

Gazzetta ufficiale

L 317

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

65° anno
9 dicembre 2022

Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013** 1
- ★ **Regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti ⁽¹⁾** 24

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2401 del Consiglio, dell'8 dicembre 2022, che attua l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo** 32
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2022/2402 della Commissione, del 16 agosto 2022, recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2017/1018 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi ⁽¹⁾** 39
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2022/2403 della Commissione, del 16 agosto 2022, recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ⁽¹⁾** 41

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ Regolamento delegato (UE) 2022/2404 della Commissione, del 14 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per le indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e che abroga la direttiva 92/70/CEE della Commissione 42
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2405 della Commissione, del 7 dicembre 2022, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044 per quanto riguarda il periodo di validità dell'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Pesguard® Gel» ⁽¹⁾ 54
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2406 della Commissione, dell'8 dicembre 2022, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Polonia 56

DIRETTIVE

- ★ Direttiva delegata (UE) 2022/2407 della Commissione, del 20 settembre 2022, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico ⁽¹⁾ 64

DECISIONI

- ★ Decisione (UE) 2022/2408 del Consiglio, del 5 dicembre 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito alla modifica del regolamento interno del comitato direttivo regionale e dello statuto del personale, nonché all'introduzione di un regolamento interno del comitato di conciliazione e di norme in materia di risoluzione delle controversie per il segretariato permanente della Comunità dei trasporti 66
- ★ Decisione (UE) 2022/2409 del Consiglio, del 5 dicembre 2022, relativa alla revisione delle regole finanziarie per la Comunità dei trasporti 76
- ★ Decisione (UE) 2022/2410 del Consiglio, del 5 dicembre 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti su talune modifiche delle norme amministrative e inerenti al personale e sull'introduzione di un'indennità scolastica e di un regolamento relativo al distacco e agli esperti assunti a livello locale 106
- ★ Decisione di esecuzione (UE) 2022/2411 del Consiglio, del 6 dicembre 2022, recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 120
- ★ Decisione (PESC) 2022/2412 del Consiglio, dell'8 dicembre 2022, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo 122
- ★ Decisione di esecuzione (UE) 2022/2413 della Commissione, del 5 dicembre 2022, relativa al meccanismo e alle procedure per svolgere i controlli di qualità e ai requisiti appropriati relativi alla conformità qualitativa dei dati, nonché alle specifiche delle norme di qualità a norma del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 129

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2022/2414 della Commissione, del 6 dicembre 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui requisiti, le prove e la marcatura dei filtri antiparticolato per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sui requisiti generali per gli indumenti di protezione, sui requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57 e sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e durante le operazioni di saldatura e i procedimenti connessi ⁽¹⁾** 136

RACCOMANDAZIONI

- ★ **Raccomandazione (UE) 2022/2415 del Consiglio, del 2 dicembre 2022, sui principi guida per la valorizzazione delle conoscenze** 141

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione n. 2/2022 del comitato misto per l'agricoltura, del 17 novembre 2022, relativa alla modifica dell'allegato 12 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [2022/2416]** 149

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2022/2399 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 novembre 2022
che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'unione doganale costituisce un pilastro fondamentale dell'Unione europea, che è uno dei principali blocchi commerciali al mondo. Essa è fondamentale per la riuscita dell'integrazione dell'Unione e per il corretto funzionamento del mercato interno, a vantaggio delle imprese e dei consumatori.
- (2) Il commercio internazionale dell'Unione è soggetto alla normativa doganale e alla normativa diversa dalla normativa doganale. Quest'ultima si applica a beni specifici in settori quali la salute e la sicurezza, l'ambiente, l'agricoltura, la pesca, il patrimonio culturale e la vigilanza del mercato. Uno dei compiti principali assegnati alle autorità doganali in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ è garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti e, se del caso, la protezione dell'ambiente, in stretta cooperazione con altre autorità. Il mancato allineamento tra le formalità non doganali dell'Unione e le formalità doganali comporta obblighi di dichiarazione complessi e onerosi per gli operatori, procedure inefficienti di sdoganamento delle merci che possono condurre a errori e frodi, nonché costi aggiuntivi per gli operatori economici. L'assenza di interoperabilità dei sistemi utilizzati dalle citate autorità doganali e da altre autorità costituisce un grave ostacolo ai progressi per il completamento del mercato unico digitale in termini di controlli doganali. Per risolvere il problema della frammentazione dell'interoperabilità tra le autorità doganali e le autorità competenti partner nella gestione dei processi di sdoganamento delle merci e coordinare le azioni in questo settore, la Commissione e gli Stati membri hanno assunto nel corso degli anni una serie di impegni intesi a sviluppare iniziative nell'ambito dello sportello unico per lo sdoganamento delle merci.

⁽¹⁾ GU C 220 del 9.6.2021, pag. 62.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 ottobre 2022.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

- (3) A norma della decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, gli Stati membri e la Commissione si adoperano per istituire e rendere operativa una struttura di servizi a interfaccia unica che assicuri la continuità del flusso di dati tra gli operatori economici e le autorità doganali, tra le autorità doganali e la Commissione, tra le autorità doganali e altre amministrazioni o agenzie e tra un sistema doganale e un altro nell'intera Unione. Alcuni elementi di tale decisione sono stati sostituiti o non sono sufficientemente concreti per incoraggiare e incentivare ulteriori progressi, in particolare per quanto riguarda l'iniziativa dello sportello unico. In tale contesto, e in linea con la relazione finale della Commissione sulla valutazione dell'attuazione della dogana elettronica nell'Unione europea, del 21 gennaio 2015, il Consiglio, nelle conclusioni del 17 dicembre 2014 sulla dogana elettronica e sull'attuazione dello sportello unico nell'Unione europea, ha approvato la dichiarazione di Venezia del 15 ottobre 2014 e ha invitato la Commissione a presentare una proposta di revisione della decisione n. 70/2008/CE.
- (4) Il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/1947 ⁽⁵⁾ che conclude, a nome dell'Unione, l'accordo sull'agevolazione degli scambi, entrato in vigore il 22 febbraio 2017. Tale accordo rappresenta lo sforzo più ampio in materia di agevolazione degli scambi e di riforma doganale nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio. Esso contiene disposizioni volte a migliorare considerevolmente lo sdoganamento delle merci e la cooperazione efficace tra le autorità doganali e altre autorità di regolamentazione in materia di agevolazione degli scambi e conformità doganale. A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, di tale accordo, i membri si impegnano a istituire o mantenere uno sportello unico che consenta agli operatori commerciali di presentare la documentazione e/o i dati richiesti per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci attraverso un unico punto di ingresso alle autorità o enti partecipanti. Ove ritenuto opportuno e previsto da una normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale, dovrebbe inoltre essere possibile per gli Stati membri consentire agli operatori di presentare la documentazione e/o i dati richiesti per le merci in custodia temporanea attraverso il predetto punto di ingresso unico.
- (5) L'agevolazione degli scambi e la sicurezza riguardano tutte le autorità coinvolte nel processo di sdoganamento delle merci attraverso le frontiere dell'Unione. Il rapido aumento del commercio e del commercio elettronico internazionale ha accresciuto la necessità di migliorare la cooperazione e il coordinamento tra tali autorità. Il processo di digitalizzazione in corso consente di soddisfare questa esigenza in modo più efficiente collegando i sistemi delle autorità doganali e delle autorità competenti partner e consentendo uno scambio integrato, accessibile, sistematico e automatizzato di informazioni tra di esse, con l'obiettivo di rafforzare la verifica dei certificati e instaurare una cooperazione regolare sulle procedure doganali. L'attuale quadro di conformità normativa non è al momento sufficiente a sostenere un'interazione efficace tra le autorità doganali e le autorità competenti partner, i cui sistemi e le cui procedure sono caratterizzati da frammentazione e ridondanza. Un processo di sdoganamento delle merci pienamente coordinato ed efficiente richiede una semplificazione del contesto normativo unionale per il commercio internazionale che apporti benefici a lungo termine all'Unione e ai suoi residenti in tutti i settori, sostenga l'efficacia e il corretto funzionamento del mercato unico e garantisca la tutela dei consumatori.
- (6) In sede di attuazione del presente regolamento è opportuno tenere conto della relazione speciale n. 4/2021 della Corte dei conti europea dal titolo «Controlli doganali: l'insufficiente armonizzazione nuoce agli interessi finanziari dell'Unione europea» e delle conclusioni del Consiglio del 28 giugno 2021 in merito a tale relazione speciale, in quanto il corretto funzionamento del mercato interno e dell'unione doganale richiede sufficienti risorse finanziarie e umane.
- (7) Il piano d'azione dell'Unione europea per l'eGovernment 2016-2020, presentato nella comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016, mira ad aumentare l'efficienza dei servizi pubblici eliminando gli ostacoli digitali esistenti, riducendo gli oneri amministrativi e migliorando la qualità delle interazioni tra le amministrazioni nazionali. In particolare, il piano d'azione in oggetto sancisce principi quali il «digitale per definizione», il principio «una tantum» e il «transfrontaliero per definizione», intesi ad agevolare la mobilità all'interno del mercato unico digitale. Sancisce inoltre i principi della «interoperabilità per definizione», che mira a garantire che i servizi pubblici funzionino senza intoppi nell'intero mercato interno, nonché l'affidabilità dei dati personali e la sicurezza informatica.

⁽⁴⁾ Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2015/1947 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 1).

- (8) In linea con la visione tracciata nel piano d'azione dell'Unione europea per l'eGovernment 2016-2020 e con i più ampi sforzi di semplificazione e digitalizzazione dei processi di informativa per gli scambi internazionali di merci, la Commissione ha elaborato un progetto pilota volontario denominato «Scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane». Tale progetto consente alle autorità doganali di verificare automaticamente il rispetto di un numero limitato di formalità non doganali tramite lo scambio di informazioni tra i sistemi doganali degli Stati membri aderenti e i rispettivi sistemi non doganali dell'Unione che gestiscono le formalità non doganali. Anche se il progetto ha migliorato le procedure di sdoganamento, la sua natura volontaria ne limita chiaramente la capacità di produrre vantaggi sostanziali per le autorità doganali, le autorità competenti partner e gli operatori economici. I potenziali vantaggi del progetto sono limitati soprattutto dall'assenza di un quadro globale di tutte le importazioni e le esportazioni da e verso l'Unione e perché il progetto stesso incide soltanto marginalmente sulla riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori economici.
- (9) Al fine di realizzare un ambiente pienamente digitale e un processo efficiente di sdoganamento delle merci per tutte le parti coinvolte nel commercio internazionale è necessario stabilire norme comuni per un ambiente armonizzato e integrato dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane (ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane). Tale ambiente dovrebbe comprendere una serie di servizi elettronici pienamente integrati forniti a livello nazionale e dell'Unione per facilitare la condivisione delle informazioni e la cooperazione digitale tra le autorità doganali e le autorità competenti partner e per semplificare le procedure di sdoganamento delle merci per gli operatori economici. L'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane dovrebbe essere sviluppato conformemente alle possibilità di identificazione e di autenticazione affidabili offerte dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ e, se del caso, al principio «una tantum», come stabilito nel regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾. Per attuare l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane è necessario istituire, sulla base del progetto pilota, un sistema di scambio di certificati, vale a dire il sistema di scambio elettronico di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX), che interconnetta gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'Unione che gestiscono specifiche formalità non doganali. È inoltre necessario armonizzare gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane, integrarli nell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e stabilire una serie di norme sulla cooperazione amministrativa digitale nell'ambito dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane.
- (10) L'ambiente dello sportello unico doganale dell'Unione europea dovrebbe essere allineato e reso il più possibile interoperabile con altri sistemi doganali attuali o futuri, quali lo sdoganamento centralizzato di cui al regolamento (UE) n. 952/2013. Se del caso, è auspicabile ricercare sinergie tra il sistema di interfaccia unica marittima europea istituito dal regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ e l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane.
- (11) Il presente regolamento dovrebbe comportare, in particolare, una migliore tutela dei cittadini e la riduzione degli oneri amministrativi a carico degli operatori economici e delle autorità doganali.
- (12) È necessario che l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane integri soluzioni ad alto grado di cibersicurezza onde evitare, per quanto possibile, attacchi che potrebbero perturbare i sistemi doganali e non doganali, nuocere alla sicurezza degli scambi o arrecare danni all'economia dell'Unione. Le norme in materia di cibersicurezza dovrebbero essere concepite in modo da evolvere allo stesso ritmo degli obblighi normativi in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione. In sede di sviluppo, funzionamento e manutenzione dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero seguire gli opportuni orientamenti emanati dall'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) in materia di sicurezza informatica.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64).

- (13) Lo scambio di informazioni digitali attraverso il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe comprendere le formalità non doganali dell'Unione previste dalla normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale che le autorità doganali sono incaricate di applicare. Tra le formalità non doganali dell'Unione rientrano tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona fisica, da un operatore economico o da un'autorità competente partner per la circolazione internazionale delle merci, compresa la parte dei movimenti tra Stati membri, se richiesta, o entrambi. Tali formalità impongono obblighi diversi per l'importazione, l'esportazione o il transito di determinate merci e la loro verifica tramite i controlli doganali è fondamentale per l'efficace funzionamento dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. Il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe comprendere le formalità digitalizzate previste dalla normativa dell'Unione e gestite dalle autorità competenti partner nei sistemi elettronici non doganali dell'Unione, che conservano le informazioni pertinenti di tutti gli Stati membri necessarie per lo sdoganamento delle merci. È pertanto opportuno individuare le formalità non doganali dell'Unione e i rispettivi sistemi non doganali della stessa che dovrebbero essere oggetto di cooperazione digitale attraverso il sistema EU CSW-CERTEX.

In particolare, la definizione di sistemi non doganali dell'Unione dovrebbe essere ampia e comprendere le diverse situazioni e formulazioni giuridiche, presenti negli atti normativi, che hanno consentito o consentiranno la creazione e l'uso di tali sistemi. È inoltre auspicabile precisare le date entro le quali il determinato sistema non doganale dell'Unione che copre una formalità non doganale dell'Unione e gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero essere interconnessi con il sistema EU CSW-CERTEX. È opportuno che tali date tengano conto delle date stabilite nella normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale per l'adempimento della determinata formalità non doganale dell'Unione, affinché sia possibile l'adempimento tramite l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. In particolare, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe inizialmente comprendere i requisiti sanitari e fitosanitari, le norme che disciplinano l'importazione di prodotti biologici, i requisiti ambientali in relazione ai gas fluorurati a effetto serra e alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché le formalità relative all'importazione di beni culturali.

- (14) Il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe facilitare lo scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'Unione. Di conseguenza, quando un operatore economico presenta una dichiarazione doganale o una dichiarazione di riesportazione che richiede che siano espletate formalità non doganali dell'Unione, dovrebbe essere possibile per le autorità doganali e le autorità competenti partner scambiare e verificare in modo automatizzato ed efficiente le informazioni richieste per il processo di sdoganamento. Il potenziamento della cooperazione digitale e del coordinamento tra le autorità doganali e le autorità competenti partner dovrebbe rendere possibili procedure prive di supporto cartaceo più integrate, più rapide e più semplici per lo sdoganamento delle merci, una più efficace applicazione delle formalità non doganali dell'Unione e una migliore conformità alle stesse.
- (15) La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe sviluppare, integrare e mantenere il sistema EU CSW-CERTEX, anche fornendo agli Stati membri una formazione adeguata sul suo funzionamento e la sua attuazione. Per fornire servizi di sportello unico adeguati, armonizzati e standardizzati a livello dell'Unione per le formalità non doganali dell'Unione, la Commissione dovrebbe collegare i rispettivi sistemi non doganali dell'Unione con EU CSW-CERTEX. Agli Stati membri spetterebbe il compito di collegare i rispettivi ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con EU CSW-CERTEX, assistiti, se necessario, dalla Commissione.
- (16) Il trattamento di dati personali e non personali nel sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe avvenire in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ («RGPD»), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ («regolamento sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione») e lascia impregiudicato il regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾ («regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali»). Esso dovrebbe svolgersi all'interno di un ambiente sicuro e protetto dalle minacce informatiche.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 59).

A tal fine, dovrebbero essere adottate adeguate misure organizzative e tecniche di sicurezza informatica, come la crittografia. Il trattamento di dati dovrebbe inoltre consentire lo scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'Unione senza conservare dati personali, ad eccezione dei registri tecnici necessari per identificare i dati inviati a un determinato sistema. I dati dovrebbero inoltre essere trasformati, ove necessario, per consentire lo scambio di informazioni tra i due domini digitali. Le infrastrutture informatiche utilizzate per la trasformazione dei dati dovrebbero essere situate nell'Unione.

- (17) In funzione del tipo di formalità non doganali, le informazioni elettroniche da scambiare attraverso il sistema EU CSW-CERTEX potrebbero contenere diverse categorie di interessati e i loro dati personali necessari per presentare la dichiarazione doganale o la dichiarazione di riesportazione o per richiedere documenti di accompagnamento. Le dichiarazioni doganali o le dichiarazioni di riesportazione possono contenere dati personali di diverse categorie di interessati, tra cui esportatori, importatori, destinatari e altri attori della catena di approvvigionamento. I documenti di accompagnamento possono contenere le stesse informazioni per altre categorie di interessati, quali speditori, esportatori, destinatari, importatori e licenziatari. Una terza categoria di interessati i cui dati personali potrebbero essere trattati nel sistema EU CSW-CERTEX comprende il personale autorizzato delle autorità doganali, delle autorità competenti partner o di qualsiasi altro organismo certificato, nonché il personale della Commissione ed eventuali fornitori terzi che agiscono per conto della Commissione e sono coinvolti nella gestione e manutenzione di EU CSW-CERTEX.
- (18) Quando i dati personali sono trattati da due o più entità che determinano congiuntamente la finalità e i mezzi del trattamento, tali entità dovrebbero essere contitolari del trattamento. Poiché la Commissione e le autorità doganali e le autorità competenti partner degli Stati membri sono responsabili del funzionamento del sistema EU CSW-CERTEX, esse dovrebbero essere contitolari del trattamento dei dati personali in EU CSW-CERTEX in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
- (19) L'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane dovrebbe includere strumenti sicuri ed essere progettato in modo da contribuire alle capacità di analisi dei dati delle autorità doganali e promuoverle, anche attraverso l'uso di strumenti assistiti da sistemi di intelligenza artificiale per l'individuazione di violazioni che sono soggette a controlli doganali o che sono oggetto di indagini da parte delle autorità doganali, anche per quanto riguarda la sicurezza delle merci e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
- (20) L'accresciuta digitalizzazione delle formalità doganali e non doganali dell'Unione applicabili agli scambi internazionali ha offerto agli Stati membri nuove opportunità per migliorare la cooperazione digitale tra le autorità doganali e le autorità competenti partner. Nel perseguire tali opportunità e priorità, vari Stati membri hanno iniziato a elaborare quadri per ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Tali iniziative differiscono in misura considerevole per quanto riguarda il livello dell'attuale architettura informatica doganale, le priorità e le strutture dei costi. È pertanto necessario esigere che gli Stati membri istituiscano e gestiscano ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane per le formalità non doganali dell'Unione comprese in EU CSW-CERTEX, con un insieme minimo di funzionalità che consenta di sfruttare tutti i dati presenti nei sistemi non doganali dell'Unione utilizzati dalle autorità competenti partner. Tali ambienti nazionali dello sportello unico dovrebbero costituire le componenti nazionali dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, consentendo lo scambio di informazioni e la cooperazione per via elettronica tra le autorità doganali, le autorità competenti partner e gli operatori economici al fine di garantire il rispetto e l'efficace applicazione della normativa doganale e delle formalità non doganali dell'Unione comprese in EU CSW-CERTEX.

In linea con tale obiettivo, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero consentire alle autorità doganali di verificare in modo automatizzato il rispetto delle formalità necessarie affinché i dati siano trasmessi dal sistema non doganale dell'Unione tramite EU CSW-CERTEX. Gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero inoltre consentire alle autorità competenti partner di monitorare e controllare le quantità di merci autorizzate («gestione della quantità») che sono state svincolate dalle autorità doganali nell'Unione. Queste funzioni dovrebbero essere assicurate fornendo le necessarie informazioni sullo sdoganamento ai sistemi non doganali dell'Unione tramite EU CSW-CERTEX. In pratica, la gestione della quantità a livello dell'Unione è necessaria per consentire una migliore applicazione delle formalità non doganali tramite un monitoraggio automatizzato e continuo dell'uso dei quantitativi autorizzati per lo svincolo delle merci, evitando il loro uso eccessivo o inadeguato. La connessione degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con il sistema EU CSW-CERTEX faciliterebbe una gestione efficace della quantità a livello dell'Unione.

- (21) Al fine di semplificare ulteriormente le procedure di sdoganamento delle merci per gli operatori economici, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero diventare un canale unico che, fatto salvo l'uso di altri canali di comunicazione esistenti, potrebbe essere utilizzato dagli operatori economici per comunicare con le autorità doganali e le autorità competenti partner. Tuttavia, tali ambienti non dovrebbero limitare né ostacolare qualsiasi altra forma di collaborazione tra le autorità doganali e le autorità competenti partner. Le formalità non doganali dell'Unione oggetto di tale misura di agevolazione supplementare sono un sottoinsieme delle formalità generali incluse nel sistema EU CSW-CERTEX. È opportuno che la Commissione individui progressivamente tali formalità valutando il rispetto di una serie di criteri pertinenti per l'agevolazione degli scambi, tenendo conto della loro fattibilità giuridica e tecnica. Al fine di promuovere ulteriormente l'agevolazione degli scambi e migliorare l'efficienza dei controlli, dovrebbe essere possibile utilizzare gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane come piattaforma per il coordinamento dei controlli tra le autorità doganali e le autorità competenti partner, in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.
- (22) Ogni Stato membro dovrebbe designare una o più autorità competenti che agiscono in qualità di titolare del trattamento dei dati che avviene nell'ambito dell'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane. Tali operazioni di trattamento dei dati dovrebbero essere svolte conformemente al regolamento (UE) 2016/679. Poiché alcuni dei dati provenienti dall'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane devono essere scambiati con i sistemi non doganali dell'Unione attraverso EU CSW-CERTEX, è opportuno che ciascuno Stato membro sia tenuto a notificare alla Commissione senza indebito ritardo le violazioni dei dati personali che compromettano la sicurezza, la riservatezza, la disponibilità o l'integrità dei dati personali trattati nel proprio ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane e scambiati attraverso EU CSW-CERTEX.
- (23) Affinché il processo di sdoganamento delle merci sia pienamente coordinato sono necessarie procedure a supporto della cooperazione digitale e della condivisione di informazioni tra le autorità doganali, le autorità competenti partner e gli operatori economici per espletare le formalità non doganali dell'Unione incluse nel sistema EU CSW-CERTEX e garantire il rispetto delle stesse. In tale contesto, per interoperabilità si intende la capacità di gestire tali processi senza soluzione di continuità tra sistemi e domini doganali e non doganali senza perdere il contesto o il significato dei dati scambiati. Per consentire la verifica pienamente automatizzata delle formalità non doganali dell'Unione, EU CSW-CERTEX dovrebbe garantire l'interoperabilità tecnica e dovrebbe garantire che il significato dei dati pertinenti sia coerente. È importante allineare la terminologia doganale e non doganale per garantire che i dati e le informazioni scambiati siano conservati e compresi in tutti gli scambi tra i sistemi non doganali dell'Unione e gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Inoltre, al fine di garantire l'applicazione armonizzata delle formalità non doganali dell'Unione in tutta l'Unione, è opportuno che EU CSW-CERTEX individui la procedura doganale o la procedura di riesportazione per la quale il documento di accompagnamento può essere utilizzato sulla base della decisione amministrativa indicata dall'autorità competente partner nel documento di accompagnamento. Da un punto di vista tecnico, EU CSW-CERTEX dovrebbe rendere compatibili i dati doganali e i dati non doganali trasformandone, ove necessario, il formato o la struttura, senza modificarne il contenuto.
- (24) In considerazione delle formalità non doganali dell'Unione contemplate, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe avere diverse finalità. Esso dovrebbe mettere i dati pertinenti a disposizione delle autorità doganali affinché applichino in modo migliore le politiche di regolamentazione non doganali dell'Unione mediante la verifica automatizzata di tali formalità. Dovrebbe altresì fornire i dati pertinenti alle autorità competenti partner affinché monitorino e determinino la quantità residua di merci autorizzate non cancellata dalle autorità doganali nello sdoganamento di altre spedizioni. Dovrebbe inoltre sostenere l'attuazione del principio dello «sportello unico» per l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, facilitando l'integrazione delle procedure doganali e non doganali dell'Unione in un processo di sdoganamento delle merci completamente automatizzato.

Alcuni atti giuridici dell'Unione richiedono trasferimenti di dati tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione e comunicazione istituito nell'atto pertinente. Il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe pertanto consentire qualsiasi scambio automatizzato di informazioni tra le autorità doganali e le autorità competenti partner, ove richiesto da tali atti, senza limitare la cooperazione ai soli scambi di dati in parola. Nella misura in cui il diritto

dell'Unione non lo preveda, gli Stati membri definiscono l'aspetto operativo della cooperazione tra le autorità doganali e le autorità non doganali a livello nazionale. Gli Stati membri possono pertanto utilizzare tutte le funzionalità di EU CSW-CERTEX per l'adempimento completamente automatizzato delle formalità e per qualsiasi altro trasferimento automatizzato di dati tra le autorità doganali e le pertinenti autorità competenti partner previsto dalla normativa dell'Unione che istituisce le formalità non doganali dell'Unione.

- (25) Al fine di istituire un canale di comunicazione unico con le autorità competenti per lo sdoganamento delle merci, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero consentire agli operatori economici di presentare in un punto unico i dati necessari richiesti dalla normativa doganale e dalla normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale e di ricevere il feedback elettronico delle relative informazioni dalle autorità interessate direttamente da tale punto. Tale feedback può comprendere notifiche di decisioni doganali. Dovrebbe essere possibile che il canale di comunicazione unico sia utilizzato solo per le formalità non doganali dell'Unione incluse in EU CSW-CERTEX e considerate idonee per misure di agevolazione supplementari.
- (26) esiste una significativa sovrapposizione tra i dati inseriti nella dichiarazione in dogana o nella dichiarazione di riesportazione e i dati inseriti nei documenti di accompagnamento necessari per le formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato. Per consentire il riutilizzo dei dati, in modo che gli operatori economici non debbano fornire gli stessi dati più di una volta, è necessario riconciliare e razionalizzare i requisiti in materia di dati per le formalità doganali e le formalità non doganali dell'Unione comprese in EU CSW-CERTEX. La Commissione dovrebbe pertanto individuare i dati compresi sia nella dichiarazione di dogana o nella dichiarazione di riesportazione e nei documenti di accompagnamento necessari per le formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato («serie di dati comuni»). La Commissione dovrebbe inoltre individuare i dati richiesti unicamente da una normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale («serie di dati dell'autorità competente partner»). La serie di dati comuni, la serie di dati dell'autorità competente partner e la serie di dati richiesti solo dalla dogana dovrebbero costituire una serie di dati integrata comprendente tutte le informazioni relative allo sdoganamento necessarie per espletare le formalità doganali e le formalità non doganali dell'Unione incluse in EU CSW-CERTEX.
- (27) Per consentire l'espletamento delle formalità doganali e delle formalità non doganali concernenti gli stessi movimenti di merci, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero, per i sistemi non doganali obbligatori dell'Unione, o potrebbero, per i sistemi non doganali volontari dell'Unione, consentire agli operatori economici di presentare, mediante una serie di dati integrata, tutti i dati richiesti da diverse autorità di regolamentazione per vincolare le merci ai regimi doganali o riesportarle. A seconda della formalità non doganale specifica dell'Unione, dovrebbe essere possibile introdurre tali dati in diversi momenti, e insieme alla dichiarazione in dogana o alla dichiarazione di riesportazione presentata prima della presentazione prevista delle merci alle autorità doganali, conformemente all'articolo 171 del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali presentazioni dovrebbero consentire di rispettare il principio «una tantum». Gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero utilizzare la serie di dati integrata per trasmettere la serie di dati comuni e la serie di dati dell'autorità competente partner al sistema EU CSW-CERTEX, nonché i dati comuni e specifici richiesti dalla dogana alle autorità doganali.
- (28) Per trasmettere a tutte le autorità interessate le informazioni fornite dagli operatori economici attraverso gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe consentire il necessario scambio di informazioni tra il dominio doganale e quello non doganale. In particolare, EU CSW-CERTEX dovrebbe ricevere dagli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane i dati richiesti per l'espletamento delle formalità non doganali dell'Unione applicabili e trasmetterli al rispettivo sistema non doganale dell'Unione. Tale scambio dovrebbe consentire alle autorità competenti partner di esaminare le informazioni trasmesse ai rispettivi sistemi non doganali dell'Unione e di adottare le decisioni di sdoganamento da trasmettere alle autorità doganali tramite EU CSW-CERTEX. Le autorità doganali, a loro volta, dovrebbero trasmettere tali informazioni agli operatori economici tramite gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Il codice di registrazione e identificazione dell'operatore economico («codice EORI») dovrebbe essere utilizzato come identificativo per la condivisione e il riferimento incrociato delle informazioni relative a tali scambi.

- (29) A norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013, a ciascun operatore economico impegnato in operazioni doganali è assegnato un codice EORI come identificativo per tutte le relazioni con le autorità doganali nell'Unione. La Commissione gestisce un sistema centrale EORI per conservare e trattare i dati relativi all'EORI. Per facilitare la collaborazione tra le diverse autorità coinvolte nel processo di sdoganamento delle merci, le autorità competenti partner dovrebbero avere accesso al sistema EORI per convalidare il codice EORI che possono chiedere agli operatori economici nell'ambito delle loro formalità.
- (30) Una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri è essenziale per coordinare tutte le attività associate al funzionamento efficace dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. Ciò contribuirà anche a colmare il divario tra i diversi livelli di digitalizzazione e preparazione digitale, evitando così potenziali distorsioni. Data la portata ampia e diversificata di tali attività, è necessario che ciascuno Stato membro nomini un'autorità competente quale coordinatore nazionale. Fatta salva l'organizzazione interna delle amministrazioni nazionali, il coordinatore nazionale dovrebbe fungere da punto di contatto per la Commissione e promuovere la cooperazione a livello nazionale, garantendo nel contempo l'interoperabilità dei sistemi. La Commissione dovrebbe assicurare il coordinamento ove necessario e contribuire a garantire l'efficace applicazione delle formalità non doganali dell'Unione.
- (31) Lo sviluppo dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane comporta vari costi di attuazione. È importante ripartire tali costi tra la Commissione e gli Stati membri nel modo più appropriato a seconda del tipo di servizi forniti. La Commissione dovrebbe farsi carico dei costi inerenti allo sviluppo, alla manutenzione e al funzionamento del sistema EU CSW-CERTEX, che è la componente centrale dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, e delle sue interfacce con i sistemi non doganali dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero farsi carico dei costi connessi al loro ruolo nel garantire le interfacce con EU CSW-CERTEX e allo sviluppo, alla manutenzione e al funzionamento degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane.
- (32) È necessaria una pianificazione dettagliata per integrare progressivamente nel sistema EU CSW-CERTEX varie formalità non doganali dell'Unione previste da diversi settori. A tal fine è opportuno che la Commissione elabori un programma di lavoro per integrare tali formalità in EU CSW-CERTEX e per instaurare collegamenti tra i sistemi non doganali dell'Unione che trattano tali formalità e EU CSW-CERTEX. L'obiettivo principale del programma di lavoro dovrebbe essere quello di sostenere i requisiti operativi e il calendario di attuazione di tali attività, prestando particolare attenzione agli sviluppi informatici necessari, tra l'altro, negli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Il programma di lavoro dovrebbe essere riesaminato periodicamente per valutare i progressi complessivi compiuti nell'applicazione del presente regolamento e dovrebbe essere aggiornato almeno ogni tre anni.
- (33) È opportuno che la Commissione monitori lo stato di sviluppo dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e il potenziale per ampliarne ulteriormente l'uso. A tal fine, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione annuale sullo stato di attuazione dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane, con riferimento al programma di lavoro. Tale relazione dovrebbe inoltre indicare in maniera dettagliata le attuali formalità non doganali dell'Unione e quelle incluse nelle proposte legislative della Commissione, al fine di fornire una chiara panoramica della digitalizzazione delle formalità alle frontiere. Inoltre, tale relazione dovrebbe includere, almeno ogni tre anni, i risultati del monitoraggio periodico del funzionamento dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. Unitamente al monitoraggio, la Commissione dovrebbe altresì valutare le prestazioni di EU CSW-CERTEX per garantire l'efficace applicazione delle formalità non doganali dell'Unione comprese in EU CSW-CERTEX. È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni periodiche di valutazione sul funzionamento dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. Tali relazioni dovrebbero fare il punto sui progressi compiuti, individuare i settori da migliorare e proporre raccomandazioni per il futuro alla luce dei progressi ottenuti in vista del potenziamento della collaborazione digitale tra le autorità doganali e le autorità competenti partner coinvolte nello sdoganamento delle merci, al fine di garantire procedure semplificate per gli operatori economici e l'efficace applicazione delle formalità non doganali dell'Unione. Tali relazioni dovrebbero inoltre tenere conto delle informazioni pertinenti fornite dagli Stati membri in merito, tra l'altro, ai rispettivi ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Ai fini del monitoraggio e delle relazioni, la Commissione dovrebbe instaurare e mantenere un dialogo costante con gli Stati membri, gli operatori economici pertinenti e altre parti interessate.

- (34) Lo sviluppo di nuovi sistemi informatici e l'aggiornamento dei sistemi informatici esistenti richiedono notevoli sforzi in termini di investimenti finanziari e umani, soprattutto nel settore informatico stesso. Il presente regolamento permette di colmare i divari tra le autorità doganali e le autorità competenti partner e fornisce un quadro per la collaborazione digitale che deve essere attuato in tutta l'Unione. Pertanto, al fine di garantire una pianificazione e un calendario adeguati, gli Stati membri sono incoraggiati a effettuare valutazioni d'impatto sui loro sistemi, processi e pianificazione nazionali e a fornire tempestivamente alla Commissione le informazioni necessarie al fine di promuovere una migliore regolamentazione, in particolare per quanto riguarda gli atti delegati e gli atti di esecuzione, nel rispetto degli obiettivi dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹²⁾.
- (35) Al fine di garantire il funzionamento efficiente ed efficace dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo alle modifiche all'elenco delle formalità non doganali dell'Unione comprese nel sistema EU CSW-CERTEX di cui all'allegato; di integrare il presente regolamento specificando i dati da scambiare tramite EU CSW-CERTEX; e di integrare il presente regolamento individuando la serie di dati comuni insieme alla serie di dati dell'autorità competente partner per ciascun atto pertinente dell'Unione applicabile alle formalità non doganali dell'Unione integrate nel sistema EU CSW-CERTEX. Nel modificare l'elenco delle formalità non doganali dell'Unione che rientrano nel sistema EU CSW-CERTEX, la Commissione dovrebbe anche stabilire le date in cui i rispettivi sistemi non doganali dell'Unione e gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero essere collegati a EU CSW-CERTEX al più tardi. Tali date dovrebbero essere stabilite tenendo conto di due elementi: in primo luogo, le date entro le quali devono essere adempiuti determinati obblighi derivanti dalla legislazione dell'Unione, al fine di garantire che l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane possa essere utilizzato a tal fine e, in secondo luogo, le finestre di utilizzo comunemente utilizzate per i sistemi doganali.

Gli Stati membri potrebbero collegare determinati sistemi non doganali dell'Unione e l'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane a EU CSW-CERTEX prima delle date stabilite nell'allegato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

- (36) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione delle responsabilità rispettive dei contitolari del trattamento in materia di rispetto degli obblighi di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725; l'adozione di norme specifiche per lo scambio di informazioni da trattare nel sistema EU CSW-CERTEX, comprese, se del caso, eventuali norme specifiche per garantire la protezione dei dati personali; la determinazione delle formalità non doganali dell'Unione integrate in EU CSW-CERTEX che possono essere oggetto di una cooperazione digitale supplementare; l'adozione di disposizioni procedurali per gli scambi supplementari di informazioni trattate nel sistema EU CSW-CERTEX, comprese, se del caso, eventuali norme specifiche che disciplinano la protezione dei dati personali, e l'adozione di un programma di lavoro a sostegno dell'attuazione delle disposizioni relative al collegamento dei pertinenti sistemi non doganali dell'Unione al sistema EU CSW-CERTEX e all'integrazione delle rispettive formalità non doganali dell'Unione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾.
- (37) Poiché il presente regolamento istituisce un meccanismo che consente alle autorità doganali di far rispettare le formalità concernenti il processo di sdoganamento delle merci, è necessario includere tale meccanismo e le relative disposizioni integrative e di attuazione nella definizione di normativa doganale di cui all'articolo 5, punto 2, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale approccio è in linea con l'articolo 3 di tale regolamento, che affida alle autorità doganali il compito di garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti in stretta cooperazione, se del caso, con altre autorità, agevolando nel contempo gli scambi commerciali. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di includere l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane nell'elenco

⁽¹²⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

della normativa doganale ivi contenuto. L'articolo 163, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 stabilisce che i documenti di accompagnamento richiesti per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale pertinente o la riesportazione debbano essere in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali nel momento in cui viene presentata la dichiarazione doganale o la dichiarazione di riesportazione. Poiché le autorità doganali potranno ottenere tramite il sistema EU CSW-CERTEX i dati necessari associati alle formalità non doganali dell'Unione, tale obbligo dovrebbe essere considerato soddisfatto. Pertanto, al fine di integrare meglio i regimi doganali e non doganali dell'Unione, consentendo loro di funzionare simultaneamente, l'articolo 163, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

- (38) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 20 novembre 2020.
- (39) L'integrazione delle formalità non doganali dell'Unione nel sistema EU CSW-CERTEX richiede l'attuazione di nuove infrastrutture informatiche per instaurare i collegamenti tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'Unione, la determinazione dei dati da scambiare e l'elaborazione di specifiche tecniche e funzionali. È pertanto opportuno prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il calendario necessario per portare avanti tali sviluppi a livello nazionale e dell'Unione. Inoltre, si prevede che l'attuazione di misure supplementari di cooperazione digitale richiederà tempi sostanzialmente più lunghi, in quanto comporta l'individuazione preliminare delle formalità non doganali dell'Unione interessate unitamente ai pertinenti sviluppi tecnici. È pertanto necessario differire l'applicazione di talune disposizioni del presente regolamento.
- (40) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire una più efficace applicazione dei requisiti normativi dell'Unione attraverso le frontiere dell'Unione e l'agevolazione degli scambi internazionali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura intrinsecamente transnazionale della circolazione transfrontaliera delle merci e della sua complessità, ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce un ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane («ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane»), che fornisce un insieme integrato di servizi elettronici interoperabili a livello nazionale e dell'Unione tramite il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane per sostenere l'interazione e potenziare lo scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato.

Esso stabilisce le norme relative agli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane nonché le norme sulla cooperazione amministrativa digitale e sulla condivisione di informazioni mediante serie di dati interoperabili nell'ambito dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «autorità doganali»: le autorità doganali ai sensi dell'articolo 5, punto 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;
- 2) «normativa doganale»: la normativa doganale ai sensi dell'articolo 5, punto 2, del regolamento (UE) n. 952/2013;
- 3) «operatore economico»: un operatore economico ai sensi dell'articolo 5, punto 5, del regolamento (UE) n. 952/2013;
- 4) «formalità doganali»: le formalità doganali ai sensi dell'articolo 5, punto 8, del regolamento (UE) n. 952/2013;
- 5) «dichiarazione in dogana»: la dichiarazione in dogana ai sensi dell'articolo 5, punto 12, del regolamento (UE) n. 952/2013;
- 6) «dichiarazione di riesportazione»: la dichiarazione di riesportazione ai sensi dell'articolo 5, punto 13, del regolamento (UE) n. 952/2013;
- 7) «dichiarante»: il dichiarante ai sensi dell'articolo 5, punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013;
- 8) «regime doganale»: il regime doganale ai sensi dell'articolo 5, punto 16, del regolamento (UE) n. 952/2013;
- 9) «ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane»: un insieme di servizi elettronici istituiti da uno Stato membro per consentire lo scambio di informazioni tra i sistemi elettronici della sua autorità doganale, delle autorità competenti partner e degli operatori economici;
- 10) «autorità competente partner»: l'autorità di uno Stato membro, o la Commissione, abilitata a svolgere una funzione designata in relazione all'espletamento delle pertinenti formalità non doganali dell'Unione;
- 11) «formalità non doganale dell'Unione»: tutte le operazioni che devono essere svolte da un operatore economico o un'autorità competente partner è tenuto a svolgere per la circolazione internazionale di merci, in conformità della normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale;
- 12) «documento di accompagnamento»: qualsiasi documento richiesto rilasciato da un'autorità competente partner o redatto da un operatore economico, o qualsiasi informazione richiesta fornita da un operatore economico, per certificare che le formalità non doganali dell'Unione sono state espletate;
- 13) «gestione della quantità»: l'attività di monitoraggio e gestione della quantità di merci autorizzata dalle autorità competenti partner conformemente alla normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale sulla base delle informazioni fornite dalle autorità doganali;
- 14) «sistema non doganale dell'Unione»: un sistema elettronico dell'Unione istituito dalla normativa dell'Unione, utilizzato per conseguire gli obiettivi della normativa dell'Unione o ivi menzionato, per conservare informazioni sull'espletamento della rispettiva formalità non doganale dell'Unione;
- 15) «codice di registrazione e identificazione dell'operatore economico (codice EORI)»: il codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI) quale definito all'articolo 1, punto 18), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽¹⁴⁾;
- 16) «sistema EORI»: il sistema istituito per le finalità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013.

⁽¹⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

*Articolo 3***Istituzione di un ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane**

1. È istituito un ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. Esso comprende:
 - a) un sistema elettronico di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane;
 - b) gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane;
 - c) i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato, parte A, il cui uso è obbligatorio a norma del diritto dell'Unione;
 - d) i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato, parte B, il cui uso è volontario a norma del diritto dell'Unione.
2. L'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e le sue componenti sono progettati, interconnessi e gestiti conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, libera circolazione dei dati non personali e cibersecurity, utilizzando le tecnologie più appropriate tenuto conto delle particolari caratteristiche dei dati e dei sistemi elettronici specifici interessati e delle finalità di tali sistemi.

Capo II**Sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane***Articolo 4***Istituzione del sistema elettronico di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane**

È istituito un sistema elettronico di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX) per consentire lo scambio di informazioni, come previsto al capo IV. EU CSW-CERTEX collega gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato.

*Articolo 5***Ruoli e responsabilità di EU CSW-CERTEX**

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, sviluppa, integra e gestisce il sistema EU CSW-CERTEX.
2. La Commissione:
 - a) collega i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato con EU CSW-CERTEX entro le date di cui all'allegato e consente lo scambio di informazioni sulle formalità non doganali dell'Unione ivi elencate;
 - b) fornisce orientamenti e assistenza tempestivi agli Stati membri quando si collegano al sistema EU CSW-CERTEX come indicato ai paragrafi 4 e 5.
3. Qualora fornisca una formazione su EU CSW-CERTEX, la Commissione procede in tal senso a norma del regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾.
4. Gli Stati membri, assistiti, se del caso, dalla Commissione, collegano gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con EU CSW-CERTEX entro le date di cui all'allegato, parte A, e consentono lo scambio di informazioni sulle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato, parte A.

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2021, che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013 (GU L 87 del 15.3.2021, pag. 1).

5. Gli Stati membri, assistiti se del caso dalla Commissione, possono collegare gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con EU CSW-CERTEX e consentire lo scambio di informazioni sulle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato, parte B.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 per modificare l'allegato, parte A, per quanto riguarda le formalità non doganali dell'Unione, i rispettivi sistemi non doganali dell'Unione stabiliti nella normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale e la data dei collegamenti di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 per modificare l'allegato, parte B, per quanto riguarda:

- a) le formalità non doganali dell'Unione e i rispettivi sistemi non doganali volontari dell'Unione stabiliti nella normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale, se l'uso del sistema EU CSW-CERTEX è previsto da tale normativa;
- b) le formalità e i sistemi non doganali dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾ e dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 ⁽¹⁷⁾ e (CE) n. 338/97 del Consiglio ⁽¹⁸⁾; e
- c) la data del collegamento di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo per i sistemi non doganali dell'Unione di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

Articolo 6

Trattamento di dati personali in EU CSW-CERTEX

1. Il trattamento di dati personali può aver luogo nel sistema EU CSW-CERTEX solo per le seguenti finalità:

- a) consentire lo scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato per quanto riguarda le formalità non doganali dell'Unione ivi elencate;
- b) effettuare la trasformazione commerciale e tecnica dei dati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, ove necessario, al fine di consentire lo scambio di informazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

2. Il trattamento di dati personali può aver luogo nel sistema EU CSW-CERTEX unicamente per le seguenti categorie di interessati:

- a) le persone fisiche i cui dati personali figurano nella dichiarazione doganale o nella dichiarazione di riesportazione;
- b) le persone fisiche i cui dati personali figurano nei documenti di accompagnamento o in altre prove documentali supplementari necessarie per l'espletamento delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato;
- c) il personale autorizzato delle autorità doganali, delle autorità competenti partner o di qualsiasi altra autorità o altro organismo autorizzato pertinente i cui dati personali figurano nei documenti di cui alle lettere a) e b);
- d) il personale della Commissione e i fornitori terzi che agiscono per conto della Commissione e che svolgono operazioni e attività di manutenzione correlate a EU CSW-CERTEX.

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).

⁽¹⁷⁾ Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

3. Il trattamento di dati personali può aver luogo nel sistema EU CSW-CERTEX solo per le seguenti categorie di dati personali:
- a) nome, indirizzo, codice del paese e numero di identificazione delle persone fisiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), che la normativa doganale o la normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale richiedono per l'espletamento delle formalità doganali e delle formalità non doganali dell'Unione;
 - b) nome e firma del personale di cui al paragrafo 2, lettere c) e d).
4. Ad eccezione dei registri tecnici che indicano i documenti di accompagnamento scambiati e il flusso di tale scambio, il sistema EU CSW-CERTEX non conserva nessuna delle informazioni scambiate tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'Unione.
5. La trasformazione dei dati personali di cui al paragrafo 1, lettera b), è effettuata utilizzando un'infrastruttura informatica situata nell'Unione.

Articolo 7

Contitolarità del trattamento in EU CSW-CERTEX UE

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel sistema EU CSW-CERTEX, la Commissione è contitolare del trattamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e le autorità doganali e le autorità competenti partner degli Stati membri responsabili delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato sono contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le rispettive responsabilità dei contitolari del trattamento per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. I contitolari del trattamento:
- a) collaborano per trattare tempestivamente le richieste presentate dagli interessati;
 - b) si prestano assistenza reciproca nelle questioni riguardanti l'identificazione e la gestione di qualsiasi violazione dei dati relativa al trattamento congiunto;
 - c) scambiano le informazioni pertinenti necessarie per informare gli interessati a norma del capo III, sezione 2 del regolamento (UE) 2016/679 e del capo III, sezione 2 del regolamento (UE) 2018/1725;
 - d) garantiscono e proteggono la sicurezza, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati personali trattati congiuntamente a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1725.

Capo III

Ambienti nazionali di sportello unico per le dogane

Articolo 8

Istituzione degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane

1. Ciascuno Stato membro istituisce un ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane ed è responsabile del suo sviluppo, integrazione e funzionamento.
2. Gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane consentono lo scambio di informazioni e la cooperazione per via elettronica tra le autorità doganali, le autorità competenti partner e gli operatori economici attraverso EU CSW-CERTEX ai fini del rispetto e dell'efficace applicazione della normativa doganale e delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato.

3. Per le formalità non doganali e i sistemi dell'Unione di cui all'allegato, parte A, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane forniscono le funzionalità seguenti:
- un canale di comunicazione unico agli operatori economici che possono utilizzarlo per l'espletamento delle formalità doganali pertinenti e delle formalità non doganali dell'Unione soggette alla cooperazione digitale supplementare di cui all'articolo 12;
 - la gestione della quantità relativa alle formalità non doganali dell'Unione, se del caso; nonché
 - la verifica automatica del rispetto delle formalità non doganali dell'Unione elencate nell'allegato sulla base dei dati ricevuti dalle autorità doganali attraverso EU CSW-CERTEX da sistemi non doganali dell'Unione.
4. Per ciascuna delle formalità e dei sistemi non doganali dell'Unione elencati nella parte B dell'allegato, se l'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane sia collegato al sistema EU CSW-CERTEX conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, tale ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane fornisce tutte le funzionalità elencate al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane possono essere utilizzati come piattaforma per il coordinamento dei controlli eseguiti a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali nell'ambito degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane

- Il trattamento dei dati personali nell'ambito degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane in conformità del regolamento (UE) 2016/679 avviene separatamente dalle operazioni di trattamento di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
- Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti che agiscono in qualità di titolare del trattamento dei dati effettuato nell'ambito del proprio ambiente dello sportello unico per le dogane.
- Ad eccezione delle violazioni che non riguardano i dati scambiati con EU CSW-CERTEX, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione le violazioni dei dati personali che compromettono la sicurezza, la riservatezza, la disponibilità o l'integrità dei dati personali trattati nell'ambito del proprio ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane.

Capo IV

Cooperazione digitale — Scambio di informazioni e altre norme procedurali

SEZIONE 1

COOPERAZIONE DIGITALE SUPPLEMENTARE RELATIVA ALLE FORMALITÀ NON DOGANALI DELL'UNIONE

Articolo 10

Scambio di informazioni mediante EU CSW-CERTEX e relativo uso

- Per ciascuna delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato il sistema EU CSW-CERTEX consente lo scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i pertinenti sistemi non doganali dell'Unione per le seguenti finalità:
 - mettere i dati pertinenti a disposizione delle autorità doganali per consentire loro di effettuare, in modo automatizzato, la necessaria verifica di tali formalità in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013;

- b) mettere i dati pertinenti a disposizione delle autorità competenti partner per consentire loro di svolgere la gestione della quantità relativi alle merci autorizzate nei sistemi non doganali dell'Unione sulla base delle merci dichiarate alle autorità doganali e svincolate da tali autorità;
 - c) facilitare e sostenere l'integrazione delle procedure tra le autorità doganali e le autorità competenti partner, per l'espletamento pienamente automatizzato delle formalità necessarie per vincolare le merci a un regime doganale o riesportarle, e la cooperazione relativa al coordinamento dei controlli in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, fatta salva l'attuazione nazionale di tali procedure;
 - d) consentire qualsiasi altro trasferimento automatizzato di dati tra le autorità doganali e le pertinenti autorità competenti partner previsto dalla normativa dell'Unione che istituisce le formalità non doganali, fatto salvo l'uso a livello nazionale di tali dati.
2. Per ciascuna delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato, il sistema EU CSW-CERTEX fornisce le seguenti funzionalità:
- a) allineare la terminologia doganale e non doganale, ove possibile, e individuare la procedura doganale o la riesportazione per le quali può essere utilizzato il documento di accompagnamento sulla base della decisione amministrativa delle autorità competenti partner indicate nel documento di accompagnamento; nonché
 - b) trasformare, se necessario, il formato dei dati richiesti per l'espletamento delle pertinenti formalità non doganali dell'Unione in un formato di dati compatibile con la dichiarazione doganale o la dichiarazione di riesportazione, e viceversa, senza modificarne il contenuto.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 21 che integrano il presente regolamento per specificare i dati che devono essere scambiati tramite EU CSW-CERTEX conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme specifiche per lo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, comprese, se del caso, norme specifiche per garantire la protezione dei dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

SEZIONE 2

COOPERAZIONE DIGITALE SUPPLEMENTARE RELATIVA ALLE FORMALITÀ NON DOGANALI DELL'UNIONE

Articolo 11

Semplificazione dell'espletamento delle formalità doganali e delle formalità non doganali dell'Unione

1. Per le formalità non doganali e i sistemi dell'Unione di cui all'allegato, parte A, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane forniscono le seguenti funzionalità:
 - a) consentire agli operatori economici di presentare le informazioni pertinenti richieste per l'espletamento delle formalità doganali e delle formalità non doganali dell'Unione applicabili; nonché
 - b) comunicare agli operatori economici il feedback elettronico delle autorità doganali e dalle autorità competenti partner relativo all'espletamento delle formalità doganali e delle formalità non doganali dell'Unione.
2. Per le formalità non doganali e i sistemi dell'Unione di cui all'allegato, parte B, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane possono fornire le funzionalità di cui al paragrafo 1. In tale situazione, è fornita la stessa serie di funzionalità di quella indicata al paragrafo 1.

*Articolo 12***Formalità non doganali dell'Unione soggette a una cooperazione digitale supplementare**

1. Le formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato sono soggette alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e degli articoli 11, 13, 14 e 15, a condizione che la Commissione abbia stabilito, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, che le pertinenti formalità soddisfano i criteri stabiliti nel suddetto paragrafo.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano quali delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato soddisfano i seguenti criteri:
 - a) esiste un grado di sovrapposizione tra i dati da inserire nella dichiarazione doganale o nella dichiarazione di riesportazione e i dati da inserire nei documenti di accompagnamento necessari per le formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato;
 - b) il numero di documenti di accompagnamento rilasciati nell'Unione per la formalità specifica non è trascurabile;
 - c) il corrispondente sistema non doganale dell'Unione di cui all'allegato può identificare gli operatori economici mediante il loro codice EORI;
 - d) la normativa dell'Unione applicabile diversa dalla normativa doganale consente l'espletamento della formalità specifica tramite i sistemi nazionali di sportello unico doganale a norma dell'articolo 11.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

*Articolo 13***Armonizzazione e razionalizzazione dei dati**

1. La Commissione individua la serie di dati comuni necessaria per la dichiarazione doganale o la dichiarazione di riesportazione e per i documenti di accompagnamento necessari per le formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato («serie di dati comuni»).
2. La Commissione individua inoltre i dati supplementari soggetti unicamente alla normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale. Tali dati supplementari sono identificati con l'acronimo corrispondente della formalità non doganale dell'Unione di cui all'allegato, seguito dai termini «serie di dati dell'autorità competente partner».
3. La serie comune di dati, i dati supplementari di cui al paragrafo 2 e la serie di dati richiesta per vincolare le merci a un regime doganale specifico o riesportarle, costituiscono una serie di dati integrata contenente tutti i dati di cui necessitano le autorità doganali e le autorità competenti partner.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 21 per individuare, da un lato, i dati della serie di dati comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, dall'altro, i dati supplementari di cui al paragrafo 2 del presente articolo per ciascuno dei pertinenti atti dell'Unione applicabili alle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato.

*Articolo 14***Presentazione dei dati doganali e non doganali dell'Unione da parte degli operatori economici**

1. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane possono consentire agli operatori economici di presentare una serie di dati integrata di cui all'articolo 13, paragrafo 3, compresa la dichiarazione doganale o la dichiarazione di riesportazione presentata prima della presentazione delle merci a norma dell'articolo 171 del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. La serie di dati integrata presentata a norma del paragrafo 1 va considerata come costitutiva, a seconda dei casi, della dichiarazione doganale o della dichiarazione di riesportazione e della presentazione dei dati richiesti dalle autorità competenti partner per le formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato.

*Articolo 15***Scambio supplementare di informazioni tramite EU CSW-CERTEX**

1. Il sistema EU CSW-CERTEX consente il necessario scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'Unione per le seguenti finalità:
 - a) trasmettere i dati individuati come la serie di dati comuni a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, nonché i dati supplementari identificati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 («serie di dati per le autorità competenti partner»); consentire alle autorità competenti partner di svolgere le loro funzioni con riguardo alle formalità pertinenti conformemente alla normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale;
 - b) trasmettere agli operatori economici, ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), l'eventuale feedback delle autorità competenti partner inserito nel sistema o nei sistemi non doganali dell'Unione pertinenti.
2. Se un operatore economico è registrato presso le autorità doganali a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013, il codice EORI è utilizzato per gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni procedurali per gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comprese, se del caso, norme specifiche per disciplinare la protezione dei dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

SEZIONE 3**ALTRE NORME PROCEDURALI***Articolo 16***Utilizzo del sistema EORI da parte delle autorità competenti partner**

Nell'esercizio delle loro funzioni le autorità competenti partner hanno accesso al sistema EORI per convalidare i dati pertinenti relativi agli operatori economici conservati in tale sistema.

*Articolo 17***Coordinatori nazionali**

Ciascuno Stato membro designa un coordinatore nazionale per l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. Il coordinatore nazionale svolge i seguenti compiti per sostenere l'attuazione del presente regolamento:

- a) funge da punto di contatto nazionale per la Commissione in merito a tutte le questioni relative all'attuazione del presente regolamento;
- b) promuove e sostiene, a livello nazionale, la cooperazione tra le autorità doganali e le autorità competenti partner;
- c) coordina le attività relative al collegamento degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con EU CSW-CERTEX e alla fornitura di informazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 4.

Capo V

Costi del sistema EU CSW-CERTEX, programma di lavoro, monitoraggio e comunicazione

Articolo 18

Spese

1. I costi associati allo sviluppo, all'integrazione e al funzionamento del sistema EU CSW-CERTEX e delle sue interfacce con i sistemi non doganali dell'Unione sono a carico del bilancio generale dell'Unione.
2. Ciascuno Stato membro sostiene i costi connessi allo sviluppo, all'integrazione e al funzionamento del proprio ambiente dello sportello unico per le dogane e al collegamento del proprio ambiente dello sportello unico per le dogane con EU CSW-CERTEX.

Articolo 19

Programma di lavoro

La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono un programma di lavoro inteso a sostenere l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento in relazione al collegamento dei sistemi non doganali dell'Unione, di cui all'allegato al sistema EU CSW-CERTEX, e all'integrazione delle rispettive formalità non doganali dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Il programma di lavoro di cui al primo comma è riesaminato e aggiornato periodicamente, e almeno una volta ogni tre anni, al fine di valutare e migliorare l'attuazione complessiva del presente regolamento.

Articolo 20

Monitoraggio e comunicazione

1. La Commissione effettua un monitoraggio periodico del funzionamento dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, tenendo conto, tra l'altro, delle informazioni pertinenti ai fini del monitoraggio e fornite dagli Stati membri, comprese le informazioni relative al funzionamento dei rispettivi ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane.
2. La Commissione valuta periodicamente le prestazioni del sistema EU CSW-CERTEX. La valutazione include una valutazione dell'efficacia, dell'efficienza, della coerenza, della pertinenza e del valore aggiunto al livello dell'Unione del sistema EU CSW-CERTEX.
3. Entro il 31 dicembre 2027, e successivamente ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. Tale relazione include:
 - a) una panoramica delle formalità non doganali dell'Unione incluse nella legislazione dell'Unione e nelle proposte legislative della Commissione;
 - b) una panoramica dettagliata dei progressi compiuti da ciascuno Stato membro per quanto riguarda il rispettivo ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane in relazione all'attuazione del presente regolamento; e
 - c) una panoramica dettagliata dei progressi generali per quanto riguarda l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane in relazione al programma di lavoro di cui all'articolo 19.

Entro il 31 dicembre 2027, e successivamente ogni tre anni, la relazione di cui al primo comma contiene anche informazioni sul monitoraggio e sulla valutazione effettuati rispettivamente a norma dei paragrafi 1 e 2, compreso l'impatto sugli operatori economici e, in particolare, sulle piccole e medie imprese.

4. Gli Stati membri forniscono, su richiesta della Commissione, le informazioni relative all'attuazione del presente regolamento necessarie per la relazione di cui al paragrafo 3.

Capo VI

Procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione, modifiche del regolamento (UE) n. 952/2013 e disposizioni finali

Articolo 21

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafi 6 e 7, all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal 12 dicembre 2022.
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafi 6 e 7, all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 6 e 7, dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 22

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dal regolamento (UE) n. 952/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 23

Modifiche del regolamento (UE) n. 952/2013

Il regolamento (UE) n. 952/2013 è così modificato:

1) all'articolo 5, punto 2, è aggiunta la lettera seguente:

«e) il regolamento 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e le disposizioni integrative o di attuazione;

(*) Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1).»;

2) all'articolo 163, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«I documenti di accompagnamento per le formalità non doganali dell'Unione applicabili di cui all'allegato del regolamento (UE) 2022/2399 si considerano in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali al momento della presentazione della dichiarazione doganale, a condizione che tali autorità siano in grado di ottenere i dati necessari dai corrispondenti sistemi non doganali dell'Unione tramite il sistema di scambio dei certificati nell'ambito dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento.».

Articolo 24

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), l'articolo 11, l'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 14 e l'articolo 15, paragrafi 1 e 2, si applicano a decorrere dal 13 dicembre 2031.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 23 novembre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK

ALLEGATO

Parte A

Formalità non doganali dell'Unione e sistemi non doganali obbligatori dell'Unione

| Formalità non doganale dell'Unione | Acronimo | Sistema non doganale dell'Unione | Normativa pertinente dell'Unione | Data di applicazione |
|---|----------|--|---|----------------------|
| Documento sanitario comune di entrata per gli animali | DSCE-A | TRACES | Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ | 3 marzo 2025 |
| Documento sanitario comune di entrata per i prodotti | DSCE-P | TRACES | Regolamento (UE) 2017/625 | 3 marzo 2025 |
| Documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale | DSCE-D | TRACES | Regolamento (UE) 2017/625 | 3 marzo 2025 |
| Documento sanitario comune di entrata per le piante e i prodotti vegetali | DSCE-PP | TRACES | Regolamento (UE) 2017/625 | 3 marzo 2025 |
| Certificato di ispezione | CDI | TRACES | Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ | 3 marzo 2025 |
| Licenza per le sostanze che riducono lo strato di ozono | ODS | Sistema di licenze ODS 2 | Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ | 3 marzo 2025 |
| Gas fluorurati a effetto serra | F-GAS | Portale F-Gas e sistema di licenze HFC | Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ | 3 marzo 2025 |
| Licenza di importazione per i beni culturali | LDI-BC | TRACES | Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ | 3 marzo 2025 |
| Dichiarazione dell'importatore per i beni culturali | DDI-BC | TRACES | Regolamento (UE) 2019/880 | 3 marzo 2025 |
| Descrizione generale dei beni culturali | DG-BC | TRACES | Regolamento (UE) 2019/880 | 3 marzo 2025 |

- (¹) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
- (²) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
- (³) Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).
- (⁴) Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).
- (⁵) Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 1).

Parte B

Formalità non doganali dell'Unione e sistemi non doganali volontari dell'Unione nei casi in cui l'uso del sistema EU CSW-CERTEX sia previsto dalla normativa dell'Unione

| Formalità non doganale dell'Unione | Acronimo | Sistema non doganale dell'Unione | Pertinente normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale | Termine per il collegamento |
|---|----------|---|--|-----------------------------|
| Licenza di importazione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale | FLEGT | TRACES | Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio (¹) | 3 marzo 2025 |
| Regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso | DuES | Sistema di rilascio di licenze elettroniche | Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (²) | 3 marzo 2025 |
| Certificato per il commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione | CITES | TRACES | Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (³) | 1° ottobre 2025 |
| Sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato | ICSMS | ICSMS | Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁴) | 16 dicembre 2025 |

(¹) Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1).

(²) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).

(³) Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

(⁴) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

REGOLAMENTO (UE) 2022/2400 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 novembre 2022
recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ relativo agli inquinanti organici persistenti attua a livello dell'Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione»), approvata a nome della Comunità con decisione 2006/507/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, approvato a nome della Comunità con decisione 2004/259/CE del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (2) Alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 al 15 maggio 2015, è stato convenuto di inserire il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri («pentaclorofenolo») nell'allegato A della convenzione. Alla nona riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 29 aprile al 10 maggio 2019, è stato convenuto di inserire il dicofol e l'acido perfluorottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati nell'allegato A della convenzione. Alla decima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 6 al 17 giugno 2022, è stato convenuto di inserire l'acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), i suoi sali e composti a esso correlati nell'allegato A della convenzione. Alla luce di tali modifiche della convenzione e al fine di garantire che i rifiuti contenenti tali sostanze siano gestiti conformemente alle disposizioni della convenzione, è necessario modificare anche gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 includendo il pentaclorofenolo, il dicofol e il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati come pure il PFHxS, i suoi sali e composti a esso correlati negli allegati e indicando i rispettivi limiti di concentrazione.

⁽¹⁾ GU C 152 del 6.4.2022, pag. 197.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 ottobre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

⁽⁴⁾ Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35).

- (3) Il pentaclorofenolo era stato precedentemente inserito negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ dal regolamento (UE) 2019/636 della Commissione ⁽⁷⁾, con un valore per l'allegato IV di 100 mg/kg e un valore per l'allegato V di 1 000 mg/kg. Il regolamento (UE) 2019/1021, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 850/2004, ha involontariamente omissso il pentaclorofenolo. È pertanto necessario modificare gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 per includervi il pentaclorofenolo.
- (4) Gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 contengono già limiti di concentrazione per le seguenti sostanze o gruppi di sostanze: a) la somma delle concentrazioni di tetrabromodifenilietere, pentabromodifenilietere, esabromodifenilietere, eptabromodifenilietere e decabromodifenilietere (ad eccezione di quest'ultimo, che non figura nell'allegato V di detto regolamento); b) esabromociclododecano; c) alcani, C₁₀-C₁₃, cloro (paraffine clorate a catena corta) (SCCP); e d) dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF). A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno modificare i limiti di concentrazione di cui all'allegato IV per tali sostanze al fine di adeguare i valori limite al progresso scientifico e tecnico. Per coerenza con l'elenco degli eteri di difenile polibromurato (PBDE) di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021, la sostanza decabromodifenilietere dovrebbe essere inclusa tra i PBDE elencati nella terza colonna dell'allegato V di tale regolamento.
- (5) Al fine di consentire agli Stati membri di raccogliere dati sulla quantità effettiva di PCDD/PCDF e di policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB) nelle ceneri e nella fuliggine provenienti dalle abitazioni private, nonché nelle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia, e di concedere agli Stati membri il tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per attuare il regolamento (UE) 2019/1021, il limite di concentrazione modificato per la somma di PCDD/PCDF e dl-PCB dovrebbe applicarsi, per quanto riguarda le ceneri e la fuliggine provenienti dalle abitazioni private e le ceneri volanti provenienti da unità a biomassa, in una fase successiva dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Al fine di consentire l'elaborazione di politiche adeguate per la raccolta e il trattamento di tali ceneri e fuliggine e di sostenere il riesame di cui all'allegato IV e il monitoraggio dell'attuazione a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1021, gli Stati membri dovrebbero raccogliere informazioni sulla presenza di PCDD/PCDF e dl-PCB nelle ceneri e nella fuliggine provenienti dalle abitazioni private e nelle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia. Tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili entro il 1° luglio 2026.
- (6) Per quanto riguarda i PBDE elencati nel regolamento (UE) 2019/1021, il limite di concentrazione per la somma di tali sostanze nei rifiuti dovrebbe essere fissato a 500 mg/kg. Tenendo debitamente conto del calo delle concentrazioni di PBDE in alcuni rifiuti, derivante dalle attuali limitazioni all'immissione sul mercato e all'uso di PBDE, e alla luce della possibile evoluzione dei pertinenti metodi di cernita e di analisi, il valore limite dovrebbe essere abbassato a 350 mg/kg 3 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e a 200 mg/kg 5 anni dopo la sua entrata in vigore.
- (7) Considerando che un sottogruppo di 12 congeneri di PCB, vale a dire PCB-77, PCB-81, PCB-105, PCB-114, PCB-118, PCB-123, PCB-126, PCB-156, PCB-157, PCB-167, PCB-169 e PCB 189, noti come dl-PCB, possiede proprietà tossicologiche molto simili a quelle dei PCDD/PCDF e per tenere conto dell'effetto aggregato di tutti i composti diossina-simili elencati nel regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno includere i dl-PCB nella voce esistente per il gruppo di sostanze dei PCDD/PCDF negli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021. Anche l'elenco dei valori del fattore di tossicità equivalente di cui all'allegato V, parte 2, di detto regolamento dovrebbe essere modificato per introdurre i corrispondenti valori per i singoli congeneri di dl-PCB.
- (8) I limiti di concentrazione proposti negli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 sono stati stabiliti applicando la stessa metodologia utilizzata per determinare i limiti di concentrazione nelle precedenti modifiche degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004. I limiti di concentrazione proposti dovrebbero basarsi sul principio di precauzione sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dovrebbero mirare a eliminare, ove possibile, il rilascio degli inquinanti organici persistenti nell'ambiente, al fine di raggiungere l'obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente associato alla distruzione o alla trasformazione irreversibile delle sostanze in questione. Tali limiti dovrebbero inoltre tenere conto dell'obiettivo politico più ampio di realizzare l'obiettivo «inquinamento zero» per un ambiente privo di sostanze tossiche, aumentare il riciclaggio, ridurre le emissioni di gas a effetto serra, sviluppare cicli di materiali non tossici e realizzare un'economia circolare non tossica, sancito dalla comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo».

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 109 del 24.4.2019, pag. 6).

- (9) I limiti di concentrazione di cui agli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 dovrebbero essere coerenti e contribuire all'attuazione della comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili — Verso un ambiente privo di sostanze tossiche».
- (10) Al fine di garantire una migliore tracciabilità e un trattamento efficace dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti, nonché di evitare incoerenze nel diritto dell'Unione, è necessario assicurare la coerenza tra le disposizioni relative ai rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti originariamente contenute nel regolamento (CE) n. 850/2004, ora abrogato dal regolamento (UE) 2019/1021, e quelle stabilite in seguito. La Commissione dovrebbe pertanto valutare se sia opportuno che i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti che superano i limiti di concentrazione specificati nell'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021 debbano essere classificati come pericolosi e presentare, se del caso, una proposta legislativa volta a modificare di conseguenza la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁾ o una proposta volta a modificare la decisione 2000/532/CE della Commissione⁽⁹⁾, o entrambe.
- (11) In base agli obiettivi della strategia per il settore tessile, definiti nella comunicazione della Commissione del 30 marzo 2022 dal titolo «Strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari», i prodotti tessili immessi sul mercato dell'Unione dovrebbero essere in larga misura costituiti da fibre riciclate prive di sostanze pericolose. Per garantire che i prodotti tessili riciclati non contengano fin dall'inizio sostanze chimiche pericolose come il PFOA, è necessario rendere più rigorosi i valori limite per il PFOA, i suoi sali e i composti ad esso correlati nei rifiuti, in quanto la loro presenza potrebbe avere un impatto sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti tessili. È pertanto opportuno che la Commissione riesami il limite di concentrazione al fine di abbassarlo, ove ciò sia possibile in linea con il progresso scientifico e tecnico.
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021.
- (13) È opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire alle imprese e alle autorità competenti di adeguarsi alle nuove prescrizioni,
- (14) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la protezione dell'ambiente e della salute umana dagli inquinanti organici persistenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo degli effetti transfrontalieri di tali inquinanti, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/1021 è così modificato:

- 1) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 21 bis

Disposizioni transitorie

1. Il valore di 10 µg/kg si applica alle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia contenenti o contaminate da dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB) quali elencati nell'allegato IV fino al 30 dicembre 2023. Il valore di 5 µg/kg di cui all'allegato IV si applica alle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia a partire dal 31 dicembre 2023.

⁽⁸⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁽⁹⁾ Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

2. Il valore di 15 µg/kg continua ad applicarsi alle ceneri e alla fuliggine provenienti dalle abitazioni private contenenti o contaminate da dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) quali elencati nell'allegato IV fino al 31 dicembre 2024. Per le ceneri e la fuliggine provenienti da abitazioni private contenenti o contaminate da dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB), il valore di 5 µg/kg di cui all'allegato IV si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.»;

2) gli allegati IV e V sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La Commissione valuta se sia opportuno modificare la direttiva 2008/98/CE o la decisione 2000/532/CE, o entrambe, per riconoscere che i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti che superano i limiti di concentrazione indicati nell'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021 devono essere classificati come pericolosi e, se del caso, sulla base di tale valutazione ed entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare una proposta legislativa per modificare di conseguenza la direttiva 2008/98/CE o una proposta per modificare la decisione 2000/532/CE, o entrambe.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 10 giugno 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 23 novembre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK

ALLEGATO

Gli allegati IV e V sono così modificati:

1) l'allegato IV è così modificato:

a) nella tabella sono aggiunte le righe seguenti:

| | | | |
|---|------------------|-------------------|--|
| «Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri | 87-86-5 e altri | 201-778-6 e altri | 100 mg/kg |
| Dicofol | 115-32-2 | 204-082-0 | 50 mg/kg |
| Acido perfluorooottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati di cui all'allegato I | 335-67-1 e altri | 206-397-9 e altri | 1 mg/kg (PFOA e suoi sali), 40 mg/kg (somma dei composti correlati al PFOA). La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassare tale valore, ove ciò sia possibile in linea con il progresso scientifico e tecnico, entro il 30 dicembre 2027. |
| Acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati | 355-46-4 e altri | 355-46-4 e altri | 1 mg/kg (PFHxS e suoi sali), 40 mg/kg (somma dei composti correlati al PFHxS). La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassare tale valore, ove ciò sia possibile in linea con il progresso scientifico e tecnico, entro il 30 dicembre 2027.»; |

b) la riga per le sostanze Alcani C₁₀-C₁₃, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP) è sostituita dalla riga seguente:

| | | | |
|--|------------|-----------|--|
| «Alcani C ₁₀ -C ₁₃ , cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP) | 85535-84-8 | 287-476-5 | 1 500 mg/kg La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassarlo entro il 30 dicembre 2027.»; |
|--|------------|-----------|--|

- c) le righe per le sostanze Tetrabromodifenil etero $C_{12}H_6Br_4O$, Pentabromodifenil etero $C_{12}H_5Br_5O$, Esabromodifenil etero $C_{12}H_4Br_6O$, Eptabromodifenil etero $C_{12}H_3Br_7O$ e Decabromodifenil etero $C_{12}Br_{10}O$ sono sostituite dalle righe seguenti:

| | | | |
|--|-----------------------|----------------------|--|
| «Tetrabromodifenil etero $C_{12}H_6Br_4O$ | 40088-47-9 e altri | 254-787-2 e altri | Somma delle concentrazioni di tetrabromodifenil etero $C_{12}H_6Br_4O$, pentabromodifenil etero $C_{12}H_5Br_5O$, esabromodifenil etero $C_{12}H_4Br_6O$, eptabromodifenil etero $C_{12}H_3Br_7O$ and decabromodifenil etero $C_{12}Br_{10}O$: a) fino al 29 dicembre 2027, 500 mg/kg; b) a decorrere dal 30 dicembre 2025 fino al 28 dicembre 2027, 350 mg/kg o, se superiore, la somma della concentrazione di tali sostanze, quando sono presenti in miscele o articoli, come indicato nell'allegato I, quarta colonna, punto 2, per le sostanze tetrabromodifenil etero, pentabromodifenil etero, esabromodifenil etero, eptabromodifenil etero e decabromodifenil etero; c) a decorrere dal 30 dicembre 2027, 200 mg/kg o, se superiore, la somma della concentrazione di tali sostanze, quando sono presenti in miscele o articoli, come indicato nell'allegato I, quarta colonna, punto 2, per le sostanze tetrabromodifenil etero, pentabromodifenil etero, esabromodifenil etero, eptabromodifenil etero e decabromodifenil etero.»; |
| Pentabromodifenil etero $C_{12}H_5Br_5O$ | 32534-81-9 e altri | 251-084-2 e altri | |
| Esabromodifenil etero $C_{12}H_4Br_6O$ | 36483-60-0 e altri | 253-058-6 e altri | |
| Eptabromodifenil etero $C_{12}H_3Br_7O$ | 68928-80-3 e altri | 273-031-2 e altri | |
| Bis (pentabromofenile) (decabromodifenil etero; decaBDE) $C_{12}Br_{10}O$ | 1163-19-5 e altri | 214-604-9 e altri | |

- d) la riga relativa alle sostanze dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) è sostituita dalla seguente:

| | | | |
|---|--|--|--|
| «Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) e policlorobifenili diossinasi (dl-PCB) | | | 5 µg/kg ⁽¹⁾ La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassare tale valore, ove ciò sia possibile in linea con il progresso scientifico e tecnico, entro il 30 dicembre 2027. |
|---|--|--|--|

⁽¹⁾ Il limite è calcolato come la somma di PCDD, PCDF e dl-PCB in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF) di cui alla parte 2, terzo comma, della tabella dell'allegato V.»;

- e) la riga relativa alla sostanza esabromociclododecano è sostituita dalla seguente:

| | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|--|
| «Esabromociclododecano ⁽¹⁾ | 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 | 247-148-4 221-69-5-9 | 500 mg/kg La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassarlo a un valore non superiore a 200 mg/kg entro il 30 dicembre 2027. |
|---------------------------------------|--|----------------------|--|

⁽¹⁾ Per "esabromociclododecano" si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano.»;

2) l'allegato V, parte 2, è così modificato:

a) al secondo comma, la prima colonna della tabella, intitolata «Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE», è così modificata:

i) è inserito il testo seguente dopo «10.01 Rifiuti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19):»:

«10 01 03: ceneri leggere di torba e di legno non trattato»;

ii) è inserito il testo seguente dopo «17 05 03* Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose»:

«17 05 04: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03»;

iii) è inserito il testo seguente dopo «19 04 03* Fase solida non vetrificata»:

«20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01: frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 41: rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera»;

b) al secondo comma, la seconda colonna della tabella intitolata «Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV» è così modificata:

i) il testo «Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati: 5 mg/kg;» è sostituito dal testo seguente:

«Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB): 5 mg/kg;»;

ii) il testo «Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere ($C_{12}H_6Br_4O$), pentabromodifeniletere ($C_{12}H_5Br_5O$), esabromodifeniletere ($C_{12}H_4Br_6O$), eptabromodifeniletere ($C_{12}H_3Br_7O$): 10 000 mg/kg;» è sostituito dal testo seguente:

«Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere ($C_{12}H_6Br_4O$), pentabromodifeniletere ($C_{12}H_5Br_5O$), esabromodifeniletere ($C_{12}H_4Br_6O$), eptabromodifeniletere ($C_{12}H_3Br_7O$) e decabromodifeniletere ($C_{12}Br_{10}O$): 10 000 mg/kg;»;

iii) è aggiunto il testo seguente dopo «Toxafene: 5 000 mg/kg.»:

«Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri: 1 000 mg/kg;

Dicofol: 5 000 mg/kg;

Acido perfluorooctanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati: 50 mg/kg (PFOA e suoi sali), 2 000 mg/kg (composti correlati al PFOA);

Acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati:

50 mg/kg (PFHxS e suoi sali), 2 000 mg/kg (composti correlati al PFHxS).»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il valore limite di concentrazione massima di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) e di policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB) è calcolato in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito:

Fattori di tossicità equivalente (TEF) per PCDD, PCDF e dl-PCB

| PCDD | TEF |
|---------------------|------|
| 2,3,7,8-TeCDD | 1 |
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 1 |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 |

| | |
|---------------------|-----------|
| OCDD | 0,0003 |
| PCDF | TEF |
| 2,3,7,8-TeCDF | 0,1 |
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,03 |
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,3 |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 |
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 |
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 |
| OCDF | 0,0003 |
| dl-PCBs | TEF |
| PCB 77 | 0,0001 |
| PCB 81 | 0,0003 |
| PCB 105 | 0,00003 |
| PCB 114 | 0,00003 |
| PCB 118 | 0,00003 |
| PCB 123 | 0,00003 |
| PCB 126 | 0,1 |
| PCB 169 | 0,03 |
| PCB 156 | 0,00003 |
| PCB 157 | 0,00003 |
| PCB 167 | 0,00003 |
| PCB 189 | 0,00003». |

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2401 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2022

che attua l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1183/2005.
- (2) A seguito a un riesame delle misure restrittive autonome di cui all'articolo 2 *ter* del regolamento (CE) n. 1183/2005, è opportuno modificare le motivazioni relative ad alcune persone inserite nell'elenco di cui all'allegato I *bis* del regolamento (CE) n. 1183/2005.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I *bis* del regolamento (CE) n. 1183/2005 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 193 del 23.7.2005, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
V. RAKUŠAN

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 *ter*

A. Persone

| | Nome | Informazioni identificative | Motivi dell'inserimento nell'elenco | Data di inserimento nell'elenco |
|---|---------------------|--|--|---------------------------------|
| 1 | Ilunga KAMPETE | <p>alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; Hugues Raston Ilunga Kampete.</p> <p>Data di nascita: 24.11.1964</p> <p>Luogo di nascita: Lubumbashi (RDC).</p> <p>Cittadinanza: congolese (RDC)</p> <p>Numero della carta d'identità militare: 1-64-86-22311-29</p> <p>Indirizzo: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/Ngaliema, RDC.</p> <p>Genere: maschile</p> | <p>In qualità di comandante della guardia repubblicana (GR) fino all'aprile 2020, Ilunga Kampete era responsabile delle unità della GR schierate sul terreno e coinvolte nell'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa.</p> <p>Era inoltre responsabile della repressione e della violazione dei diritti umani commesse dagli agenti della GR, come la violenta repressione di un raduno dell'opposizione a Lubumbashi nel dicembre 2018.</p> <p>Dal luglio 2020 è stato un soldato di alto livello, in qualità di tenente generale delle forze armate congolese (FARDC) e comandante della base militare di Kitona nella provincia del Congo centrale. In virtù delle sue funzioni, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC.</p> <p>Ilunga Kampete è stato pertanto coinvolto nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.</p> | 12.12.2016 |
| 2 | Gabriel AMISI KUMBA | <p>alias Gabriel Amisi Nkumba; "Tango Fort"; "Tango Four"</p> <p>Data di nascita: 28.5.1964</p> <p>Luogo di nascita: Malela, (RDC)</p> <p>Cittadinanza: congolese (RDC)</p> <p>Numero della carta d'identità militare: 1-64-87-77512-30</p> <p>Indirizzo: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/Ngaliema, RDC</p> <p>Genere: maschile</p> | <p>Ex comandante della prima zona di difesa delle forze armate congolese (FARDC) che hanno preso parte all'uso sproporzionato della forza e alla repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa.</p> <p>Gabriel Amisi Kumba è stato vicecapo di stato maggiore delle FARDC responsabile delle operazioni e dell'intelligence dal luglio 2018 al luglio 2020.</p> <p>Da allora, esercita le funzioni di ispettore generale delle FARDC. Dato l'alto livello delle sue funzioni, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC.</p> <p>Gabriel Amisi Kumba è stato pertanto coinvolto nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.</p> | 12.12.2016 |

| | Nome | Informazioni identificative | Motivi dell'inserimento nell'elenco | Data di inserimento nell'elenco |
|---|------------------|---|--|---------------------------------|
| 3 | Célestin KANYAMA | <p>alias Kanyama Tshisiku Celestin; Kanyama Celestin Cishiku Antoine; Kanyama Cishiku Bilolo Célestin; "Esprit de mort"</p> <p>Data di nascita: 4.10.1960</p> <p>Luogo di nascita: Kananga (RDC)</p> <p>Cittadinanza: congolese (RDC)</p> <p>N. di passaporto (RDC): OB0637580 (valido dal 20.5.2014 al 19.5.2019)</p> <p>Ha ottenuto il visto Schengen numero 011 518403, rilasciato il 2.7.2016</p> <p>Indirizzo: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, RDC</p> <p>Genere: maschile</p> | <p>In qualità di commissario della polizia nazionale congolese (PNC), Célestin Kanyama si è reso responsabile dell'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa.</p> <p>Nel luglio 2017 Célestin Kanyama è stato nominato direttore generale delle scuole di formazione della PNC.</p> <p>Nell'ottobre 2018, mentre ricopriva tale funzione, alcuni giornalisti hanno subito intimidazioni e sono stati privati della libertà da parte di funzionari di polizia dopo la pubblicazione di una serie di articoli riguardanti l'appropriazione indebita di razioni degli allievi di polizia e il ruolo svolto da Célestin Kanyama in tali eventi.</p> <p>Dato il suo ruolo di funzionario di alto livello della PNC, che ancora ricopre, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalla PNC. Célestin Kanyama è stato pertanto coinvolto nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.</p> | 12.12.2016 |
| 4 | John NUMBI | <p>alias John Numbi Banza Tambo; John Numbi Banza Ntambo; Tambo Numbi</p> <p>Data di nascita: 16.8.1962</p> <p>Luogo di nascita: Jadotville-Likasi-Kolwezi (RDC)</p> <p>Cittadinanza: congolese (RDC)</p> <p>Indirizzo: 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, RDC</p> <p>Genere: maschile</p> | <p>Dal luglio 2018 al luglio 2020 John Numbi è stato ispettore generale delle Forze armate congolese (FARDC). Dato il suo ruolo, è responsabile delle violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC da luglio 2018 a luglio 2020, quali la violenza sproporzionata nei confronti di minatori illegali nel giugno-luglio 2019 da parte di truppe delle FARDC sotto la sua diretta autorità.</p> <p>John Numbi è stato pertanto coinvolto nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.</p> <p>Fino all'inizio del 2021 John Numbi ha mantenuto una posizione di influenza nelle FARDC, in particolare nel Katanga, dove sono state segnalate gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC.</p> <p>John Numbi continua a rappresentare una minaccia per la situazione dei diritti umani nella RDC, in particolare nel Katanga.</p> | 12.12.2016 |

| | Nome | Informazioni identificative | Motivi dell'inserimento nell'elenco | Data di inserimento nell'elenco |
|---|--------------------|--|--|---------------------------------|
| 5 | Evariste BOSHAB | <p>alias Evariste Boshab Mabub Ma Bileng.</p> <p>Data di nascita: 12.1.1956</p> <p>Luogo di nascita: Tete Kalamba (RDC)</p> <p>Cittadinanza: congolese (RDC)</p> <p>Passaporto diplomatico n.: DP000003 (valido dal 21.12.2015 al 20.12.2020)</p> <p>Visto Schengen scaduto il 5.1.2017</p> <p>Indirizzo: 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, RDC</p> <p>Genere: maschile</p> | <p>Nella sua veste di vice primo ministro e ministro dell'interno e della sicurezza dal dicembre 2014 al dicembre 2016, Evariste Boshab era ufficialmente responsabile della polizia e dei servizi di sicurezza e coordinava il lavoro dei governatori provinciali. In tale veste, è stato responsabile degli arresti di attivisti e membri dell'opposizione, nonché dell'uso sproporzionato della forza, anche nel periodo settembre 2016-dicembre 2016, in risposta alle manifestazioni a Kinshasa, che hanno portato all'uccisione e al ferimento di un elevato numero di civili da parte dei servizi di sicurezza.</p> <p>Evariste Boshab è stato pertanto coinvolto nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.</p> <p>Evariste Boshab ha anche partecipato alla strumentalizzazione e all'aggravamento della crisi nella regione del Kasai, in cui mantiene una posizione di influenza segnatamente da quando è diventato senatore del Kasai dal marzo 2019.</p> | 29.5.2017 |
| 6 | Alex KANDE MUPOMPA | <p>alias Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa</p> <p>Data di nascita: 23.9.1950</p> <p>Luogo di nascita: Kananga (RDC)</p> <p>Cittadinanza: congolese (RDC) e belga</p> <p>N. di passaporto (RDC): OP0024910 (valido dal 21.3.2016 al 20.3.2021)</p> <p>Indirizzi: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgio</p> <p>1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, RDC.</p> <p>Genere: maschile</p> | <p>In qualità di governatore del Kasai Centrale fino all'ottobre 2017, Alex Kande Mupompa è stato responsabile dell'uso sproporzionato della forza, della repressione violenta e delle esecuzioni extragiudiziali commesse dall'agosto 2016 dalle forze di sicurezza e dalla polizia nazionale congolese (PNC) nel Kasai Centrale, comprese le uccisioni perpetrate nel territorio di Dibaya nel febbraio 2017.</p> <p>Alex Kande Mupompa è stato pertanto coinvolto nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.</p> <p>Alex Kande Mupompa ha inoltre partecipato alla strumentalizzazione e all'aggravamento della crisi nella regione del Kasai, di cui è stato un rappresentante fino all'ottobre 2019 e in cui mantiene una posizione di influenza mediante il <i>Congrès des alliés pour l'action au Congo</i> (CAAC), che fa parte del governo provinciale del Kasai.</p> | 29.5.2017 |

| | Nome | Informazioni identificative | Motivi dell'inserimento nell'elenco | Data di inserimento nell'elenco |
|---|---------------------------|--|--|---------------------------------|
| 7 | Éric RUHORIMBERE | alias Éric Ruhorimbere Ruhanga; "Tango Two"; "Tango Deux" Data di nascita: 16.7.1969 Luogo di nascita: Minembwe (RDC) Cittadinanza: congolese (RDC) Numero della carta d'identità militare: 1-69-09-51400-64 N. di passaporto (RDC): OB0814241 Indirizzo: Mbujimayi, Kasai Province, RDC Genere: maschile | In qualità di vicecomandante della 21 ^a regione militare dal settembre 2014 al luglio 2018, Éric Ruhorimbere è stato responsabile dell'uso sproporzionato della forza e delle esecuzioni extragiudiziali commesse dalle forze armate congolese (FARDC), in particolare nei confronti della milizia Nsapu e contro donne e minori. Dal luglio 2018 Éric Ruhorimbere è stato comandante del settore operativo Nord Equateur. Dato il suo ruolo, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC. Éric Ruhorimbere è stato pertanto coinvolto nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC. | 29.5.2017 |
| 8 | Emmanuel Ramazani SHADARY | alias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary Data di nascita: 29.11.1960 Luogo di nascita: Kasongo (RDC) Cittadinanza: congolese (RDC) Indirizzo: 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, RDC Genere: maschile | In qualità di vice primo ministro e ministro dell'interno e della sicurezza fino al febbraio 2018, Emmanuel Ramazani Shadary era ufficialmente responsabile della polizia e dei servizi di sicurezza, nonché del coordinamento del lavoro dei governatori provinciali. In tale veste, è stato responsabile degli arresti di attivisti e membri dell'opposizione nonché dell'uso sproporzionato della forza, come le violente misure repressive nei confronti dei membri del movimento Bundu Dia Kongo (BDK) nel Congo centrale, la repressione a Kinshasa dal gennaio al febbraio 2017 e l'uso sproporzionato della forza e la repressione violenta nelle province del Kasai. In detta veste, Emmanuel Ramazani Shadary è stato pertanto coinvolto nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC. Dal febbraio 2018 Emmanuel Ramazani Shadary è segretario permanente del <i>Parti du peuple pour la reconstruction et le développement</i> (PPRD), che fino al dicembre 2020 è stato il principale partito della coalizione guidata dall'ex presidente Joseph Kabila. In tale veste, nel luglio 2022 ha dichiarato che il PPRD era pronto a partecipare alle elezioni presidenziali nel 2023. | 29.5.2017 |

| | Nome | Informazioni identificative | Motivi dell'inserimento nell'elenco | Data di inserimento nell'elenco |
|---|---------------|---|--|---------------------------------|
| 9 | Kalev MUTONDO | <p>alias Kalev Katanga Mutondo; Kalev Motono; Kalev Mutundo; Kalev Mutoid; Kalev Mutombo; Kalev Mutond; Kalev Mutondo Katanga; Kalev Mutund</p> <p>Data di nascita: 3.3.1957</p> <p>Cittadinanza: congolese (RDC)</p> <p>N. di passaporto (RDC): DB0004470 (valido dall'8.6.2012 al 7.6.2017)</p> <p>Indirizzo: 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, RDC</p> <p>Genere: maschile</p> | <p>In qualità di capo del servizio di intelligence nazionale (ANR) fino al febbraio 2019, Kalev Mutondo è stato coinvolto nell'arresto arbitrario, nella detenzione e nei maltrattamenti inflitti a membri dell'opposizione, attivisti della società civile e altre persone, e tali azioni sono a lui imputabili.</p> <p>Kalev Mutondo è stato pertanto coinvolto nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.</p> <p>Nel maggio 2019 ha firmato una dichiarazione di fedeltà passata e futura a Joseph Kabila, al quale rimane legato.</p> <p>Fino all'inizio del 2021 Kalev Mutondo ha esercitato un elevato grado di influenza politica, nel suo ruolo di "consigliere politico" del primo ministro della RDC.</p> <p>Si presume che egli eserciti ancora un'influenza su alcune parti delle forze di sicurezza.</p> | 29.5.2017 |

B. Entità»

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2402 DELLA COMMISSIONE**del 16 agosto 2022****recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2017/1018 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 11, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le versioni in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, greca, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese e tedesca del regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione ⁽²⁾ contengono un errore all'articolo 6, paragrafo 2, lettera g), punto iii), per quanto riguarda la specifica informazione che gli operatori devono comunicare a norma della disposizione in questione.
- (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, greca, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese e tedesca del regolamento delegato (UE) 2017/1018. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2017/1018, il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii) disposizioni interne per i controlli sul personale, che comprendano i controlli sulle negoziazioni personali;».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi (GU L 155 del 17.6.2017, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2403 DELLA COMMISSIONE**del 16 agosto 2022****recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 5, l'articolo 36, paragrafo 5, e l'articolo 39, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le versioni in lingua bulgara, ceca, croata, danese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, svedese, tedesca e ungherese del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione⁽²⁾ contengono un errore all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto iii), terzo trattino, per quanto riguarda la specifica informazione che gli operatori devono notificare a norma della disposizione in questione.
- (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua bulgara, ceca, croata, danese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, svedese, tedesca e ungherese del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014, il terzo trattino è sostituito dal seguente: «—il codice di condotta interno, inclusi i controlli sulle negoziazioni personali.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2022

*Per la Commissione**La presidente*

Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 1).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2404 DELLA COMMISSIONE**del 14 settembre 2022****che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per le indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e che abroga la direttiva 92/70/CEE della Commissione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 5, secondo comma, e l'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce le norme di base in materia di sanità delle piante nell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento gli Stati membri, quando richiedono l'istituzione di una nuova zona protetta, sono tenuti a includere i risultati delle indagini effettuate almeno nei tre anni precedenti da cui risulti l'assenza, nel territorio interessato, dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta («organismo nocivo»).
- (3) A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, gli Stati membri sono tenuti a effettuare indagini annuali su ciascuna zona protetta per quanto riguarda gli organismi nocivi e a riferirne ogni anno i risultati alla Commissione e agli altri Stati membri.
- (4) Le norme relative alla preparazione delle indagini dovrebbero comprendere prescrizioni relative alla presa in considerazione della biologia dell'organismo nocivo e delle piante ospiti in questione e all'adeguatezza del calendario delle indagini per la rilevazione dell'organismo nocivo. Tali elementi sono importanti affinché la preparazione sia completa e adatta all'indagine in questione.
- (5) Per garantire la completezza, l'efficacia e l'efficienza dell'indagine, il relativo contenuto dovrebbe comprendere mappe contenenti indicazioni e una descrizione dell'area sottoposta a indagine, degli esami, del campionamento e delle prove, delle popolazioni bersaglio, dei metodi di rilevazione e dei fattori di rischio.
- (6) Le indagini dovrebbero essere effettuate anche in una zona cuscinetto che circonda la zona protetta ed essere più intensive rispetto a quelle effettuate nella zona protetta poiché l'organismo nocivo non è vietato nella zona cuscinetto e in tale zona non sono applicabili misure per contrastarlo. Ciò è necessario per confermare l'assenza dell'organismo nocivo dalla zona cuscinetto e conservare meglio lo status di indenne dall'organismo nocivo della zona protetta. Ciò è anche in linea con le norme internazionali per le misure fitosanitarie applicabili all'istituzione di aree indenni da organismi nocivi ⁽²⁾, utilizzate per l'istituzione delle zone protette a norma del diritto dell'Unione. Tali norme internazionali impongono l'istituzione di zone cuscinetto per la definizione e il mantenimento di aree indenni da organismi nocivi qualora l'isolamento geografico non sia ritenuto adeguato per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo in tali aree o la relativa reinfestazione, o laddove non vi siano altri mezzi per impedire lo spostamento dell'organismo nocivo in tali aree.
- (7) Per gli stessi motivi le indagini effettuate nelle fasce interne della zona protetta, lungo il confine della zona protetta, dovrebbero essere più intense rispetto a quelle effettuate nel resto della zona protetta.

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ ISPM 4 *Requirements for the establishment of pest free areas* (Requisiti per l'istituzione di aree indenni da organismi nocivi) e ISPM 26 *Establishment of pest free areas for fruit flies (Tephritidae)* (Istituzione di aree indenni da organismi nocivi in relazione alle mosche della frutta [Tephritidae]).

- (8) Affinché il contenuto delle indagini sia uniforme, è opportuno stabilire un modello per la comunicazione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito il formato e le istruzioni per le relazioni annuali sui risultati delle indagini nelle zone in cui non è nota la presenza degli organismi nocivi. Al fine di adottare un approccio armonizzato per la comunicazione dei risultati delle indagini nell'Unione è opportuno adottare un formato analogo per la comunicazione dei risultati delle indagini nelle zone protette, tenendo conto degli elementi specifici di tali indagini.
- (9) Anche la direttiva 92/70/CEE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette. Poiché tale direttiva è stata adottata a norma dei precedenti atti giuridici dell'Unione in materia di sanità delle piante, essa è ormai obsoleta e dovrebbe essere abrogata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per:

- a) le indagini per l'istituzione di una nuova zona protetta a norma dell'articolo 32, paragrafo 3 o 6, del regolamento (UE) 2016/2031; e
- b) la preparazione e il contenuto delle indagini annuali a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- a) «zona cuscinetto»: un'area che circonda una zona protetta per ridurre al minimo la probabilità di introduzione e diffusione dell'organismo nocivo nella zona protetta;
- b) «fascia interna»: un'area all'interno di una zona protetta, di larghezza equivalente alla larghezza della zona cuscinetto, che circonda la zona protetta sul lato interno lungo il suo confine esterno;
- c) «indagine»: un'indagine a fini di rilevazione dell'organismo nocivo in una zona protetta e, ove opportuno, in una zona cuscinetto;
- d) «area delimitata»: un'area delimitata a seguito della rilevazione della presenza dell'organismo nocivo in una zona protetta, come descritto all'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031;
- e) «indagine su base statistica»: un'indagine effettuata sulla base degli orientamenti generali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per le indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante ⁽⁵⁾.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione, del 27 agosto 2020, relativo al formato e alle istruzioni per le relazioni annuali sui risultati delle indagini nonché al formato dei programmi d'indagini pluriennali e alle modalità pratiche di cui rispettivamente agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 280 del 28.8.2020, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità (GU L 250 del 29.8.1992, pag. 37).

⁽⁵⁾ EFSA, Orientamenti generali per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, 8 settembre 2020, doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1919.

Articolo 3

Preparazione delle indagini

1. L'autorità competente dello Stato membro interessato, o altre persone sotto la supervisione ufficiale dell'autorità competente, preparano le indagini di cui all'articolo 1 («indagini») conformemente ai paragrafi da 2 a 6.
2. Le indagini sono:
 - a) basate sul rischio;
 - b) basate su solidi principi scientifici e tecnici;
 - c) effettuate tenendo conto della biologia dell'organismo nocivo e della presenza di specie ospiti nella zona protetta; e
 - d) effettuate nei periodi più opportuni per la rilevazione dell'organismo nocivo.
3. Le indagini sono estese a una zona cuscinetto che circonda la zona protetta.

Le indagini nelle zone cuscinetto sono più intensive di quelle nella zona protetta e sono caratterizzate da un numero più elevato di attività di indagine (esami visivi, campioni, trappole e prove, ove opportuno).

La larghezza della zona cuscinetto è determinata sulla base della biologia dell'organismo nocivo e della sua potenziale capacità di diffondersi.

Non sono necessarie indagini nella zona cuscinetto se, a causa della biologia dell'organismo nocivo, dell'assenza di piante ospiti, della posizione geografica della zona protetta o della natura del suo isolamento spaziale, non vi è rischio che l'organismo nocivo sia introdotto nella zona protetta attraverso la naturale diffusione dalle aree limitrofe.

4. Se non è possibile istituire una zona cuscinetto nel territorio adiacente alla zona protetta, è istituita una fascia interna all'interno della zona protetta.

La fascia interna non è istituita se, a causa della biologia dell'organismo nocivo, dell'assenza di piante ospiti, della posizione geografica della zona protetta o della natura del suo isolamento spaziale, non vi è rischio che l'organismo nocivo sia introdotto nella zona protetta attraverso la naturale diffusione dalle aree limitrofe.

Le indagini nelle fasce interne sono più intensive di quelle nel resto della zona protetta e sono caratterizzate da un numero più elevato di attività di indagine (esami visivi, campioni, trappole e prove, ove opportuno).

5. Qualora l'autorità competente decida di effettuare un'indagine su base statistica, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento utilizzati sono adatti a individuare all'interno della zona protetta interessata, con un livello di confidenza sufficiente, un basso livello di presenza di piante infestate dall'organismo nocivo.

6. Qualora l'autorità competente decida di effettuare un'indagine su base statistica nella zona cuscinetto o nella fascia interna, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento utilizzati sono adatti a individuare, con un livello di confidenza più elevato rispetto alla zona protetta, un basso livello di presenza dell'organismo nocivo.

Articolo 4

Contenuto delle indagini

Le indagini contengono gli elementi seguenti:

- a) una mappa con la delimitazione geografica della zona protetta e, ove opportuno, della zona cuscinetto o della fascia interna, che specifichi il luogo in cui sono effettuate le attività di indagine e indichi i punti di indagine, i dati sulla presenza o sui focolai e le eventuali aree delimitate istituite;

- b) una descrizione:
 - i) dell'area sottoposta a indagine, compresi i siti di indagine;
 - ii) del materiale vegetale o della merce; e
 - iii) ove opportuno, della zona cuscinetto o della fascia interna;
- c) l'elenco delle piante ospiti;
- d) l'individuazione delle zone a rischio in cui l'organismo nocivo può essere presente;
- e) informazioni relative ai mesi dell'anno in cui sono effettuate;
- f) ove opportuno:
 - i) il numero di esami visivi per rilevare sintomi o segni della presenza dell'organismo nocivo;
 - ii) il numero di campioni e il tipo e il numero di prove e di trappole che attirano l'organismo nocivo;
 - iii) qualsiasi altra misura adeguata per garantire la rilevazione dell'organismo nocivo;
- g) nel caso di indagini su base statistica, le ipotesi alla base del piano dell'indagine per organismo nocivo, compresa una descrizione:
 - i) della popolazione bersaglio, dell'unità epidemiologica e delle unità di ispezione;
 - ii) del metodo di rilevazione e della sensibilità del metodo;
 - iii) di eventuali fattori di rischio, indicando i livelli di rischio, i rischi relativi corrispondenti e la proporzione delle piante ospiti; e
 - iv) qualora sia rilevata la presenza dell'organismo nocivo, delle misure adottate o il riferimento a EUROPHYT-Outbreaks.

Articolo 5

Comunicazione dei risultati delle indagini

Gli Stati membri comunicano le informazioni generali e i risultati delle indagini per ciascuna zona protetta, utilizzando il modello di cui all'allegato I.

Gli Stati membri utilizzano uno dei modelli di cui all'allegato II del presente regolamento per comunicare i risultati delle indagini a norma:

- a) dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2016/2031; o
- b) dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.

Articolo 6

Abrogazione della direttiva 92/70/CEE

La direttiva 92/70/CEE è abrogata.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Modello per le informazioni generali e i risultati delle indagini

| | |
|---|--|
| Stato membro | |
| Autorità competente | |
| Persona di contatto (nome, qualifica presso l'autorità competente, nome dell'organizzazione, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica funzionale) | |
| Organizzazioni che partecipano all'indagine | |
| Laboratori che partecipano all'indagine | |
| Organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta | |
| Nome/descrizione della zona protetta («ZP»), come figura nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione | |
| Anno di istituzione della ZP | |
| Anno/i di indagine. In caso di richiesta di istituzione di una nuova ZP, indicare gli anni interessati dall'indagine. | |
| Dimensioni della ZP (ha) | |
| Istituzione di una zona cuscinetto o di una fascia interna (sì/no). Se la zona non è stata istituita, motivare. | |
| Larghezza (m) della zona cuscinetto o della fascia interna, se applicabile | |
| Mappa dei confini della ZP, compresa la zona cuscinetto o la fascia interna, se applicabile Indicare i punti di indagine, i dati sulla presenza/focolai e, ove opportuno, le aree delimitate istituite | |
| Indagine su base statistica (sì/no) | |
| Presenza/focolai durante l'ultima indagine (sì/no) | |
| Descrizione dei dati sulla presenza/focolai ⁽¹⁾ e misure adottate o riferimento a EUROPHYT-Outbreaks | |

⁽¹⁾ Compreso un riferimento alla notifica o alle notifiche delle misure adottate conformemente all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

2. Istruzioni per compilare il modello

Se per un organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta è compilato il presente modello, per lo stesso organismo nocivo non deve essere compilato il modello di cui alla parte B del presente allegato.

- Per la colonna 1: indicare l'anno di indagine. Nel caso di una relazione di indagine per richiedere l'istituzione di una zona protetta, includere i dati relativi ad almeno i tre anni precedenti, utilizzando righe distinte per ciascun anno.
- Per la colonna 2: indicare il nome scientifico dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta (come figura nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 o, qualora l'organismo nocivo non figuri ancora nell'elenco, il nome scientifico più accettato) utilizzando una riga per ogni organismo nocivo.
- Per la colonna 3: indicare il nome della zona protetta come figura nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, utilizzando righe distinte qualora nel territorio dello Stato membro vi sia più di una zona protetta per lo stesso organismo nocivo.
- Per la colonna 4: indicare la zona utilizzando righe distinte: ZP (zona protetta), ZC (zona cuscinetto) o FI (fascia interna).
- Per la colonna 5: indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una (o più) delle voci seguenti per la descrizione, e il numero delle indagini effettuate.
1. All'aperto (zona di produzione): 1.1. campo (a seminativo, a pascolo); 1.2. frutteto/vigneto; 1.3. vivaio; 1.4. foresta.
 2. All'aperto (altro): 2.1. giardini privati; 2.2. siti pubblici; 2.3. zona di conservazione; 2.4. piante spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione; 2.5. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno, zone umide, rete di irrigazione e drenaggio ecc.).
 3. Ambiente chiuso: 3.1. serra; 3.2. sito privato, diverso da una serra; 3.3. sito pubblico, diverso da una serra; 3.4. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno).
- Per le colonne 6, 7 e 8: campi facoltativi.
- Per la colonna 6: indicare quali sono le zone a rischio individuate sulla base della biologia dell'organismo nocivo o degli organismi nocivi, della presenza di piante ospiti, delle condizioni eco-climatiche e dei luoghi a rischio.
- Per la colonna 7: indicare l'area totale interessata dalla popolazione bersaglio (in ha) nella zona protetta.
- Per la colonna 8: indicare la proporzione di area sottoposta a indagine all'interno dell'area della popolazione bersaglio (area sottoposta a indagine/area della popolazione bersaglio), in percentuale.
- Per la colonna 9: indicare piante, frutti, sementi, suolo, materiale da imballaggio, legname, macchinari, veicoli, vettore, acqua, altro (specificando la fattispecie e utilizzando tutte le righe necessarie).
- Per la colonna 10: fornire un elenco di specie/genere di piante sottoposti a indagine, utilizzando una riga per specie/genere.
- Per la colonna 11: indicare i mesi dell'anno in cui sono state effettuate le indagini.

- Per la colonna 12: indicare i dati relativi all'indagine, tenendo conto della biologia dell'organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili per l'organismo nocivo in questione. Utilizzare righe distinte (ad esempio per segnalare diversi tipi di prove e il relativo numero).
- Per la colonna 13: indicare il numero di risultati positivi. Tale numero può essere diverso dal numero di focolai se in una notifica di focolaio sono inclusi diversi risultati positivi.
- Per la colonna 14: indicare le notifiche di focolai dell'anno in cui è stata effettuata l'indagine. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l'autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 2, o all'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso indicare nella colonna 15 («Osservazioni») i motivi per cui tale informazione non è fornita.
- Per la colonna 15: includere eventuali altre informazioni ritenute pertinenti e, ove opportuno, informazioni relative ai risultati delle indagini su piante asintomatiche risultate positive.

2. Istruzioni per compilare il modello

Se per un organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta è compilato il presente modello, per lo stesso organismo nocivo non deve essere compilato il modello di cui alla parte B del presente allegato.

Spiegare le ipotesi alla base del piano dell'indagine per organismo nocivo. Riassumere e giustificare:

— la popolazione bersaglio, l'unità epidemiologica e le unità di ispezione;

— il metodo di rilevazione e la sensibilità del metodo;

— il fattore o i fattori di rischio, indicando i livelli di rischio, i rischi relativi corrispondenti e le proporzioni della popolazione di piante ospiti.

Per la colonna 1: indicare l'anno di indagine. Nel caso di una relazione di indagine per richiedere l'istituzione di una zona protetta, includere i dati relativi ad almeno i tre anni precedenti, utilizzando righe distinte per ciascun anno.

Per la colonna 2: indicare il nome scientifico dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta (come figura nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 o, qualora l'organismo nocivo non figurì ancora nell'elenco, il nome scientifico più accettato) utilizzando una riga per ogni organismo nocivo.

Per la colonna 3: indicare il nome della zona protetta come figura nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, utilizzando righe distinte qualora nel territorio dello Stato membro vi sia più di una zona protetta per lo stesso organismo nocivo.

Per la colonna 4: indicare la zona utilizzando righe distinte: ZP (zona protetta), ZC (zona cuscinetto) o FI (fascia interna).

Per la colonna 5: indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una (o più) delle voci seguenti per la descrizione, e il numero delle indagini effettuate.

1. All'aperto (zona di produzione): 1.1. campo (a seminativo, a pascolo); 1.2. frutteto/vigneto; 1.3. vivaio; 1.4. foresta.
2. All'aperto (altro): 2.1. giardini privati; 2.2. siti pubblici; 2.3. zona di conservazione; 2.4. piante spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione; 2.5. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno, zone umide, rete di irrigazione e drenaggio ecc.).
3. Ambiente chiuso: 3.1. serra; 3.2. sito privato, diverso da una serra; 3.3. sito pubblico, diverso da una serra; 3.4. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno).

Per la colonna 6: indicare i mesi dell'anno in cui sono state effettuate le indagini.

Per la colonna 7: indicare la popolazione bersaglio scelta e fornire di conseguenza l'elenco delle specie ospiti e la superficie interessata. Per «popolazione bersaglio» si intende l'insieme delle unità di ispezione. Le sue dimensioni sono generalmente espresse in ettari in caso di superfici agricole, ma potrebbe anche trattarsi di lotti, campi, serre ecc. Giustificare la scelta operata nelle ipotesi di base. Indicare le unità di ispezione sottoposte a indagine. Per «unità di ispezione» si intendono le piante, le parti di piante, le merci, i materiali e i vettori di organismi nocivi che sono stati esaminati per rilevare e identificare gli organismi nocivi. Se l'area della popolazione bersaglio non è disponibile, indicare «N/D» (non disponibile) e includere il numero di unità di ispezione che compongono la popolazione bersaglio.

- Per la colonna 8: indicare le unità epidemiologiche sottoposte a indagine, fornendo una descrizione e l'unità di misura. Per «unità epidemiologica» si intende un'area omogenea in cui, qualora l'organismo nocivo fosse presente, le interazioni tra l'organismo nocivo, le piante ospiti, le condizioni e i fattori abiotici e biotici darebbero origine alla stessa epidemiologia. Le unità epidemiologiche sono una sottodivisione della popolazione bersaglio omogenea in termini di epidemiologia e comprendente almeno una pianta ospite. In alcuni casi l'intera popolazione di piante ospiti di una regione/un'area/un paese può essere definita come un'unità epidemiologica. Può trattarsi di regioni NUTS (classificazione comune delle unità territoriali per la statistica), aree urbane, foreste, roseti, aziende agricole o di un certo numero di ettari. La scelta delle unità epidemiologiche deve essere giustificata nelle ipotesi di base.
- Per la colonna 9: indicare i metodi utilizzati durante l'indagine, compreso il numero di attività svolte in ciascun caso a seconda delle prescrizioni normative di indagine specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/D» (non disponibile) quando le informazioni non sono disponibili per determinate colonne.
- Per la colonna 10: fornire una stima dell'efficacia di campionamento. Per «efficacia di campionamento» si intende la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta. Nel caso dei vettori, indica l'efficacia del metodo nel catturare un vettore positivo quando questo è presente nell'area sottoposta a indagine. Nel caso del suolo, indica l'efficacia nel selezionare un campione di suolo contenente l'organismo nocivo quando questo è presente nell'area sottoposta a indagine.
- Per la colonna 11: per «sensibilità del metodo» si intende la probabilità che un metodo rilevi correttamente la presenza di organismi nocivi. La sensibilità del metodo è definita come la probabilità che un ospite effettivamente positivo sia rilevato e confermato come positivo, e che non ci sia un errore nell'identificazione. Si ottiene moltiplicando l'efficacia di campionamento (ossia la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta) per la sensibilità diagnostica (caratterizzata dagli esami visivi e/o dalla prova di laboratorio utilizzata nel processo di identificazione).
- Per la colonna 12: indicare i fattori di rischio in righe distinte, utilizzando tutte le righe necessarie. Per ogni fattore di rischio indicare il livello di rischio, il rischio relativo corrispondente e la proporzione della popolazione di piante ospiti.
- Per la colonna B: indicare i dati relativi all'indagine a seconda delle prescrizioni normative di indagine specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili. Le informazioni da indicare in queste colonne sono correlate alle informazioni che figurano nella colonna 9 «Metodi di rilevazione».
- Per la colonna 18: indicare il numero di siti di cattura se diverso dal numero inserito nella colonna 16 «Numero di trappole» (ad esempio quando la stessa trappola è utilizzata in luoghi diversi).
- Per la colonna 20: indicare il numero di campioni i cui risultati sono rispettivamente positivi, negativi o indeterminati. I risultati «indeterminati» si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio).
- Per la colonna 21: indicare le notifiche di focolai dell'anno in cui è stata effettuata l'indagine. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l'autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 2, o all'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso si prega di indicare nella colonna 24 («Osservazioni») i motivi per cui tale informazione non è fornita.
- Per la colonna 22: indicare la sensibilità dell'indagine, secondo la definizione della norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 31 («*Methodologies for sampling of consignments*»), metodologie per il campionamento delle partite). Questo valore del livello di confidenza raggiunto per quanto riguarda l'indennità dall'organismo nocivo è calcolato sulla base degli esami effettuati (e/o dei campioni) tenuto conto della sensibilità del metodo e della prevalenza attesa.
- Per la colonna 23: indicare la prevalenza attesa sulla base di una stima, precedente all'indagine, della probabile prevalenza effettiva dell'organismo nocivo in campo aperto. La prevalenza attesa è fissata come obiettivo dell'indagine e corrisponde al compromesso operato dai responsabili della gestione del rischio tra il rischio di presenza dell'organismo nocivo e le risorse disponibili per l'indagine. Per un'indagine a fini di rilevazione è solitamente fissato un valore dell'1 %.
- Per la colonna 24: includere eventuali altre informazioni ritenute pertinenti e, ove opportuno, informazioni relative ai risultati delle indagini su piante asintomatiche risultate positive.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2405 DELLA COMMISSIONE**del 7 dicembre 2022****che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044 per quanto riguarda il periodo di validità dell'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Pesguard® Gel»****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Con regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044 della Commissione ⁽²⁾ è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Pesguard® Gel» contenente clotianidina come principio attivo candidato alla sostituzione, identificato nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/985 della Commissione ⁽³⁾ conformemente all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (2) A norma dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'autorizzazione di un biocida contenente un principio attivo candidato alla sostituzione deve essere rilasciata per un periodo non superiore a cinque anni.
- (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044 la Commissione ha erroneamente rilasciato l'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Pesguard® Gel» per un periodo di dieci anni.
- (4) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044 è così rettificato:

- 1) all'articolo 1, secondo comma, la data «30 giugno 2031» è sostituita dalla data «30 giugno 2026»;
- 2) nell'allegato, punto 1.2, nella tabella, riga «Data di scadenza dell'autorizzazione», la data «30 giugno 2031» è sostituita dalla data «30 giugno 2026».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044 della Commissione, del 22 giugno 2021, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Pesguard® Gel» (GU L 225 del 25.6.2021, pag. 54).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/985 della Commissione, del 24 giugno 2015, che approva la clotianidina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 46).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2406 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2022
relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in
Polonia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Tra il 29 dicembre 2019 e il 13 maggio 2020 e tra il 24 novembre 2020 e il 28 luglio 2021 la Polonia ha confermato e notificato 392 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5. Le specie interessate sono anatre, oche, tacchini e tacchine, faraone nonché polli e galline ovaiole della specie *Gallus domesticus*.
- (2) La Polonia ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽²⁾ e, a decorrere dal 21 aprile 2021, a norma del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che ha abrogato e sostituito tale direttiva.
- (3) In particolare, la Polonia ha adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione e ha istituito zone di protezione e sorveglianza ("zone regolamentate") a norma delle decisioni di esecuzione (UE) 2020/10 ⁽⁴⁾, (UE) 2020/47 ⁽⁵⁾, (UE) 2020/114 ⁽⁶⁾, (UE) 2020/134 ⁽⁷⁾, (UE) 2020/175 ⁽⁸⁾, (UE) 2020/210 ⁽⁹⁾,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/10 della Commissione, del 7 gennaio 2020, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Polonia (GU L 5 del 9.1.2020, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione, del 20 gennaio 2020, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 16 del 21.1.2020, pag. 31).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/114 della Commissione, del 24 gennaio 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 21 del 27.1.2020, pag. 20).

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/134 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 27 del 31.1.2020, pag. 27).

⁽⁸⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/175 della Commissione, del 6 febbraio 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 35 del 7.2.2020, pag. 23).

⁽⁹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/210 della Commissione, del 14 febbraio 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 43 del 17.2.2020, pag. 77).

(UE) 2020/240 ⁽¹⁰⁾, (UE) 2020/281 ⁽¹¹⁾, (UE) 2020/384 ⁽¹²⁾, (UE) 2020/504 ⁽¹³⁾, (UE) 2020/529 ⁽¹⁴⁾, (UE) 2020/549 ⁽¹⁵⁾, (UE) 2020/574 ⁽¹⁶⁾, (UE) 2020/604 ⁽¹⁷⁾, (UE) 2020/1809 ⁽¹⁸⁾, (UE) 2020/2010 ⁽¹⁹⁾, (UE) 2021/18 ⁽²⁰⁾, (UE) 2021/68 ⁽²¹⁾, (UE) 2021/122 ⁽²²⁾, (UE) 2021/151 ⁽²³⁾, (UE) 2021/239 ⁽²⁴⁾, (UE) 2021/335 ⁽²⁵⁾, (UE) 2021/396 ⁽²⁶⁾, (UE) 2021/450 ⁽²⁷⁾,

-
- ⁽¹⁰⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/240 della Commissione, del 20 febbraio 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 48 del 21.2.2020, pag. 12).
- ⁽¹¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/281 della Commissione, del 27 febbraio 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 59 del 28.2.2020, pag. 13).
- ⁽¹²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/384 della Commissione, del 6 marzo 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 72 del 9.3.2020, pag. 5).
- ⁽¹³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/504 della Commissione, del 6 aprile 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 109 del 7.4.2020, pag. 17).
- ⁽¹⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/529 della Commissione, del 15 aprile 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 118 del 16.4.2020, pag. 29).
- ⁽¹⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/549 della Commissione, del 20 aprile 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 123 del 21.4.2020, pag. 1).
- ⁽¹⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/574 della Commissione, del 24 aprile 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 132 del 27.4.2020, pag. 23).
- ⁽¹⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/604 della Commissione, del 30 aprile 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 139 del 4.5.2020, pag. 67).
- ⁽¹⁸⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 144).
- ⁽¹⁹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/2010 della Commissione, dell'8 dicembre 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 414 del 9.12.2020, pag. 79).
- ⁽²⁰⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/18 della Commissione, dell'8 gennaio 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 8 dell'11.1.2021, pag. 1).
- ⁽²¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/68 della Commissione, del 25 gennaio 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 26 del 26.1.2021, pag. 56).
- ⁽²²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/122 della Commissione, del 2 febbraio 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 38 del 3.2.2021, pag. 1).
- ⁽²³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/151 della Commissione, dell'8 febbraio 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 45 del 9.2.2021, pag. 7).
- ⁽²⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/239 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 56 I del 17.2.2021, pag. 1).
- ⁽²⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/335 della Commissione, del 23 febbraio 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 66 del 25.2.2021, pag. 5).
- ⁽²⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/396 della Commissione, del 3 marzo 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 78 del 5.3.2021, pag. 1).
- ⁽²⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/450 della Commissione, del 10 marzo 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 88 del 15.3.2021, pag. 1).

(UE) 2021/489 ⁽²⁸⁾, (UE) 2021/562 ⁽²⁹⁾, (UE) 2021/640 ⁽³⁰⁾, (UE) 2021/641 ⁽³¹⁾, (UE) 2021/688 ⁽³²⁾, (UE) 2021/766 ⁽³³⁾, (UE) 2021/846 ⁽³⁴⁾, (UE) 2021/906 ⁽³⁵⁾, (UE) 2021/989 ⁽³⁶⁾, (UE) 2021/1084 ⁽³⁷⁾, (UE) 2021/1146 ⁽³⁸⁾ e (UE) 2021/1186 ⁽³⁹⁾ della Commissione.

- (4) La Polonia ha comunicato alla Commissione che le misure veterinarie e di polizia sanitaria applicate per contenere e sradicare la malattia si sono ripercosse su un numero assai ampio di operatori, i quali hanno subito perdite di reddito non ammissibili al contributo finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁰⁾, abrogato e sostituito a partire dal 1° gennaio 2021 dal regolamento (UE) 2021/690 ⁽⁴¹⁾.
- (5) Il 21 marzo 2022 la Commissione ha ricevuto dalla Polonia una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i focolai confermati tra il 29 dicembre 2019 e il 13 maggio 2020 e tra il 24 novembre 2020 e il 28 luglio 2021. L'11 maggio 2022, il 24 giugno 2022, il 3 agosto 2022, il 5 ottobre 2022 e il 9 novembre 2022 le autorità polacche hanno chiarito e documentato la loro richiesta.

⁽²⁸⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/489 della Commissione, del 19 marzo 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 23.3.2021, pag. 2).

⁽²⁹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/562 della Commissione, del 30 marzo 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 119 del 7.4.2021, pag. 3).

⁽³⁰⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/640 della Commissione, del 13 aprile 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 1).

⁽³¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).

⁽³²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/688 della Commissione, del 23 aprile 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 143 del 27.4.2021, pag. 44).

⁽³³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/766 della Commissione, del 7 maggio 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 165 I dell'11.5.2021, pag. 1).

⁽³⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/846 della Commissione, del 25 maggio 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 187 del 27.5.2021, pag. 2).

⁽³⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/906 della Commissione, del 3 giugno 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 199 I del 7.6.2021, pag. 1).

⁽³⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/989 della Commissione, del 17 giugno 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 218 del 18.6.2021, pag. 41).

⁽³⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/1084 della Commissione, del 30 giugno 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 235 del 2.7.2021, pag. 14).

⁽³⁸⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/1146 della Commissione, del 12 luglio 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 247 I del 13.7.2021, pag. 1).

⁽³⁹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/1186 della Commissione, del 16 luglio 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 257 del 19.7.2021, pag. 5).

⁽⁴⁰⁾ Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

⁽⁴¹⁾ Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).

- (6) In seguito all'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria di cui al terzo considerando sono stati prolungati i periodi di fermo, è stata proibita l'immissione di volatili e ristretta la movimentazione in tutti gli allevamenti di tutti i tipi di pollame nelle zone regolamentate. Ciò ha comportato una perdita di produzione di uova da cova, uova da consumo, animali vivi e carni di pollame nei suddetti allevamenti, ma anche perdite dovute a uova e carni distrutte e declassate.
- (7) A norma dell'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dalla Polonia per le misure eccezionali di sostegno del mercato. I quantitativi massimi ammissibili al finanziamento per ciascuna misura eccezionale di sostegno del mercato dovrebbero essere fissati dalla Commissione una volta esaminata la richiesta pervenuta dalla Polonia in relazione ai focolai confermati tra il 29 dicembre 2019 e il 13 maggio 2020 e tra il 24 novembre 2020 e il 28 luglio 2021.
- (8) Per evitare rischi di sovracompensazione, l'importo forfettario della partecipazione finanziaria dovrebbe basarsi su studi tecnici ed economici o sulla documentazione contabile ed essere fissato a un livello adeguato per ciascun animale e prodotto secondo le categorie.
- (9) Per evitare rischi di doppio finanziamento, le perdite incorse non dovrebbero essere state compensate da aiuti di Stato o da assicurazioni e la partecipazione finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitata agli animali e ai prodotti ammissibili per i quali non è stato ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014, abrogato e sostituito a partire dal 1° gennaio 2021 dal regolamento (UE) 2021/690.
- (10) La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno del mercato previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate allo stretto necessario a tal fine. In particolare, tali misure dovrebbero applicarsi solo alla produzione di pollame e uova negli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate e solo per la durata delle misure veterinarie e di polizia sanitaria stabilite nella pertinente legislazione dell'Unione e della Polonia in ordine ai 392 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità confermati tra il 29 dicembre 2019 e il 13 maggio 2020 e tra il 24 novembre 2020 e il 28 luglio 2021.
- (11) Per garantire flessibilità nell'eventualità in cui il numero di uova o di animali ammissibili all'indennizzo differisca dalle soglie massime, basate su stime, stabilite nel presente regolamento, gli indennizzi possono essere modificati entro certi limiti, purché sia rispettato l'importo massimo delle spese cofinanziate dall'Unione.
- (12) Ai fini di una sana gestione finanziaria di queste misure eccezionali di sostegno del mercato, solo i pagamenti che la Polonia versa ai beneficiari entro il 30 settembre 2023 dovrebbero essere ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ⁽⁴²⁾, sostituito a decorrere dal 1° gennaio 2023 dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione ⁽⁴³⁾, non dovrebbe essere applicabile.
- (13) Ai fini dell'ammissibilità e correttezza dei pagamenti, la Polonia dovrebbe procedere a controlli *ex ante*.
- (14) Per consentire all'Unione di procedere al controllo finanziario, la Polonia dovrebbe comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.
- (15) Dato che le restrizioni connesse ai focolai di influenza aviaria sono entrate in vigore in date diverse nelle zone regolamentate contemplate nella legislazione dell'Unione di cui all'allegato del presente regolamento e che il presente regolamento non prevede un termine per la presentazione delle domande di aiuto, ai fini dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, sostituito a partire dal 1° gennaio 2023 dall'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127, è opportuno considerare la data di entrata in vigore del presente regolamento come il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati nel presente regolamento.

⁽⁴²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

⁽⁴³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95).

- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dalla Polonia per sostenere il mercato delle uova e delle carni di pollame gravemente colpito dai 392 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati e notificati dalla Polonia tra il 29 dicembre 2019 e il 13 maggio 2020 e tra il 24 novembre 2020 e il 28 luglio 2021.

Articolo 2

1. Le spese incorse dalla Polonia sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo:
 - a) per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria contemplate nella legislazione dell'Unione di cui all'allegato e relative al periodo di cui all'articolo 1; nonché
 - b) per le aziende avicole che sono state soggette alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e sono ubicate nelle zone contemplate nella legislazione dell'Unione di cui all'allegato («zone regolamentate»); nonché
 - c) se sono state versate ai beneficiari dalla Polonia entro il 30 settembre 2023; nonché
 - d) se l'animale o prodotto, per il periodo di cui alla lettera a), non ha beneficiato di alcun indennizzo tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014, abrogato e sostituito a partire dal 1° gennaio 2021 dal regolamento (UE) 2021/690.
2. Nessuna delle spese sostenute dalla Polonia dopo il 30 settembre 2023 è ammissibile al finanziamento dell'Unione, indipendentemente dalla quota di spesa che rappresenta.

Articolo 3

1. L'importo massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione è di 17 043 057 EUR, ripartito come segue:
 - a) per la perdita di produzione di uova e pollame ubicati nella zona regolamentata, si applicano i seguenti importi forfettari:
 - i) per i produttori di uova da cova:
 - 0,745 EUR per uovo da cova di oca di cui al codice NC 0407 19 11, distrutto, fino a un massimo di 3 778 uova;
 - 0,138 EUR per uovo da cova di anatra di cui al codice NC 0407 19 19, distrutto, fino a un massimo di 1 200 uova;
 - 0,075 EUR per uovo da cova di oca di cui al codice NC 0407 19 11, declassato, fino a un massimo di 2 703 uova;
 - 0,080 EUR per uovo da cova di gallina ovaiole di cui al codice NC 0407 11 00, declassato, fino a un massimo di 2 782 641 uova;
 - ii) per i produttori di uova da tavola:
 - 0,026 EUR per uovo di cui al codice NC 0407 11 00, distrutto, fino a un massimo di 750 960 uova;
 - 0,015 EUR per uovo di cui al codice NC 0407 11 00, declassato, fino a un massimo di 52 355 320 uova;

- iii) per i produttori di animali che non possono produrre durante periodi prolungati di fermo:
- 0,009 EUR al giorno per gallina ovaioia di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 5 669 560 capi;
 - 0,002 EUR al giorno per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 37 526 825 capi;
 - 0,021 EUR al giorno per oca di cui al codice NC 0105 99 20, fino a un massimo di 462 698 capi;
 - 0,005 EUR al giorno per anatra di cui al codice NC 0105 99 10, fino a un massimo di 1 615 850 capi;
 - 0,008 EUR al giorno per tacchino o tacchina di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 2 423 042 capi;
 - 0,002 EUR al giorno per faraona di cui al codice NC 0105 99 50, fino a un massimo di 12 822 capi;
 - 0,007 EUR al giorno per gallina ovaioia in fase di allevamento di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 1 981 450 capi;
 - 0,002 EUR al giorno per tacchino o tacchina in fase di allevamento di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 20 791 capi;
 - 0,002 EUR al giorno per anatra in fase di allevamento di cui al codice NC 0105 99 10, fino a un massimo di 63 282 capi;
 - 0,001 EUR al giorno per faraona in fase di allevamento di cui al codice NC 0105 94 50, fino a un massimo di 10 000 capi;
 - 0,006 EUR al giorno per gallina ovaioia riproduttrice di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 1 812 885 capi;
 - 0,034 EUR al giorno per oca riproduttrice di cui al codice NC 0105 99 20, fino a un massimo di 25 616 capi;
 - 0,001 EUR al giorno per anatra riproduttrice di cui al codice NC 0105 99 10, fino a un massimo di 340 737 capi;
 - 0,010 EUR al giorno per tacchino o tacchina riproduttori di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 23 171 capi;
- b) per i produttori di animali che vendono animali a prezzo ridotto a causa delle restrizioni della circolazione nelle zone regolamentate, si applicano i seguenti importi forfettari:
- i) 0,072 EUR per chilogrammo (peso vivo) di pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, declassato, fino a un massimo di 15 286 496 capi;
 - ii) 0,224 EUR per chilogrammo (peso vivo) di anatra di cui al codice NC 0105 99 10, declassata, fino a un massimo di 76 488 capi;
 - iii) 0,114 EUR per chilogrammo (peso vivo) di tacchino o tacchina di cui al codice NC 0105 99 30, declassati, fino a un massimo di 4 340 804 capi;
- c) per le perdite connesse a periodi prolungati di ingrasso dovuti a restrizioni della circolazione nelle zone regolamentate si applicano i seguenti importi forfettari per capo:
- i) 0,041 EUR al giorno per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 1 142 044 capi;
 - ii) 0,064 EUR al giorno per oca di cui al codice NC 0105 99 20, fino a un massimo di 14 598 capi;
 - iii) 0,007 EUR al giorno per anatra di cui al codice NC 0105 99 10, fino a un massimo di 59 334 capi;
 - iv) 0,101 EUR al giorno per tacchino o tacchina di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 95 361 capi.

2. Laddove il numero di uova o di animali ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di uova o di capi per voce di cui al paragrafo 1, le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione possono essere adeguate per voce ed eccedere l'ammontare risultante dall'applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 10 % dell'importo massimo delle spese cofinanziate dall'Unione, di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

La Polonia procede a controlli amministrativi e materiali a norma degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁴⁾.

In particolare, la Polonia verifica:

- a) l'ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno;
- b) per ciascun richiedente ammissibile: ammissibilità, quantità e valore dell'effettiva perdita di produzione;
- c) che i richiedenti ammissibili non abbiano ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco.

Nei casi in cui l'ammissibilità del richiedente non sia confermata, gli aiuti sono rimborsati e vengono applicate sanzioni a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 5

Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, sostituito a partire dal 1° gennaio 2023 dall'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati all'articolo 3 del presente regolamento è l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 6

Le autorità polacche comunicano alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁴⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

ALLEGATO

Elenco della legislazione dell'Unione che indica le zone e i periodi regolamentati cui si riferisce l'articolo 2

Parti della Polonia e periodi stabiliti secondo la direttiva 2005/94/CE, abrogata e sostituita a decorrere dal 21 aprile 2021 dal regolamento (UE) 2016/429, di cui alla legislazione seguente:

- decisione di esecuzione (UE) 2020/10;
 - decisione di esecuzione (UE) 2020/47;
 - decisione di esecuzione (UE) 2020/114;
 - decisione di esecuzione (UE) 2020/134;
 - decisione di esecuzione (UE) 2020/175;
 - decisione di esecuzione (UE) 2020/210;
 - decisione di esecuzione (UE) 2020/240;
 - decisione di esecuzione (UE) 2020/281;
 - decisione di esecuzione (UE) 2020/384;
 - decisione di esecuzione (UE) 2020/504;
 - decisione di esecuzione (UE) 2020/529;
 - decisione di esecuzione (UE) 2020/549;
 - decisione di esecuzione (UE) 2020/574;
 - decisione di esecuzione (UE) 2020/604;
 - decisione di esecuzione (UE) 2020/1809;
 - decisione di esecuzione (UE) 2020/2010;
 - decisione di esecuzione (UE) 2021/18;
 - decisione di esecuzione (UE) 2021/68;
 - decisione di esecuzione (UE) 2021/122;
 - decisione di esecuzione (UE) 2021/151;
 - decisione di esecuzione (UE) 2021/239;
 - decisione di esecuzione (UE) 2021/335;
 - decisione di esecuzione (UE) 2021/396;
 - decisione di esecuzione (UE) 2021/450;
 - decisione di esecuzione (UE) 2021/489;
 - decisione di esecuzione (UE) 2021/562;
 - decisione di esecuzione (UE) 2021/640;
 - decisione di esecuzione (UE) 2021/641;
 - decisione di esecuzione (UE) 2021/688;
 - decisione di esecuzione (UE) 2021/766;
 - decisione di esecuzione (UE) 2021/846;
 - decisione di esecuzione (UE) 2021/906;
 - decisione di esecuzione (UE) 2021/989;
 - decisione di esecuzione (UE) 2021/1084;
 - decisione di esecuzione (UE) 2021/1146;
 - decisione di esecuzione (UE) 2021/1186.
-

DIRETTIVE

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/2407 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2022

che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I, capo I.1, l'allegato II, capo II.1, e l'allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE fanno riferimento a disposizioni stabilite in accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne.
- (2) Le disposizioni di detti accordi internazionali vengono aggiornate ogni due anni. Le ultime versioni modificate si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, con un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2023.
- (3) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I, capo I.1, l'allegato II, capo II.1, e l'allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2008/68/CE

La direttiva 2008/68/CE è così modificata:

- 1) nell'allegato I, il capo I.1 è sostituito dal seguente:

«I.1. ADR

Allegati A e B dell'ADR, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023, fermo restando che il termine "parte contraente" è sostituito da "Stato membro", ove opportuno.»;

- 2) nell'allegato II, il capo II.1 è sostituito dal seguente:

«II.1. RID

Allegato del RID, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023, fermo restando che il termine "Stato contraente del RID" è sostituito da "Stato membro", ove opportuno.»;

- 3) nell'allegato III, il capo III.1 è sostituito dal seguente:

«III.1. ADN

⁽¹⁾ GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

I regolamenti allegati all'ADN, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023, nonché l'articolo 3, lettere f) e h), e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN, fermo restando che il termine "parte contraente" è sostituito da "Stato membro", ove opportuno.».

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2023. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2022/2408 DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito alla modifica del regolamento interno del comitato direttivo regionale e dello statuto del personale, nonché all'introduzione di un regolamento interno del comitato di conciliazione e di norme in materia di risoluzione delle controversie per il segretariato permanente della Comunità dei trasporti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti («TCT») è stato firmato dall'Unione in conformità della decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Il TCT è stato approvato a nome dell'Unione europea il 4 marzo 2019 ⁽²⁾ ed è entrato in vigore il 1° maggio 2019.
- (3) Il comitato direttivo regionale è stato istituito dal TCT per la gestione e la corretta attuazione del TCT.
- (4) L'articolo 24, paragrafo 5, del TCT prevede che il comitato direttivo regionale adotti il proprio regolamento interno. Inoltre, l'articolo 30 del TCT prevede che esso stabilisca il regolamento del segretariato permanente della Comunità dei trasporti.
- (5) È previsto che il comitato direttivo regionale adotti una decisione che modifica il proprio regolamento interno, al fine di stabilire un termine più breve per la distribuzione del progetto di ordine del giorno e degli eventuali documenti correlati prima di una riunione del comitato direttivo regionale, una decisione che adotta il regolamento interno del comitato di conciliazione e norme in materia di risoluzione delle controversie applicabili al segretariato permanente, per disciplinare le controversie tra il segretariato permanente e i suoi agenti, nonché una decisione relativa alle modifiche dello statuto del personale della Comunità dei trasporti richieste dall'adozione di tali norme.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale in merito all'adozione di tali decisioni, poiché sono necessarie per il corretto funzionamento del segretariato permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito alla modifica del suo regolamento interno, al regolamento interno del comitato di conciliazione e alle norme in materia di risoluzione delle controversie per il segretariato permanente della Comunità dei trasporti, nonché alle modifiche dello statuto del personale della Comunità dei trasporti, si basa sui progetti di decisione del comitato direttivo regionale allegati alla presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1).

I rappresentanti dell'Unione presso il comitato direttivo regionale possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
M. KUPKA

PROGETTO DI
DECISIONE n. .../2022 DEL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI
TRASPORTI
del ...
relativa alla modifica dello statuto del personale della Comunità dei trasporti

IL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI,

visto il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, e l'articolo 30,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Lo statuto del personale della Comunità dei trasporti, adottato come figura nell'allegato II della decisione n. 3/2019 del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti del 5 giugno 2019, è così modificato:

- a) la sezione 14 è così modificata:
 - i) la lettera b), punto iii), è sostituita dalla seguente:
 - «iii) un rappresentante della presidenza precedente del comitato direttivo regionale»;
 - ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) Il comitato di conciliazione decide all'unanimità.»;
- b) la sezione 15 è così modificata:
 - i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) Le controversie tra il segretariato e l'agente relative al presente statuto del personale, al regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata o ad altre norme pertinenti sono risolte, in seconda istanza, dalla Commissione europea nell'esercizio della funzione di arbitro.»;
 - ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) Tutti i procedimenti di risoluzione delle controversie si svolgono a Belgrado oppure online e la lingua del procedimento è l'inglese. Il comitato direttivo stabilisce le norme in materia di risoluzione delle controversie al fine di agevolare una procedura tempestiva con costi ragionevoli per le parti.».

Per il comitato direttivo regionale
Il presidente

**PROGETTO DI
DECISIONE n. .../2022 DEL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI
TRASPORTI**

del...

**relativa all'adozione del regolamento interno del comitato di conciliazione e di norme in materia di
risoluzione delle controversie applicabili al segretariato permanente della Comunità dei trasporti**

IL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI,

visto il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, e l'articolo 30,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Sono adottati il regolamento interno dettagliato del comitato di conciliazione e le norme in materia di risoluzione delle controversie per il segretariato permanente della Comunità dei trasporti allegati alla presente decisione.

*Per il comitato direttivo regionale
Il presidente*

Regolamento interno del comitato di conciliazione

I. Disposizioni generali

1. Il presente regolamento interno stabilisce le procedure interne per il funzionamento del comitato di conciliazione di cui alla sezione 14 dello statuto del personale della Comunità dei trasporti, adottato a norma della decisione n. 3/2019 del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti.
2. In caso di contraddizioni tra il presente regolamento interno e lo statuto del personale, il regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata o altre norme pertinenti adottate dal comitato direttivo regionale, si applicano le disposizioni di questi ultimi.
3. Ai fini del presente regolamento interno, con l'espressione «agenti» si intendono tutti i funzionari del segretariato, vale a dire il direttore, i vicedirettori e il resto del personale proveniente dalle parti contraenti, che lavorano in via permanente presso il segretariato conformemente allo statuto del personale, a eccezione del personale locale, degli esperti distaccati e degli esperti assunti a livello locale.
4. Le controversie tra il segretariato e l'agente relative allo statuto del personale, al regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata o ad altre norme pertinenti sono sottoposte, in prima istanza, a un comitato di conciliazione (di seguito denominato «comitato»).
5. Gli agenti possono presentare ricorso al comitato di conciliazione in relazione alla sezione 2.1, punto 12, dello statuto del personale della Comunità dei trasporti, oppure quando siano stati oggetto di un trattamento ingiustificato o iniquo da parte di un superiore.

II. Comitato di conciliazione

1. Il comitato è competente a proporre decisioni sui ricorsi presentati dagli agenti contro decisioni amministrative che li riguardano.
2. Il comitato è composto da:
 - a) un rappresentante della presidenza del comitato direttivo regionale in carica;
 - b) un rappresentante della presidenza del comitato direttivo regionale per il mandato successivo; e
 - c) un rappresentante della presidenza precedente del comitato direttivo regionale.

Il comitato è presieduto dalla presidenza del comitato direttivo regionale in carica.

3. Nell'adempimento dei propri compiti i membri del comitato sono completamente indipendenti e sono guidati esclusivamente dalla propria indipendenza di giudizio. Non chiedono né ricevono istruzioni dal segretariato e svolgono i propri compiti in completa indipendenza ed evitano i conflitti di interessi. Le deliberazioni del comitato hanno carattere riservato. I membri del comitato garantiscono la riservatezza dei dati personali trattati nel contesto di un ricorso del personale.
4. Il comitato è istituito entro 30 giorni di calendario dalla data di presentazione del ricorso al direttore o alla presidenza del comitato direttivo. Il direttore inoltra il ricorso al presidente del comitato entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento.
5. Una volta ricevuto il ricorso presentato al comitato di conciliazione, il presidente del comitato ne riunisce i membri per esaminare il ricorso. In caso di controversia sulla competenza del comitato, è il comitato stesso a decidere in materia.

6. Per quanto possibile il comitato mantiene la medesima composizione per tutto il periodo necessario a risolvere il caso.
7. Il comitato determina:
 - a) la ricevibilità del ricorso;
 - b) i termini per la presentazione della risposta al ricorso da parte del segretariato e la presentazione di prove, nonché per altre questioni procedurali pertinenti;
 - c) altre questioni relative alla conciliazione, compresa l'opportunità di tenere udienze o di decidere in merito al ricorso sulla sola base dei documenti presentati; e
 - d) la procedura da seguire per quanto riguarda le udienze del comitato.

È opportuno che la procedura si svolga in modo da offrire alle parti interessate la possibilità di esporre fatti e circostanze pertinenti per il ricorso.

8. Il comitato decide in merito al ricorso conformemente allo statuto del personale, al regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata, o ad altre norme pertinenti. Le questioni relative all'interpretazione del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti non rientrano nella competenza del comitato.
9. Il presidente informa il direttore, il vicedirettore del segretariato e l'agente interessato di tutte le fasi procedurali riguardanti il caso.
10. Le sessioni del comitato si svolgono a Belgrado oppure online e la lingua del procedimento è l'inglese. Le risorse umane e l'amministrazione del segretariato forniscono supporto amministrativo al comitato.
11. Se dinanzi al comitato sono presentati ricorsi concomitanti che riguardano lo stesso problema, il comitato può decidere di trattarli congiuntamente e pronunciare una decisione unica.
12. Il procedimento di ricorso si conclude immediatamente se l'agente interessato ritira il ricorso oppure se si giunge a una risoluzione mediante accordo reciproco. In quest'ultimo caso, l'agente interessato informa per iscritto il presidente del comitato. Il procedimento di ricorso si conclude immediatamente in caso di violazione della parte III, punto 5.

III. Procedura di ricorso

1. Una risoluzione informale delle questioni in causa può essere avviata in qualsiasi momento, sia dall'agente sia dal segretariato, prima o dopo la decisione dell'agente di procedere formalmente.
2. Un ricorso non è ricevibile dal comitato se la controversia derivante da una decisione impugnata è stata risolta da un accordo raggiunto tramite risoluzione informale.
3. Un agente può tuttavia presentare ricorso direttamente al comitato per garantire l'attuazione di un accordo raggiunto tramite risoluzione informale entro 90 giorni di calendario dalla scadenza del termine per l'attuazione specificata nell'accordo di risoluzione informale oppure, qualora l'accordo di risoluzione informale non si esprima in merito, entro 90 giorni di calendario dal trentesimo giorno di calendario dopo la data di sottoscrizione dell'accordo.
4. Un agente che desideri impugnare formalmente una decisione amministrativa presenta innanzitutto per iscritto al direttore, o alla presidenza del comitato direttivo, qualora il reclamo riguardi il direttore, un ricorso per richiedere una valutazione della decisione amministrativa da parte del comitato.
5. Né all'agente interessato né a eventuali rappresentanti del segretariato è consentito discutere la questione del ricorso con i membri del comitato durante la procedura di ricorso o contattarli al riguardo, al di là di quanto definito nella parte II, punto 7.

6. Un ricorso presentato per richiedere una valutazione della decisione amministrativa da parte del comitato non è ricevibile dal direttore né dalla presidenza del comitato direttivo se non è trasmesso entro 30 giorni di calendario dalla data in cui l'agente ha ricevuto notifica della decisione amministrativa da impugnare. La scadenza del termine può essere prorogata dal segretariato in presenza di iniziative miranti a risolvere la controversia in modo informale.
7. Al termine della valutazione il comitato redige una relazione. Tale relazione illustra le fasi procedurali seguite, i fatti e le circostanze pertinenti per il ricorso e la proposta di decisione definitiva del comitato di conciliazione.

IV. Processo decisionale

1. Il comitato decide all'unanimità.
2. La proposta di decisione sulla decisione amministrativa impugnata è redatta entro 120 giorni di calendario dal giorno in cui il ricorso è stato presentato al direttore o alla presidenza del comitato direttivo.
3. La proposta di decisione è comunicata per iscritto all'agente interessato, al direttore e ai vicedirettori. La decisione può essere inserita nel fascicolo personale dell'agente.
4. La risposta del segretariato, che riflette l'esito della valutazione del comitato, è comunicata per iscritto all'agente entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della proposta di decisione del comitato.

V. Sospensione dell'azione

1. Né la presentazione di un ricorso per richiedere una valutazione del comitato, né la presentazione di un ricorso dinanzi a un arbitro hanno l'effetto di sospendere l'attuazione della decisione amministrativa impugnata.
2. Se tuttavia è richiesta la valutazione di una decisione amministrativa da parte del comitato:
 - a) un agente può chiedere al segretariato di sospendere l'attuazione della decisione amministrativa impugnata finché la valutazione del comitato non sia stata portata a termine e l'agente non abbia ricevuto notifica dell'esito. Il segretariato può sospendere l'attuazione di una decisione in casi di particolare urgenza e qualora l'attuazione possa provocare danni irreparabili. La decisione del segretariato in merito a tale richiesta non è oggetto di ricorso;
 - b) in casi che comportino la separazione dal servizio, un agente può decidere di chiedere innanzi tutto al segretariato di sospendere l'attuazione della decisione finché la valutazione del comitato di conciliazione non sia stata portata a termine e l'agente non abbia ricevuto notifica dell'esito. Il segretariato può sospendere l'attuazione di una decisione qualora stabilisca che la decisione impugnata non è stata ancora attuata, in casi di particolare urgenza e qualora l'attuazione possa provocare danni irreparabili ai diritti dell'agente. Se il segretariato respinge la richiesta, l'agente può presentare una richiesta di sospensione dell'azione al comitato.

VI. Disposizioni finali

1. Eventuali modifiche del presente regolamento interno sono adottate tramite una decisione del comitato direttivo.
 2. Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento o in qualsiasi momento successivo, il segretariato può, sulla base dell'esperienza pratica con la sua applicazione, proporre le modifiche del presente regolamento che ritenga utili o necessarie. Qualora un membro del comitato direttivo desideri proporre una modifica, il membro consulta prima il segretariato.
 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del comitato direttivo.
-

Norme in materia di risoluzione delle controversie

I. Disposizioni generali

1. Le presenti norme in materia di risoluzione delle controversie fanno riferimento alla sezione 15 dello statuto del personale della Comunità dei trasporti, adottato a norma della decisione n. 3/2019 del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti, per favorire una procedura tempestiva con costi ragionevoli per le parti.
2. In caso di contraddizioni tra le presenti norme e lo statuto del personale, il regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata o altre norme pertinenti adottate dal comitato direttivo regionale, si applicano le disposizioni di questi ultimi.
3. Gli agenti o il segretariato possono presentare ricorso a un arbitro soltanto per impugnare la proposta di decisione formulata in prima istanza dal comitato di conciliazione.
4. Eventuali controversie pendenti tra il segretariato e l'agente relative allo statuto del personale, al regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata o ad altre norme pertinenti sono sottoposte, in seconda istanza, a un arbitro.

II. Arbitro

1. La Commissione europea assume la funzione di arbitro in seconda istanza.
2. L'arbitro è completamente indipendente ed è guidato esclusivamente dalla propria indipendenza di giudizio. Non chiede né riceve istruzioni dal segretariato, svolge i propri compiti in completa indipendenza ed evita i conflitti di interessi. I procedimenti arbitrali hanno carattere riservato. L'arbitro garantisce la riservatezza dei dati personali trattati nel contesto di un ricorso del personale.
3. L'arbitro è nominato entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento di un ricorso presentato alla presidenza del comitato direttivo regionale.
4. Il mandato dell'arbitro si estende all'intero periodo necessario per risolvere il caso.
5. L'arbitro determina:
 - a) i termini per la presentazione della risposta al ricorso relativo a una controversia da parte del segretariato e per la presentazione di prove da parte dell'agente interessato e
 - b) altre questioni relative al procedimento, compresa l'opportunità di tenere udienze o di decidere in merito al ricorso sulla sola base dei documenti presentati.La procedura si svolge in modo da offrire alle parti interessate la possibilità di esporre fatti e circostanze pertinenti per il ricorso.
6. L'arbitro decide in merito alla controversia conformemente allo statuto del personale, al regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata, o ad altre norme pertinenti. Le questioni relative all'interpretazione del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti non rientrano nella competenza dell'arbitro.
7. La competenza dell'arbitro comprende il potere di ordinare, in qualsiasi momento durante il procedimento, una misura temporanea che non è soggetta a ricorso, per offrire un sollievo temporaneo all'una o all'altra parte qualora la decisione impugnata appaia a prima vista illegittima, in casi di particolare urgenza e qualora l'attuazione della decisione possa provocare danni irreparabili. Tale sollievo temporaneo può comportare la sospensione dell'attuazione della decisione amministrativa impugnata, tranne in casi di nomina o di risoluzione.
8. I procedimenti relativi alle controversie si svolgono a Belgrado oppure online e la lingua del procedimento è l'inglese. Le risorse umane e l'amministrazione del segretariato forniscono supporto amministrativo all'arbitro.

9. L'arbitro informa l'agente interessato e il segretariato di tutte le fasi procedurali relative al caso.
10. Se dinanzi all'arbitro sono presentati due o più ricorsi che riguardano lo stesso problema, l'arbitro può decidere di trattarli congiuntamente e pronunciare una decisione unica.
11. Il procedimento relativo a una controversia si conclude immediatamente se l'agente interessato ritira il ricorso oppure se si giunge a una risoluzione mediante accordo reciproco. In quest'ultimo caso, l'agente interessato informa per iscritto l'arbitro. Il procedimento di ricorso si conclude immediatamente in caso di violazione della parte III, punto 3.

III. Procedura di ricorso

1. Ciascuna delle due parti può presentare ricorso contro una decisione amministrativa impugnata. Il ricorso deve essere presentato alla presidenza del comitato direttivo regionale entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della proposta di decisione del comitato di conciliazione. Se questo termine non è rispettato il ricorso non è ricevibile dalla presidenza del comitato direttivo regionale.
2. La presentazione di un ricorso alla presidenza del comitato direttivo regionale in seconda istanza ha l'effetto di sospendere l'esecuzione di una decisione impugnata basata su una proposta del comitato di conciliazione.
3. Né all'agente interessato né a eventuali rappresentanti del segretariato è consentito discutere la questione del ricorso con l'arbitro, o contattarlo in alcun modo, durante il procedimento, al di là di quanto previsto nella parte II, punto 5.
4. Alla risoluzione della controversia l'arbitro redige una relazione. Tale relazione illustra le fasi procedurali seguite, i fatti e le circostanze pertinenti per il ricorso e la risoluzione definitiva.

IV. Processo decisionale

1. La decisione dell'arbitro sulla decisione amministrativa impugnata è redatta entro 90 giorni di calendario dal giorno in cui il ricorso è stato presentato alla presidenza del comitato direttivo.
2. La decisione è comunicata per iscritto all'agente interessato e al segretariato e può essere inserita nel fascicolo personale dell'agente.
3. La decisione dell'arbitro è definitiva e vincolante per tutte le parti.

V. Disposizioni finali

1. Eventuali modifiche delle presenti norme in materia di risoluzione delle controversie sono adottate mediante decisione del comitato direttivo.
 2. Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento o in qualsiasi momento successivo, il segretariato può, sulla base dell'esperienza pratica con la sua applicazione, proporre le modifiche del presente regolamento che ritenga utili o necessarie. Qualora desiderino proporre una modifica, i membri del comitato direttivo consultano prima il segretariato.
 3. Le presenti norme entrano in vigore il giorno della loro adozione da parte del comitato direttivo.
-

PROGETTO DI
DECISIONE .../2022 DEL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI
TRASPORTI
del...
sulla modifica del regolamento interno del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti

IL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI,

visto il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La sezione IV, punto 4, del regolamento interno del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti è sostituita dalla seguente:

- «4. Il progetto di ordine del giorno della riunione è convenuto tra la presidenza e la vicepresidenza. Il progetto di ordine del giorno e gli eventuali documenti correlati sono distribuiti ai membri e agli osservatori almeno quattro settimane prima della pertinente riunione. I membri possono formulare osservazioni e proporre che siano aggiunti nuovi punti. È inoltre distribuito ad altri Stati, organizzazioni internazionali o altri organismi invitati in conformità della sezione II, punto 3, il materiale di loro interesse.».

Per il comitato direttivo regionale
Il presidente

DECISIONE (UE) 2022/2409 DEL CONSIGLIO
del 5 dicembre 2022
relativa alla revisione delle regole finanziarie per la Comunità dei trasporti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti («TCT») è stato firmato dall'Unione in conformità alla decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Il TCT è stato approvato a nome dell'Unione il 4 marzo 2019 ⁽²⁾ ed è entrato in vigore il 1° maggio 2019.
- (3) Il comitato direttivo regionale è stato istituito dal TCT per la gestione e la corretta attuazione del TCT. A norma del TCT il comitato direttivo regionale è tenuto ad adottare le regole per l'esecuzione del bilancio e per la presentazione e l'audit dei conti.
- (4) Il comitato direttivo regionale adotterà a breve decisioni sulla revisione delle regole finanziarie e delle procedure di audit applicabili alla Comunità dei trasporti.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale, poiché tali decisioni sono necessarie per il buon funzionamento del segretariato permanente della Comunità dei trasporti e saranno vincolanti nei confronti dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti per quanto riguarda la revisione delle regole finanziarie applicabili alla Comunità dei trasporti si basa sul progetto di decisione del comitato direttivo regionale accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato direttivo regionale possono concordare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
M. KUPKA

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1).

PROGETTO DI
DECISIONE n. ...2022 DEL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI
TRASPORTI
del ...
sulla revisione della procedura per l'esecuzione del bilancio e la presentazione e l'audit dei conti
applicabile alla Comunità dei trasporti

IL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI,

visto il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, e l'articolo 35,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Sono adottate le regole finanziarie e le procedure di audit riviste applicabili alla Comunità dei trasporti, accluse alla presente decisione.

Per il comitato direttivo regionale
Il presidente

**REGOLE FINANZIARIE E PROCEDURE DI AUDIT APPLICABILI ALLA COMUNITÀ DEI
TRASPORTI**

INDICE

TITOLO I: OGGETTO

TITOLO II: OBBLIGHI DELLE PARTI

TITOLO III: PRINCIPI DI BILANCIO

CAPO 1: PRINCIPIO DELLA VERITÀ DEL BILANCIO

CAPO 2: PRINCIPIO DELL'ANNUALITÀ

CAPO 3: PRINCIPIO DEL PAREGGIO

CAPO 4: PRINCIPIO DELL'UNITÀ DI CONTO

CAPO 5: PRINCIPIO DELL'UNIVERSALITÀ

CAPO 6: PRINCIPIO DELLA SPECIALIZZAZIONE

CAPO 7: PRINCIPIO DELLA SANA GESTIONE FINANZIARIA

CAPO 8: PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA

CAPO 9: CONTROLLO INTERNO DELL'ESECUZIONE DEL BILANCIO

TITOLO IV: COMITATO DEL BILANCIO

TITOLO V: ESECUZIONE DEL BILANCIO

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 2 AGENTI FINANZIARI

CAPO 3 RESPONSABILITÀ DEGLI AGENTI FINANZIARI

CAPO 4 OPERAZIONI DI ENTRATA

CAPO 5 OPERAZIONI DI SPESA

TITOLO VI: APPALTI

TITOLO VII: PRESENTAZIONE DEI CONTI E CONTABILITÀ

CAPO 1 PRESENTAZIONE DEI CONTI

CAPO 2 CONTABILITÀ

CAPO 3 INVENTARIO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

TITOLO VIII: AUDIT ESTERNO E TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI

TITOLO IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I**OGGETTO***Articolo 1*

Le presenti regole stabiliscono la procedura per l'esecuzione del bilancio e la presentazione e l'audit dei conti conformemente all'articolo 35 del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti («trattato») ⁽¹⁾.

TITOLO II**OBBLIGHI DELLE PARTI***Articolo 2*

1. Le parti trasferiscono alla Comunità dei trasporti il 75 % dei loro contributi finanziari entro il 31 marzo di ogni anno. Le parti trasferiscono il restante 25 % dei loro contributi entro il 30 giugno di ogni anno.
2. I contributi finanziari delle parti alla Comunità dei trasporti devono essere effettuati in euro.
3. La Comunità dei trasporti sostiene il costo dell'operazione applicato dal proprio prestatore di servizi di pagamento, mentre le parti contraenti del trattato sostengono il costo dell'operazione applicato dal loro rispettivo prestatore di servizi di pagamento.

TITOLO III**PRINCIPI DI BILANCIO***Articolo 3*

L'esecuzione del bilancio della Comunità dei trasporti (il «bilancio») rispetta i principi della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria, che richiede un controllo interno efficace ed efficiente, e della trasparenza come stabilito nelle presenti regole.

Capo 1**Principio della verità del bilancio***Articolo 4*

Nessuna spesa è impegnata né è oggetto di un ordine di pagamento in eccedenza agli stanziamenti autorizzati.

Capo 2**Principio dell'annualità***Articolo 5*

Le spese amministrative risultanti da contratti conclusi per periodi superiori alla durata dell'esercizio, in conformità delle pratiche locali o perché relativi alla fornitura di materiale di dotazione, sono imputate al bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate.

⁽¹⁾ GUL 278 del 27.10.2017, pag. 3.

Articolo 6

1. Gli stanziamenti assegnati al bilancio a titolo di un esercizio possono essere utilizzati solo per coprire le spese sostenute e giuridicamente impegnate in tale esercizio.
2. Gli stanziamenti di impegno sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base degli impegni giuridici contratti fino al 31 dicembre di tale esercizio.
3. Gli stanziamenti di pagamento sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dal contabile entro il 31 dicembre dell'esercizio stesso.
4. Gli stanziamenti relativi a obblighi giuridici debitamente contratti al termine dell'esercizio sono riportati automaticamente solo all'esercizio successivo e sono contabilizzati in maniera corrispondente.
5. Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono annullati, a meno che non siano riportati conformemente al paragrafo 4.
6. Gli stanziamenti iscritti in riserva e gli stanziamenti relativi alle spese di personale non sono oggetto di riporto. Ai fini del presente articolo, le spese di personale comprendono retribuzioni e indennità del personale soggetto allo statuto.
7. Gli stanziamenti non utilizzati e non impegnati alla fine degli esercizi per i quali sono stati iscritti sono annullati e rimborsati alle parti in base alle percentuali stabilite nell'allegato V del trattato e ai contributi effettivamente versati dalle parti.

Capo 3

Principio del pareggio

Articolo 7

La Comunità dei trasporti non sottoscrive prestiti.

Capo 4

Principio dell'unità di conto

Articolo 8

Il bilancio è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro. Per esigenze di tesoreria tuttavia il segretariato permanente è autorizzato a effettuare operazioni in altre valute.

Capo 5

Principio dell'universalità

Articolo 9

1. Possono essere detratti dall'importo delle note di spese, delle fatture o degli estratti conto, che sono quindi oggetto di un ordine di pagamento al netto:
 - a) le penali inflitte ai titolari di contratti o di appalti;
 - b) i recuperi delle somme indebitamente pagate, i quali possono essere operati mediante deduzione in occasione di una nuova liquidazione della stessa natura a favore del medesimo beneficiario, effettuata sullo stesso capitolo, articolo ed esercizio ai quali l'indebito pagamento è stato imputato, e che dà luogo a pagamenti intermedi o a saldo.
2. Non sono iscritti nelle entrate della Comunità dei trasporti gli sconti, i ristorni e i ribassi detratti da fatture e note di spesa.

3. Un eventuale saldo negativo viene iscritto come spesa nel bilancio.

Capo 6

Principio della specializzazione

Articolo 10

1. Il direttore può decidere gli storni di stanziamenti all'interno del bilancio (esclusa la linea di bilancio relativa alle risorse umane) fino a un massimo del 15 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale è effettuato lo storno.
2. Il direttore informa il presidente del comitato del bilancio e il presidente del comitato direttivo regionale entro sette giorni dal momento in cui prende una decisione conformemente al paragrafo 1.
3. Gli storni di stanziamenti del bilancio diversi da quelli di cui al paragrafo 1 devono ottenere l'accordo preliminare del comitato direttivo regionale.
4. Gli stanziamenti riportati per adempiere agli obblighi giuridici sottoscritti alla fine dell'esercizio considerato non sono ammissibili all'uso di cui al paragrafo 1. Tali stanziamenti non sono presi in considerazione per determinare l'importo massimo corrispondente al limite del 15 % menzionato in tale paragrafo.

Capo 7

Principio della sana gestione finanziaria

Articolo 11

1. Gli stanziamenti del bilancio sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, che include i principi di economia, efficienza ed efficacia.
2. Secondo il principio dell'economia, i mezzi impiegati dalla Comunità dei trasporti per la realizzazione delle proprie attività sono resi disponibili in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore.
3. Secondo il principio dell'efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti.
4. Secondo il principio dell'efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi. Tali risultati devono essere oggetto di una valutazione.

Capo 8

Principio della trasparenza

Articolo 12

1. Il bilancio è eseguito ed è oggetto di rendiconto nel rispetto del principio di trasparenza.
2. Il bilancio e i bilanci rettificativi, così come definitivamente adottati, sono pubblicati sul sito web del segretariato permanente.

Capo 9

Controllo interno dell'esecuzione del bilancio

Articolo 13

1. Il bilancio della Comunità dei trasporti viene eseguito secondo il principio di un controllo interno efficace ed efficiente.

2. Ai fini dell'esecuzione del bilancio della Comunità dei trasporti, il controllo interno è definito come un processo applicabile a tutti i livelli di gestione e destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) efficacia, efficienza ed economia delle operazioni;
- b) affidabilità delle relazioni;
- c) salvaguardia degli attivi e informazione;
- d) prevenzione, individuazione e rettifica di frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità;
- e) adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione.

3. Un controllo interno efficace si basa sulle migliori pratiche internazionali e include, in particolare gli elementi stabiliti all'articolo 36, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, tenendo conto della struttura e delle dimensioni della Comunità dei trasporti, della natura dei compiti affidatele, degli importi in causa e dei rischi finanziari e operativi esistenti.

TITOLO IV

COMITATO DEL BILANCIO

Articolo 14

1. È istituito un comitato del bilancio.
2. Il comitato del bilancio consiglia il direttore nella gestione finanziaria delle operazioni della Comunità dei trasporti. Per svolgere tale compito, il comitato del bilancio riceve tutte le informazioni o le spiegazioni necessarie in merito a questioni di bilancio e a possibili incidenze sul bilancio.
3. Il comitato del bilancio può riferire al comitato direttivo regionale e formulare raccomandazioni su questioni di bilancio e su qualsiasi questione che possa avere un'incidenza sul bilancio.

Articolo 15

1. Il comitato del bilancio è composto da un membro di ciascuna delle parti dell'Europa sudorientale e da due membri dell'Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea.
2. Le riunioni del comitato del bilancio sono presiedute dalla Commissione europea. Il presidente può nominare un copresidente.
3. Il consiglio del bilancio tiene almeno due riunioni ordinarie l'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
4. Il comitato del bilancio adotta il proprio regolamento interno. Le sue raccomandazioni possono essere adottate mediante procedura scritta. Il comitato del bilancio opera a maggioranza semplice dei voti, che comprendono il voto favorevole dell'Unione europea. In caso di parità di voti, il voto decisivo spetta all'Unione europea.
5. Il segretariato permanente fornisce sostegno amministrativo al comitato del bilancio.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

6. Il segretariato permanente è rappresentato alle riunioni del comitato del bilancio senza diritto di voto.

TITOLO V

ESECUZIONE DEL BILANCIO

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 16

Le funzioni di ordinatore sono esercitate dal direttore.

Articolo 17

Il direttore può delegare i poteri di esecuzione del bilancio ad agenti del segretariato permanente. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti e sono vincolati dalle presenti regole. Il direttore trasmette al comitato direttivo regionale copia di qualsiasi decisione di delega adottata a norma del presente articolo.

Articolo 18

1. Qualsiasi agente finanziario quale definito al capo 2 del presente titolo non può adottare alcun atto d'esecuzione del bilancio in cui i propri interessi e quelli della Comunità dei trasporti potrebbero essere in conflitto. Qualora ciò si verificasse, l'agente è tenuto ad astenersi e ad informarne l'autorità competente.
2. Esiste un conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e oggettivo delle funzioni di una persona incaricata dell'esecuzione del bilancio o di un revisore è compromesso da motivi familiari, dalla vita privata, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interesse con il beneficiario o il contraente.
3. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 è il superiore gerarchico diretto dell'agente in oggetto. Se quest'ultimo è il direttore, l'autorità competente è il comitato direttivo regionale.

Articolo 19

Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni, compiti di perizia tecnica e compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione.

Capo 2

Agenti finanziari

Sezione 1

Principio della separazione delle funzioni

Articolo 20

Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e incompatibili fra loro.

Sezione 2

L'ordinatore

Articolo 21

1. L'ordinatore è competente per l'esecuzione delle entrate e delle spese.
2. Per eseguire le spese, l'ordinatore procede agli impegni di bilancio e agli impegni giuridici, alla convalida delle spese e all'emissione degli ordini di pagamento conformemente alle disposizioni corrispondenti delle presenti regole e intraprende l'esecuzione degli stanziamenti.
3. L'esecuzione delle entrate comporta la formazione delle previsioni di crediti, l'accertamento dei diritti da recuperare e l'emissione degli ordini di riscossione. Comporta anche, se necessario, la rinuncia ai crediti accertati.
4. L'ordinatore assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle operazioni siano adeguatamente conservati per un periodo di cinque anni.

Articolo 22

1. Tenuto conto dei rischi inerenti al contesto di gestione e alla natura delle azioni finanziate, l'ordinatore pone in atto la struttura organizzativa, la gestione interna, i sistemi e le procedure di controllo adeguati all'esecuzione dei suoi compiti, comprese, se del caso, verifiche ex post.
2. Prima che un'operazione sia autorizzata, i suoi aspetti operativi e finanziari sono verificati da agenti diversi da quelli che hanno avviato l'operazione. L'avvio e la verifica ex ante ed ex post di un'operazione sono funzioni separate.
3. Il personale competente per le verifiche è diverso dall'agente che ha avviato l'operazione e non può trattarsi di subordinati di quest'ultimo.

Articolo 23

Il direttore, in qualità di ordinatore, presenta al comitato direttivo regionale una relazione annuale sulle attività contenente informazioni finanziarie e sulla gestione.

Articolo 24

Qualsiasi agente che interviene nella gestione finanziaria e nel controllo delle operazioni informa per iscritto il direttore se ritiene irregolare o contraria alle presenti regole o alle regole deontologiche che vincolano gli agenti una decisione la cui applicazione o accettazione gli sia stata imposta da un superiore. Il direttore interviene entro un termine ragionevole. In caso contrario, l'agente informa il comitato direttivo regionale.

Articolo 25

Qualora i poteri di esecuzione del bilancio siano delegati, l'articolo 21 delle presenti regole si applica *mutatis mutandis* al funzionario autorizzato.

Sezione 3

Il contabile

Articolo 26

1. Su proposta della Commissione europea, il direttore nomina un contabile conformemente al regolamento interno in vigore per l'assunzione, le condizioni di lavoro e l'equilibrio geografico del personale del segretariato permanente, il quale è competente in seno al segretariato permanente per le seguenti attività:

- a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati;
- b) preparare e presentare i conti conformemente al titolo V;
- c) provvedere alla tenuta della contabilità conformemente al titolo V;
- d) attuare, conformemente al titolo V, le norme e i metodi contabili nonché il piano contabile;
- e) definire e convalidare i sistemi contabili e, se opportuno, convalidare i sistemi prescritti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;
- f) gestire la tesoreria.

2. A norma del paragrafo 3, il contabile è il solo autorizzato a gestire somme di denaro e altri elementi dell'attivo ed è responsabile della loro custodia.

3. Se necessario, il contabile può delegare alcuni compiti, fatto salvo il principio della separazione delle funzioni.

Capo 3

Responsabilità degli agenti finanziari

Sezione 1

Norme generali

Articolo 27

1. A norma delle presenti regole la responsabilità è personale.

2. In caso di attività illecite, frodi, corruzione o irregolarità che possano ledere gli interessi finanziari della Comunità dei trasporti, l'agente finanziario interessato ne informa senza indugio il direttore o, se lo ritiene utile, il comitato direttivo regionale o l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Con «interessi finanziari della Comunità dei trasporti» si intendono tutte le entrate, le spese e i beni oggetto del bilancio della Comunità dei trasporti, acquisiti tramite tale bilancio o a esso dovuti.

3. Qualora un'attività risulti inficiata da irregolarità o frodi, l'ordinatore competente la sospende e può adottare ogni misura necessaria, incluso l'annullamento di qualsiasi decisione presa nel quadro di tale attività. L'ordinatore competente informa immediatamente, in caso di sospetti di frode o irregolarità, tutte le autorità competenti, compresi, se opportuno, l'OLAF e la Procura europea (EPPO).

Articolo 28

1. L'ordinatore può revocare qualsiasi delega in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente. Il comitato direttivo regionale e il presidente del comitato del bilancio sono immediatamente informati di tale azione che deve essere debitamente motivata.
2. Previo accordo preliminare della Commissione europea, il direttore può sospendere in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile dalla sua funzione. Su proposta della Commissione europea, il direttore nomina un contabile provvisorio e, di conseguenza, un contabile permanente conformemente alle norme in materia di assunzione della Comunità dei trasporti.

Articolo 29

1. Le disposizioni del presente capo fanno salva l'eventuale responsabilità penale dell'ordinatore e delle persone di cui al presente capo, secondo il diritto nazionale applicabile del paese di domicilio e le disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità dei trasporti e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari di tale Comunità o delle parti contraenti del trattato.
2. In caso di prove di attività illecita, di frode o di corruzione che possono ledere gli interessi finanziari della Comunità dei trasporti, sono adite le autorità e gli organismi competenti.

SEZIONE 2**NORME RELATIVE AGLI ORDINATORI***Articolo 30*

1. L'ordinatore può essere tenuto a risarcire integralmente o in parte il danno subito dalla Comunità dei trasporti per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, in particolare quando accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza conformarsi alle presenti regole. Lo stesso si applica nei casi in cui, per colpa grave, l'ordinatore:
 - a) omette di redigere un documento che dia luogo a un credito;
 - b) omette o ritarda, senza motivo, l'emissione di un ordine di riscossione;
 - c) omette o ritarda l'emissione di un ordine di pagamento, rendendo in tal modo la Comunità dei trasporti passibile di azioni civili da parte di terzi.
2. L'ordinatore delegato che ritenga che una decisione di sua competenza sia inficiata d'irregolarità o contravvenga ai principi di una sana gestione finanziaria ne informa per iscritto l'autorità delegante. Se l'autorità delegante dà istruzione motivata per iscritto all'ordinatore delegato di eseguire tale decisione, quest'ultimo, che deve eseguirla, è esente da responsabilità.
3. In caso di delega, l'ordinatore delegante resta responsabile dell'efficacia delle norme di gestione interna istituite e della scelta dell'ordinatore delegato.
4. L'ordinatore non è responsabile di decisioni prese dal comitato direttivo regionale, qualora esse siano seguite rigorosamente. In caso di disaccordo con una qualsiasi di tali decisioni, l'ordinatore ha il diritto di informarne per iscritto l'autorità competente. Resta tuttavia tenuto a seguire le decisioni pertinenti.

Capo 4

Operazioni di entrata

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 31

Gli interessi maturati sui conti della Comunità dei trasporti costituiscono parte delle sue entrate, in aggiunta ai contributi delle parti contraenti del trattato.

Sezione 2

Previsione di crediti

Articolo 32

Ogni misura o situazione costitutiva di un credito della Comunità dei trasporti o di una sua modifica è preventivamente oggetto di una previsione di credito da parte dell'ordinatore competente.

SEZIONE 3

ACCERTAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI

Articolo 33

1. L'accertamento di un credito è l'atto dell'ordinatore o dell'ordinatore delegato avente il seguente oggetto:
 - a) verifica dell'esistenza del debito;
 - b) determinazione o verifica dell'esistenza e dell'importo del debito;
 - c) verifica delle condizioni dell'esigibilità del debito.
2. Ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile deve essere oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione trasmesso al contabile, accompagnato da una nota di addebito indirizzata al debitore. Questi due atti sono redatti e inviati dall'ordinatore competente.
3. In casi debitamente giustificati, alcune entrate correnti possono essere oggetto di accertamenti provvisori.

Un accertamento provvisorio copre più recuperi singoli che non devono pertanto essere oggetto di un accertamento individuale.

Prima della chiusura dell'esercizio, l'ordinatore è tenuto a effettuare le modifiche degli accertamenti provvisori affinché questi corrispondano ai crediti realmente accertati.

Articolo 34

L'emissione dell'ordine di riscossione è l'atto con il quale, avendo accertato un credito, l'ordinatore competente, emettendo un ordine di riscossione, impartisce al contabile l'istruzione di recuperare tale credito accertato.

Articolo 35

1. Gli importi indebitamente pagati sono recuperati.

2. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente accertati dall'ordinatore o dall'ordinatore competente. È tenuto ad assicurare con la dovuta diligenza l'afflusso delle entrate della Comunità dei trasporti e a vigilare sulla tutela dei diritti della stessa.

3. Quando l'ordinatore competente intende rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria. Tale rinuncia deve esprimersi in una decisione dell'ordinatore, che deve essere motivata. L'ordinatore non può delegare questa decisione. La decisione di rinuncia specifica le azioni esplicitate ai fini del recupero e gli elementi di diritto e di fatto sui quali essa è fondata.

4. L'ordinatore competente annulla un credito accertato quando si constata che il credito non era stato correttamente accertato a causa di un errore di diritto o di fatto. L'annullamento si manifesta mediante una decisione dell'ordinatore competente ed è oggetto di una motivazione adeguata.

5. L'ordinatore competente rettifica in aumento o in diminuzione l'importo di un credito accertato quando l'importo del credito debba essere modificato a seguito della scoperta di un errore materiale, sempre che questa correzione non comporti la rinuncia al diritto accertato a favore della Comunità dei trasporti. La rettifica viene effettuata mediante una decisione dell'ordinatore competente ed è oggetto di una motivazione adeguata.

6. Quando un debitore vanta nei confronti della Comunità dei trasporti un credito liquido ed esigibile, corrispondente a un importo indicato in un ordine di pagamento, il contabile procede, dopo la scadenza del termine fissato nella nota di addebito, al recupero di tale credito mediante compensazione.

In circostanze eccezionali, se è necessario per tutelare gli interessi finanziari della Comunità dei trasporti e se ha giustificati motivi di ritenere che altrimenti l'importo dovuto alla Comunità dei trasporti andrebbe perduto, il contabile può procedere al recupero mediante compensazione prima della scadenza del termine fissato nella nota di addebito.

Il contabile può procedere inoltre al recupero mediante compensazione prima della scadenza del termine fissato nella nota di addebito, se il debitore acconsente.

7. Prima di procedere a un recupero ai sensi del paragrafo 6, il contabile consulta l'ordinatore e informa il debitore o i debitori interessati.

8. La compensazione di cui al paragrafo 6 ha il medesimo effetto del pagamento ed estingue il debito e i relativi interessi eventualmente dovuti dalla Comunità dei trasporti.

Articolo 36

1. Il recupero è effettivo quando il contabile effettua la registrazione nei conti e ne informa l'ordinatore competente.
2. Ogni versamento in contanti alla cassa del contabile comporta il rilascio di una ricevuta.

Articolo 37

1. Se alla scadenza prevista nella nota di addebito il recupero effettivo non ha avuto luogo, il contabile ne informa l'ordinatore competente e avvia immediatamente la procedura di recupero mediante ogni mezzo offerto dalla legge.
2. Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti che il debitore vanta nei confronti della Comunità dei trasporti, a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile e che la compensazione sia giuridicamente possibile.

Articolo 38

Il contabile, di concerto con l'ordinatore competente, può accordare una dilazione per il pagamento solamente dietro domanda scritta e motivata del debitore, alle due condizioni che seguono:

- a) il debitore si impegna a versare gli interessi per l'intero periodo della dilazione accordatagli a decorrere dalla data originaria di scadenza del pagamento, secondo il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro («il tasso di riferimento»), maggiorato di otto punti; il tasso di riferimento è quello in vigore, quale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno del mese di scadenza del termine di pagamento;
- b) il debitore, per tutelare i diritti della Comunità dei trasporti, costituisce una garanzia finanziaria che copra il debito sia in capitale che in interessi.

Capo 5

Operazioni di spesa

Articolo 39

Tutte le spese sono oggetto di un impegno e di un pagamento.

Sezione 1

Impegno delle spese

Articolo 40

1. L'impegno di bilancio consiste nell'operazione di imputazione degli stanziamenti necessari all'esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di un impegno giuridico.
2. L'impegno giuridico è l'atto con il quale l'ordinatore competente crea o accerta un'obbligazione dalla quale risulta un onere per il bilancio.

Articolo 41

1. Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l'ordinatore competente deve procedere previamente ad un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi.
2. Gli impegni giuridici specifici relativi a impegni di bilancio specifici vengono conclusi al più tardi il 31 dicembre dell'esercizio finanziario interessato.

Articolo 42

1. Il saldo non eseguito degli impegni di bilancio relativi all'anno N sono oggetto di disimpegno da parte dell'ordinatore competente entro il 31 marzo dell'anno N+1.
2. Gli impegni giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi e i corrispondenti impegni di bilancio comportano, tranne quando si tratta di spese per il personale, un termine finale d'esecuzione fissato secondo il principio di una sana gestione finanziaria. Le frazioni di questi impegni non eseguite nei sei mesi successivi a tale data limite per l'esecuzione sono oggetto di disimpegno.
3. Se, successivamente, un impegno giuridico non ha dato luogo ad alcun pagamento per un periodo di tre anni, l'ordinatore competente procede al suo disimpegno.

Articolo 43

Quando procede all'adozione di un impegno di bilancio, l'ordinatore competente verifica quanto segue:

- a) l'esattezza dell'imputazione in bilancio;
- b) la disponibilità degli stanziamenti;
- c) la conformità delle spese alle disposizioni applicabili, in particolare quelle del trattato e le norme interne di gestione della Comunità dei trasporti;
- d) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

Sezione 2

Convalida delle spese

Articolo 44

La convalida di una spesa è l'atto con cui l'ordinatore competente:

- a) verifica l'esistenza dei diritti del creditore;
- b) verifica le condizioni di esigibilità del credito;
- c) determina o verifica l'esistenza e l'importo del credito.

Articolo 45

1. Qualsiasi convalida di una spesa si basa su documenti giustificativi che attestino i diritti del creditore sulla base dell'accertamento di servizi effettivamente resi, di forniture effettivamente consegnate o di lavori effettivamente eseguiti o ancora sulla base di altri titoli che giustifichino il pagamento.
2. La decisione di convalida avviene con la firma di un «visto per pagamento» da parte dell'ordinatore competente.

Sezione 3

Ordinazione delle spese

Articolo 46

1. L'ordinazione delle spese è l'atto con il quale l'ordinatore competente dà al contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, l'istruzione di pagare una spesa di cui l'ordinatore competente ha effettuato la convalida.
2. L'ordine di pagamento è datato e firmato dall'ordinatore competente, quindi trasmesso al contabile. I documenti giustificativi sono conservati dall'ordinatore competente conformemente all'articolo 21, paragrafo 4.
3. Se necessario, l'ordine di pagamento trasmesso al contabile è accompagnato da un attestato che certifica l'iscrizione dei beni negli inventari di cui all'articolo 60.

Sezione 4

Pagamento delle spese

Articolo 47

1. Il pagamento delle spese si basa sulla prova dell'effettiva realizzazione dell'azione corrispondente, secondo l'atto di base, e consiste in uno dei seguenti atti:
 - a) il pagamento della totalità degli importi dovuti;

- b) il pagamento degli importi dovuti secondo una delle modalità seguenti:
- i) un prefinanziamento, eventualmente frazionato in più versamenti;
 - ii) uno o più pagamenti intermedi;
 - iii) un pagamento a saldo degli importi dovuti. I prefinanziamenti sono imputati in toto o in parte sui pagamenti intermedi.

Il totale del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi è imputato sul pagamento dei saldi.

2. Nella contabilità i diversi tipi di pagamento di cui al paragrafo 1 sono distinti al momento dell'esecuzione.

Articolo 48

Il pagamento delle spese è eseguito dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.

TITOLO VI

APPALTI

Articolo 49

Si applica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

Nell'allegato I delle presenti regole finanziarie sono stabilite regole dettagliate per le procedure di appalto di valore inferiore alla soglia stabilita dalla direttiva 2014/24/UE.

TITOLO VII

PRESENTAZIONE DEI CONTI E CONTABILITÀ

Capo 1

Presentazione dei conti

Articolo 50

I conti annuali della Comunità dei trasporti comprendono:

- a) gli stati finanziari della Comunità dei trasporti e i relativi allegati;
- b) la relazione sull'esecuzione del bilancio della Comunità dei trasporti.

Articolo 51

I conti devono essere conformi alle norme contabili di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, essere accurati e completi e fornire un'immagine fedele di quanto segue:

- a) per gli stati finanziari, degli elementi di attivo, di passivo, degli oneri e proventi, dei diritti e obblighi non ripresi nell'attivo e nel passivo e dei flussi di cassa;
- b) per la relazione sull'esecuzione del bilancio, degli elementi dell'esecuzione del bilancio in entrate e in spese.

Articolo 52

Gli stati finanziari presentano le informazioni, comprese le informazioni sui metodi contabili, in maniera che garantiscano che sono pertinenti, affidabili, confrontabili e comprensibili. Gli stati finanziari sono redatti in conformità dei principi contabili generalmente accettati enunciati nelle norme contabili conformemente all'articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 o dei principi contabili internazionali per il settore pubblico («norme IPSAS») basate sulla contabilità per competenza.

⁽³⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

Articolo 53

1. Conformemente al principio della contabilità per competenza, le entrate e le spese sono registrate nel periodo in cui sono realizzate o sostenute indipendentemente dalla data di pagamento o di riscossione.
2. Il valore degli elementi di attivo e di passivo è determinato in funzione delle norme di valutazione fissate dai metodi contabili di cui ai principi contabili internazionali e, se necessario, ai principi nazionali del paese di domicilio.

Articolo 54

1. Gli stati finanziari sono presentati in euro e comprendono quanto segue:
 - a) lo stato patrimoniale e il conto economico, che rappresentano l'intera situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico al 31 dicembre dell'esercizio finanziario precedente; tali documenti devono essere presentati conformemente alle norme contabili di cui all'articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 o alle norme IPSAS basate sulla contabilità per competenza;
 - b) la situazione dei flussi di cassa, che mostra gli incassi e gli esborsi dell'esercizio e la situazione finale di tesoreria;
 - c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto durante l'esercizio finanziario.
2. L'allegato degli stati finanziari completa e commenta le informazioni presentate negli stati finanziari di cui al paragrafo 1 e fornisce tutte le informazioni complementari previste dalla pratica contabile riconosciuta a livello internazionale, quando tali informazioni sono pertinenti in relazione alle attività della Comunità dei trasporti.

Capo 2

Contabilità

Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 55

1. Il sistema contabile della Comunità dei trasporti è costituito da un insieme di procedure e controlli manuali e informatizzati che consentono di: individuare le operazioni o gli eventi pertinenti, preparare documenti sorgente accurati, inserire in maniera precisa i dati nei documenti contabili, trattare le operazioni con precisione, aggiornare le anagrafiche in maniera adeguata e generare documenti e relazioni accurati.
2. La contabilità si compone di una contabilità generale e di una contabilità di bilancio. Tali due contabilità sono tenute per anno civile in euro.
3. I dati della contabilità generale e di bilancio sono stabiliti alla chiusura dell'esercizio finanziario in vista della formazione dei conti di cui al capo 1.
4. Il contabile applica norme e metodi contabili che tengano conto delle norme IPSAS e, se necessario, delle norme applicate dalle autorità pubbliche del paese ospitante.

Sezione 2

Contabilità generale

Articolo 56

La contabilità generale riproduce in forma cronologica, secondo il metodo della partita doppia, gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Comunità dei trasporti.

Articolo 57

1. I movimenti di ciascun conto e i relativi saldi sono iscritti nei libri contabili.
2. Ogni scrittura contabile, comprese le rettifiche contabili, è basata su documenti giustificativi ai quali fa riferimento.
3. Il sistema contabile deve permettere di risalire a tutte le scritture contabili.

Articolo 58

Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario e fino alla data di trasmissione dei conti definitivi, il contabile della Comunità dei trasporti procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per una presentazione regolare, fedele e veritiera dei conti.

Sezione 3

Contabilità di bilancio

Articolo 59

1. La contabilità di bilancio permette di seguire in modo dettagliato l'esecuzione del bilancio.
2. Ai fini del paragrafo 1, la contabilità di bilancio registra tutte le entrate e le spese di bilancio.
3. Il segretariato permanente redige una relazione annuale entro il 30 marzo di ogni anno. La relazione annuale comprende:
 - una relazione operativa che spieghi il lavoro svolto dal segretariato permanente e i risultati conseguiti, fornendo una panoramica dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi fissati nel programma di lavoro annuale del segretariato permanente;
 - una relazione finanziaria sull'esecuzione del bilancio.

Capo 3

Inventario delle immobilizzazioni

Articolo 60

La Comunità dei trasporti tiene inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il suo patrimonio.

TITOLO VIII**AUDIT ESTERNO E TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI***Articolo 61*

Ogni anno, il contabile stabilisce i conti dell'anno precedente entro il 31 marzo. Tali conti sono convalidati dal direttore.

Articolo 62

I revisori esterni indipendenti, designati dal comitato direttivo regionale, effettuano l'audit annuale della Comunità dei trasporti (i «revisori esterni»). Il mandato dei revisori esterni è rinnovabile ogni anno, salvo diversa disposizione del comitato direttivo regionale.

Articolo 63

1. I revisori esterni presentano al comitato direttivo regionale una relazione corredata dello stato patrimoniale e dei conti certificati al più tardi otto mesi dopo la fine dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.
2. Il direttore formula le osservazioni che ritiene opportune in merito alla relazione dei revisori esterni.
3. I revisori esterni eseguono gli audit secondo le necessità, conformemente al loro mandato approvato. Ai fini della verifica dell'esattezza e della completezza delle registrazioni, i revisori esterni verificano in particolare i documenti contabili e le procedure della Comunità dei trasporti. La revisione contabile esterna stabilisce la validità generale degli stati finanziari.
4. Entro otto mesi dalla fine dell'esercizio finanziario cui i conti fanno riferimento, i revisori esterni presentano al comitato direttivo regionale una relazione di revisione e i conti certificati, unitamente a una dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni. Su richiesta del comitato direttivo regionale, il comitato del bilancio trasmette al comitato direttivo regionale le osservazioni ritenute più adeguate sui documenti presentati dai revisori contabili.

Articolo 64

1. L'ordinatore e il comitato direttivo regionale trasmettono senza indugio all'OLAF e alla Commissione europea le informazioni ottenute conformemente all'articolo 27.
2. Il comitato direttivo regionale e il personale della Comunità dei trasporti cooperano pienamente in merito alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare con l'EPPO e l'OLAF, e forniscono loro le informazioni pertinenti e, su richiesta, l'assistenza necessaria per esercitare le loro funzioni, tra le quali lo svolgimento di indagini conformemente al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio ⁽⁴⁾ e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. L'ordinatore si assicura inoltre che qualsiasi terzo coinvolto nell'esecuzione del bilancio della Comunità dei trasporti cooperi pienamente e conceda all'EPPO e all'OLAF diritti equivalenti.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

3. L'OLAF ha il potere di svolgere indagini amministrative presso i locali della Comunità dei trasporti, compreso il diritto di accesso per lo svolgimento di ispezioni conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 65

Il comitato direttivo regionale ha la facoltà di ottenere tutte le informazioni o spiegazioni necessarie concernenti l'esecuzione del bilancio.

Articolo 66

Previa approvazione della Commissione europea, il direttore può adottare, se necessario, orientamenti per l'attuazione delle presenti regole.

Articolo 67

Fino alla nomina dei membri del comitato del bilancio, la Commissione europea svolge le funzioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 68

Le presenti regole sono vincolanti in tutti i loro elementi per le parti contraenti del trattato e gli organi istituiti in virtù del trattato.

Articolo 69

Le presenti regole si applicano a decorrere dal giorno successivo alla loro adozione.

ALLEGATO

DELLE REGOLE FINANZIARIE E PROCEDURE DI AUDIT APPLICABILI ALLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI

1. PREAMBOLO

Il presente allegato si applica al segretariato permanente della Comunità dei trasporti («segretariato») quando effettua per proprio conto appalti di beni, lavori o servizi di valore inferiore alla soglia stabilita dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Non sono comprese operazioni quali l'assunzione di personale, cui si applicano norme diverse.

2. SEZIONE 1

2.1. Ambito di applicazione e principi applicabili agli appalti

Tutte le procedure di appalto concluse dal segretariato per proprio conto devono rispettare i principi di bilancio di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, nonché quello della sana gestione finanziaria. Ciò garantisce una concorrenza leale tra gli operatori economici.

Gli appalti sono pianificati sulla base di obiettivi chiaramente definiti che sostengono il conseguimento degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti («trattato») e degli organi ivi istituiti e che consentono al segretariato di adempiere al suo mandato conformemente all'articolo 28 del trattato.

Il valore stimato di un appalto non è stabilito con l'intenzione di eludere le norme applicabili e né è frazionato a tal fine.

Il segretariato divide un appalto in lotti ogniqualvolta sia opportuno, tenendo debitamente conto di un'ampia concorrenza.

Il segretariato non ricorre a contratti quadro in modo improprio o in modo tale che abbiano per scopo o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza.

In linea generale la partecipazione alle procedure di appalto è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, uno Stato membro dello Spazio economico europeo o una parte firmataria dell'Europa sudorientale del trattato, e a tutte le persone giuridiche effettivamente stabilite in uno di tali paesi. Le persone fisiche aventi la cittadinanza di un paese terzo che abbia concluso un accordo particolare con l'Unione nel settore degli appalti e le persone giuridiche stabilite in uno di tali paesi terzi possono partecipare a una procedura di appalto alle condizioni stabilite in tale accordo. La partecipazione è inoltre aperta alle organizzazioni internazionali.

Al fine di garantire la trasparenza e la verificabilità, tutte le fasi di ciascuna procedura di appalto sono adeguatamente documentate e dichiarate per iscritto per ciascun fascicolo di gara.

Il segretariato non è giuridicamente vincolato nei confronti di un operatore economico fino alla firma del contratto. Ciò deve essere espresso chiaramente in tutti i contatti con gli operatori economici. Fino al momento della firma il segretariato può annullare la procedura senza che gli offerenti abbiano diritto ad alcun risarcimento. La decisione deve essere motivata e gli offerenti devono essere informati per iscritto entro 15 giorni dal giorno in cui è stata presa la decisione.

Ai contraenti non possono essere affidati compiti relativi all'esercizio di poteri pubblici né compiti di esecuzione del bilancio.

Le procedure di appalto di valore inferiore alla soglia stabilita dalla direttiva 2014/24/UE possono essere utilizzate per i seguenti tipi di acquisto:

- «servizi», che riguardano tutte le prestazioni intellettuali e non intellettuali non contemplate dagli appalti di forniture e di lavori e dagli appalti immobiliari;
- «forniture», che riguardano l'acquisto, il leasing finalizzato all'acquisto, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di beni (comprese anche la posa in opera, l'installazione e la manutenzione); e
- «lavori», che riguardano la costruzione, o la progettazione e la costruzione, di opere corrispondenti alle esigenze specificate dal segretariato. Per «opera» s'intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica;

3. SEZIONE 2

3.1. Contratti quadro e pubblicità

3.1.1. Contratti quadro e contratti specifici

Un contratto quadro è concluso tra l'amministrazione aggiudicatrice e uno o più operatori economici per stabilire le condizioni di base relative a una serie di contratti specifici da concludere durante un dato periodo, in particolare la durata, l'oggetto, il prezzo, le condizioni di esecuzione e le quantità previste. La firma di un contratto quadro non costituisce un impegno all'acquisto per l'ordinatore.

3.1.2. Pubblicità delle procedure per appalti di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 49 del trattato sulle regole finanziarie e forme di pubblicità

Gli appalti di valore superiore a 20 000 EUR e inferiore alle soglie di cui alla direttiva 2014/24/UE sono considerati di valore medio. Il segretariato applica una procedura di gara semplificata e devono essere invitati almeno cinque candidati/offertenti. L'invito a manifestare interesse è pubblicato sul sito web del segretariato almeno un mese prima dell'avvio della procedura di appalto prevista.

Un appalto di valore pari o inferiore a 20 000 EUR è considerato di valore modesto. Il segretariato applica una procedura di gara semplificata e deve invitare almeno tre candidati/offertenti a sua scelta. La pubblicità ex ante di cui al punto 3.1.2 non è obbligatoria.

I pagamenti relativi a spese d'importo non superiore a 2 500 EUR possono essere effettuati semplicemente in base alle relative fatture, senza l'accettazione preliminare di un'offerta.

Entro il 31 marzo di ogni anno il segretariato pubblica sul proprio sito web una programmazione degli appalti contenente l'elenco degli appalti programmati per l'anno in corso di valore superiore a 20 000 EUR, indicante l'oggetto, il valore stimato e le tempistiche di avvio stimate.

4. SEZIONE 3

4.1. Procedure di appalto di valore medio e modesto

4.1.1. Consultazione preliminare di mercato

L'amministrazione aggiudicatrice può svolgere un'analisi preliminare di mercato ai fini della preparazione della procedura di appalto.

4.1.2. Documenti di gara

I documenti di gara consistono almeno degli elementi seguenti:

- a) se applicabile, la pubblicità ex ante;
- b) l'invito a presentare offerte;
- c) il capitolato d'oneri, comprese le specifiche tecniche e i criteri pertinenti;
- d) il progetto di contratto.

Nei documenti di gara il segretariato individua l'oggetto della procedura di appalto fornendo una descrizione delle sue esigenze e illustrando le caratteristiche dei lavori, delle forniture o dei servizi da acquistare. Tali documenti devono contenere tutte le disposizioni e le informazioni di cui i candidati hanno bisogno per presentare un'offerta: la procedura da seguire, i documenti da fornire, i criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione e la durata e il valore stimato dell'appalto. Il segretariato indica altresì quali elementi definiscono i requisiti minimi che tutte le offerte devono soddisfare. I requisiti minimi comprendono il rispetto degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale applicabili elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

I tre documenti di cui sopra (lettere da b) a d)) possono essere inviati per posta elettronica ai potenziali candidati/offertenti.

4.1.3. Invito a presentare offerte

Un invito a presentare offerte precisa quanto segue:

- a) le modalità di presentazione delle offerte, comprese in particolare le condizioni che ne garantiscono la riservatezza fino all'apertura, la data e l'ora limite di ricevimento e l'indirizzo al quale devono essere inviate o consegnate, oppure l'indirizzo internet in caso di presentazione per via elettronica;
- b) che la presentazione di un'offerta costituisce accettazione dei termini e delle condizioni stabiliti nei documenti di gara e che tale presentazione vincola l'offerente durante l'esecuzione dell'appalto, qualora ne divenga l'aggiudicatario;
- c) il periodo di validità delle offerte, durante il quale l'offerente è obbligato a mantenere immutate tutte le condizioni della sua offerta;
- d) il divieto di qualsiasi contatto tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'offerente nel corso della procedura salvo, a titolo eccezionale, alle condizioni previste dai documenti di gara e, quando sia prevista una visita sul posto, le condizioni di tale visita;
- e) i mezzi di prova per verificare il rispetto del termine per la ricezione delle offerte; e
- f) che la presentazione di un'offerta costituisce accettazione della comunicazione per via elettronica dell'esito della procedura.

4.1.4. Capitolato d'oneri

Il capitolato d'oneri precisa quanto segue:

- a) criteri di esclusione e di selezione;
- b) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione relativa oppure, se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, il loro ordine decrescente d'importanza, che si applica anche alle varianti, se autorizzate dal bando di gara;
- c) le specifiche tecniche di cui al punto 4.1.6; e
- d) l'obbligo di indicare il paese nel quale gli offerenti sono stabiliti e di presentare le prove a sostegno normalmente accettabili secondo la legislazione di tale paese.

4.1.5. Progetto di contratto

Il progetto di contratto precisa almeno:

- a) i dati relativi alle parti contraenti;
- b) l'oggetto dell'appalto;
- c) la durata;
- d) i termini di pagamento;
- e) i requisiti in materia di garanzia (se applicabili);
- f) la protezione dei dati;
- g) i diritti di proprietà intellettuale;
- h) il diritto applicabile al contratto e il giudice competente in caso di controversie.

4.1.6. Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche sono complete, chiare e precise e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati al confronto competitivo. Le specifiche tecniche definiscono (lotto per lotto, se opportuno) le caratteristiche richieste delle forniture, dei servizi o dei lavori, tenendo conto dell'uso a cui sono destinati dal segretariato. Esse sono proporzionate all'obiettivo e/o al bilancio per i servizi, le forniture e i lavori richiesti.

Le specifiche tecniche non menzionano né descrivono prodotti di una marca o provenienza determinata e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati al confronto competitivo.

Le specifiche tecniche comprendono almeno gli elementi seguenti:

- a) criteri di esclusione e di selezione;
- b) criteri di aggiudicazione;
- c) modalità di prova in materia di accesso agli appalti;
- d) oggetto della procedura di appalto;
- e) informazioni generali;
- f) tipi di compiti;
- g) entità dei lavori;
- h) durata e risultati attesi;
- i) presupposti e rischi;
- j) logistica e tempistica;
- k) requisiti; e
- l) relazioni e monitoraggio dell'appalto.

Le specifiche tecniche fungono da mandato per il contraente durante l'esecuzione dell'appalto. Esse sono allegate al relativo contratto.

4.1.7. Criteri di esclusione

I criteri di esclusione sono applicabili in tutte le procedure di appalto e devono essere annunciati. Durante la procedura non è consentito modificarli.

La finalità dei criteri di esclusione è determinare se un operatore sia autorizzato a partecipare alla procedura di appalto o possa aggiudicarsi l'appalto. I potenziali offerenti sono tenuti a dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione mediante un'autodichiarazione firmata e datata. A tal fine il segretariato deve fornire un modello di autodichiarazione.

Si applicano l'articolo 136, paragrafo 1, e l'articolo 137, paragrafi da 1 a 4, del regolamento(UE, Euratom) 2018/1046, rispettivamente sui criteri di esclusione e le decisioni di esclusione e sulla dichiarazione e la prova dell'assenza di una situazione di esclusione.

I criteri di esclusione sono verificati in base a un criterio di conformità/non conformità in funzione delle prove adeguate richieste.

4.1.8. Criteri di selezione

4.1.8.1 La finalità dei criteri di selezione è determinare se un offerente disponga delle capacità necessarie all'esecuzione dell'appalto. A tal fine, i criteri di selezione devono essere chiari, non discriminatori, adeguati e proporzionati all'oggetto e al valore dell'appalto. Il segretariato si assicura inoltre di imporre criteri che possono essere facilmente verificati.

4.1.8.2 L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara i criteri di selezione, i livelli minimi di capacità e gli elementi richiesti a prova di tale capacità. Tutti i requisiti sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto.

4.1.8.3 L'amministrazione aggiudicatrice specifica nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici devono ottemperare ai criteri di selezione.

4.1.8.4 Per gli appalti divisi in lotti l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire livelli minimi di capacità per ciascun lotto. Può inoltre fissare ulteriori livelli minimi di capacità qualora più lotti siano aggiudicati allo stesso contraente.

4.1.8.5 Per quanto riguarda la capacità di esercitare l'attività professionale, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che l'operatore economico soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere iscritto in un registro professionale o commerciale pertinente, eccetto quando l'operatore economico è un'organizzazione internazionale;

- b) per gli appalti di servizi, essere in possesso di una particolare autorizzazione attestante che è autorizzato a eseguire l'appalto nello Stato in cui è stabilito o appartenere a una specifica organizzazione professionale.
- 4.1.8.6 Al ricevimento delle domande di partecipazione o delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice accetta una dichiarazione sull'onore attestante che il candidato od offerente soddisfa i criteri di selezione.
- 4.1.8.7 L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare una dichiarazione aggiornata oppure tutti i documenti giustificativi o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
- 4.1.8.8 L'amministrazione aggiudicatrice esige dai candidati o dagli aggiudicatari la presentazione di documenti giustificativi aggiornati, salvo qualora li abbia già ricevuti ai fini di un'altra procedura e purché i documenti siano ancora aggiornati oppure vi possa accedere gratuitamente in una banca dati nazionale.
- 4.1.8.9 In funzione della sua valutazione dei rischi, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non esigere la prova della capacità giuridica, normativa, finanziaria, economica, tecnica e professionale degli operatori economici nelle procedure per appalti aggiudicati di valore non superiore alle soglie di cui al punto 3.1.2.
- 4.1.8.10 Quando l'amministrazione aggiudicatrice decide di non esigere la prova della capacità giuridica, normativa, finanziaria, economica, tecnica e professionale degli operatori economici, sono esclusi prefinanziamenti, salvo in casi debitamente motivati.
- 4.1.8.11 Un operatore economico può, se opportuno e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso, l'operatore economico prova all'amministrazione aggiudicatrice che per l'esecuzione dell'appalto disporrà delle risorse necessarie, presentando l'impegno di tali soggetti in questo senso.
- 4.1.8.12 Con riguardo ai criteri tecnici e professionali, l'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
- 4.1.8.13 Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che l'operatore economico e i soggetti predetti siano solidalmente responsabili dell'esecuzione dell'appalto.
- 4.1.8.14 L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente informazioni sulle parti dell'appalto che intende subappaltare e sull'identità dei subappaltatori.
- 4.1.8.15 Nel caso di lavori o servizi forniti presso un impianto sotto la supervisione dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima impone al contraente di indicare nome, recapito e rappresentanti legali di tutti i subappaltatori che partecipano all'esecuzione dell'appalto, compresa l'eventuale variazione dei subappaltatori.
- 4.1.8.16 L'amministrazione aggiudicatrice verifica se i soggetti sulla cui capacità l'operatore economico intende fare affidamento e i futuri subappaltatori, quando il subappalto costituisce una parte considerevole dell'appalto, soddisfano i pertinenti criteri di selezione. L'amministrazione aggiudicatrice impone all'operatore economico di sostituire un soggetto o un subappaltatore che non soddisfa un pertinente criterio di selezione.
- 4.1.8.17 Nel caso di appalti di lavori, appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nell'ambito di un appalto di forniture, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che alcuni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

4.1.8.18 Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione, l'amministrazione aggiudicatrice non esige che un raggruppamento di operatori economici abbia una forma giuridica specifica, ma al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria ai fini della buona esecuzione dell'appalto.

4.1.8.19 I criteri di selezione sono verificati in base a un criterio di conformità/non conformità.

4.1.8.20 I criteri di selezione restano applicabili per tutta l'esecuzione dell'appalto, il che significa che il contraente deve rispettarli in ogni momento.

4.1.9. Capacità economica e finanziaria

Per garantire che gli operatori economici possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire l'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere, in particolare, che:

- a) gli operatori economici abbiano un determinato fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore oggetto dell'appalto;
- b) gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino i rapporti tra attività e passività; e
- c) gli operatori economici forniscano un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Ai fini del primo comma, punto a), il fatturato minimo annuo non supera il doppio del valore annuo stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate connesse alla natura dell'acquisto, che l'amministrazione aggiudicatrice illustra nei documenti di gara.

Ai fini del primo comma, punto b), l'amministrazione aggiudicatrice illustra, nei documenti di gara, i metodi e i criteri relativi a tali rapporti.

L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara i mezzi di prova che l'operatore economico deve fornire a dimostrazione della sua capacità economica e finanziaria. Essa può esigere, in particolare, uno o più dei seguenti documenti:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- b) stati finanziari o loro estratti, relativi a un periodo pari o inferiore agli ultimi tre esercizi chiusi;
- c) una dichiarazione concernente il fatturato globale dell'operatore economico e, se opportuno, il fatturato nel settore oggetto dell'appalto nel corso di un periodo che non può superare gli ultimi tre esercizi disponibili.

L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.

4.1.10. Capacità tecnica e professionale

L'amministrazione aggiudicatrice verifica che i candidati od offerenti soddisfino i criteri minimi di selezione relativi alla capacità tecnica e professionale conformemente ai paragrafi seguenti.

L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara i mezzi di prova che l'operatore economico deve fornire a dimostrazione della sua capacità tecnica e professionale. Essa può esigere uno o più dei seguenti documenti:

- a) per i lavori:
 - i) le forniture che necessitano di operazioni di posa in opera o di installazione o i servizi, informazioni sui titoli di studio e professionali, le competenze, l'esperienza e la perizia delle persone responsabili dell'esecuzione, e l'elenco di quanto segue;
 1. principali servizi e forniture effettuati nel corso degli ultimi tre anni, con indicazione di importo, data e cliente, pubblico o privato, corredati su richiesta di dichiarazioni dei clienti;
 2. lavori eseguiti nel corso degli ultimi cinque anni, corredati di certificati attestanti la corretta esecuzione dei lavori più importanti;

3. attestazione dell'equipaggiamento tecnico, dell'attrezzatura o del materiale a disposizione dell'operatore economico per eseguire l'appalto di servizi o di lavori;
 4. descrizione delle attrezzature tecniche e dei mezzi a disposizione dell'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca disponibili;
 5. indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici a disposizione dell'operatore economico, che ne facciano o meno parte integrante, e segnatamente di quelli responsabili del controllo della qualità;
- b) per le forniture:
- i) campioni, descrizioni o fotografie autentiche o certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei prodotti chiaramente individuati con riferimento a norme o specifiche tecniche;
- c) per lavori o servizi:
- i) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;
 - ii) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto;
 - iii) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto.

Ai fini dei punti a) e b), se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, l'amministrazione aggiudicatrice può precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ad analoghe forniture consegnate o ad analoghi servizi prestati più di tre anni prima.

Ai fini del punto c), se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, l'amministrazione aggiudicatrice può precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa a lavori analoghi consegnati o realizzati più di cinque anni prima.

L'amministrazione aggiudicatrice può ritenere che un operatore economico non possieda le capacità professionali richieste per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità quando essa abbia accertato che l'operatore economico in questione ha conflitti d'interessi che possono influire negativamente sull'esecuzione.

4.1.11. Criteri di aggiudicazione

La finalità dei criteri di aggiudicazione è valutare l'offerta tecnica e finanziaria al fine di scegliere l'offerta economicamente più vantaggiosa, che consiste nel prezzo più basso o nel miglior rapporto qualità/prezzo, dopo averne verificato la conformità ai requisiti minimi di cui ai documenti di gara.

Il segretariato annuncia nei documenti di gara le modalità con cui sarà valutato ciascun criterio, nonché l'importanza relativa di ciascun criterio di aggiudicazione relativo alla qualità e del prezzo (se è applicata una formula di ponderazione tra qualità e prezzo).

I criteri di qualità possono comprendere elementi quali il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, l'accessibilità, la progettazione adeguata per tutti gli utenti, le caratteristiche sociali, ambientali e innovative, il processo di produzione, prestazione e commercializzazione, nonché ogni altro processo specifico in qualsiasi fase del ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi, l'organizzazione del personale incaricato di eseguire l'appalto, i servizi post-vendita, l'assistenza tecnica e le condizioni di consegna, quali la data di consegna, la procedura di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.

L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i casi in cui applica il metodo del prezzo più basso. Tale ponderazione può essere espressa mediante una forbice con uno scarto appropriato tra il minimo e il massimo.

La ponderazione del criterio del prezzo o costo rispetto agli altri criteri non fa sì che il criterio del prezzo o costo sia neutralizzato.

Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l'amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

L'amministrazione aggiudicatrice può eventualmente stabilire livelli minimi di qualità. Le offerte al di sotto di tali livelli di qualità sono respinte.

4.1.12. Termini

Termini per la ricezione delle offerte

Il termine per la ricezione delle offerte per gli appalti di valore modesto è di almeno 10 giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'invio dell'invito a presentare offerte ai potenziali offerenti.

Il termine per la ricezione delle offerte per gli appalti di valore medio è di almeno 15 giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'invio dell'invito a presentare offerte ai potenziali offerenti.

Termini in casi urgenti

In caso di urgenza debitamente giustificata e documentata, il termine minimo può essere ridotto.

4.1.13. Apertura delle offerte

L'ordinatore decide in merito all'adeguata organizzazione della seduta di apertura da parte del comitato di valutazione. La persona o le persone incaricate dell'apertura verificano se le offerte sono state ricevute entro il termine stabilito.

Qualora non tutti i candidati invitati abbiano presentato un'offerta, la procedura resta valida a condizione che almeno un'offerta soddisfi tutti i criteri.

In via eccezionale, qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo il completamento della procedura iniziale, la procedura può essere ripetuta con un candidato invitato a condizione che i documenti di gara originari non siano sostanzialmente modificati.

4.1.14. Valutazione delle offerte

L'apertura e la valutazione delle offerte è effettuata da un comitato di valutazione nominato tempestivamente e ufficialmente dall'ordinatore.

Per gli appalti di valore medio deve essere nominato un comitato di valutazione. Per gli appalti di valore modesto può essere istituito un comitato di valutazione qualora sia ricevuta più di un'offerta. Il comitato di valutazione deve essere composto da almeno tre valutatori.

Il contenuto della valutazione forma oggetto di una relazione di valutazione, firmata da tutti i membri del comitato, che deve essere un documento separato rispetto alla decisione di aggiudicazione (costituisce la base per il riscontro all'offerente). La relazione di valutazione deve comprendere le conclusioni sull'aggiudicazione dell'appalto.

Le offerte devono essere valutate in tempo utile per consentire il completamento della procedura entro il periodo di validità delle offerte. Una volta completata la valutazione, l'ordinatore può adottare la decisione di aggiudicazione.

4.1.15. Contatti con gli offerenti

È fornita una casella funzionale di posta elettronica tramite la quale gli operatori economici possono manifestare il loro interesse o chiedere informazioni sulle procedure di appalto che sono state avviate.

I contatti tra il segretariato e i potenziali offerenti sono vietati per tutta la durata della procedura salvo in circostanze eccezionali, ossia durante la fase di presentazione delle offerte.

I contatti con gli offerenti sono consentiti durante la fase di presentazione delle offerte, a titolo di eccezione, nelle circostanze seguenti: su richiesta degli operatori economici il segretariato può fornire informazioni supplementari al solo scopo di chiarire i documenti di gara; il segretariato, di propria iniziativa, può informare le parti interessate qualora riscontri errori, imprecisioni, omissioni o altri errori materiali nei documenti di gara. Se il segretariato deve correggere i documenti di gara mediante modifiche significative, esso proroga il termine per la ricezione delle offerte o delle richieste di partecipazione affinché gli offerenti possano tenere conto di tali modifiche.

I contatti avvengono sempre per iscritto (preferibilmente per via elettronica, in modo da garantire una reazione tempestiva ed evitare il rischio di ritardi dovuti a problemi con i servizi postali).

Le eventuali informazioni supplementari fornite su richiesta di un offerente e le eventuali informazioni fornite dal segretariato di propria iniziativa devono essere accessibili simultaneamente a tutti gli offerenti mediante gli stessi mezzi utilizzati per i documenti di gara.

Gli offerenti possono chiedere informazioni supplementari al più tardi quattro giorni di calendario prima del termine per la presentazione delle offerte. Il segretariato fornisce le informazioni richieste quanto prima, e al più tardi tre giorni di calendario prima del termine per la presentazione delle offerte.

Se le informazioni sono fornite meno di tre giorni di calendario prima del termine, il segretariato proroga il termine per la ricezione delle offerte.

Il segretariato non è tenuto a rispondere alle richieste di informazioni supplementari presentate meno di quattro giorni di calendario prima del termine per la ricezione delle offerte, ma può farlo laddove possibile. Qualora il termine per la ricezione delle richieste di informazioni supplementari coincida con un giorno festivo, un sabato o una domenica, esso scade con lo spirare dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo.

In linea con la buona amministrazione, è obbligatorio contattare gli offerenti per richiedere informazioni o documenti mancanti in relazione ai criteri di esclusione o selezione, o firme mancanti. Il mancato contatto in questi casi deve essere debitamente giustificato e documentato mediante una nota nel fascicolo di gara. La richiesta di chiarimenti non deve tuttavia comportare una modifica del contenuto o del prezzo dell'offerta già presentata.

4.1.16. Risultati della valutazione e decisione di aggiudicazione

A seguito della valutazione l'ordinatore designa l'aggiudicatario dell'appalto, nel rispetto dei criteri di selezione e di aggiudicazione indicati nei documenti di gara, e firma una decisione di aggiudicazione.

Il segretariato informa l'aggiudicatario e gli offerenti non aggiudicatari in merito alle ragioni su cui si fonda la decisione, nonché alla durata dei periodi di status quo di cui al punto 4.1.18 di tali regole. Successivamente l'ordinatore può firmare il contratto con l'aggiudicatario. L'aggiudicatario firma il contratto per primo.

4.1.17. Informazione dei candidati e offerenti

Gli appalti di valore compreso tra 20 001 EUR e la soglia di cui alla direttiva 2014/24/UE aggiudicati in un esercizio sono pubblicati sul sito web del segretariato permanente della Comunità dei trasporti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4.1.18. Periodo di status quo prima della firma del contratto

Alle procedure con più di un offerente si applica un periodo di status quo di almeno sette giorni di calendario. Il periodo di status quo inizia il giorno successivo all'invio simultaneo per via elettronica della comunicazione dell'esito di una procedura di selezione a tutti gli offerenti (aggiudicatari e non aggiudicatari). L'ordinatore non firma il contratto prima del termine del periodo di status quo.

Se opportuno, il segretariato può sospendere la firma del contratto per procedere a un esame supplementare se lo giustificano le richieste od osservazioni formulate dagli offerenti non aggiudicatari, od ogni altra informazione pertinente da esso ricevuta durante il periodo.

4.1.19. Annullamento delle procedure di appalto

Fino al momento della firma del contratto il segretariato può annullare la procedura senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto ad alcun risarcimento.

L'annullamento è deciso quando l'appalto non è aggiudicato (ad esempio perché nessuna offerta era accettabile, nessuna offerta era conforme ai criteri di selezione o alle specifiche tecniche, nessuna offerta ha raggiunto le soglie di qualità minime ecc.), le esigenze che hanno dato luogo alla procedura di appalto diventano obsolete (ad esempio a causa del cambiamento delle priorità strategiche) o nel caso in cui il finanziamento dell'appalto previsto non sia garantito.

La decisione di annullamento è firmata dall'ordinatore.

Entro 15 giorni dalla firma della decisione di annullamento il segretariato ne comunica i motivi a tutti gli offerenti per iscritto (per posta o per posta elettronica).

DECISIONE (UE) 2022/2410 DEL CONSIGLIO**del 5 dicembre 2022****relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti su talune modifiche delle norme amministrative e inerenti al personale e sull'introduzione di un'indennità scolastica e di un regolamento relativo al distacco e agli esperti assunti a livello locale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti («TCT») è stato firmato dall'Unione conformemente alla decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Il TCT è stato approvato a nome dell'Unione europea il 4 marzo 2019 ⁽²⁾ ed è entrato in vigore il 1° maggio 2019.
- (3) Il comitato direttivo regionale è stato istituito dal TCT per la gestione e la corretta attuazione del TCT.
- (4) Si prevede che il comitato direttivo regionale adotti decisioni sulle modifiche della sua decisione n. 2019/3, sul regolamento relativo all'indennità scolastica per il segretariato permanente della Comunità dei trasporti e sul regolamento relativo al distacco e agli esperti assunti a livello locale.
- (5) Tali decisioni sono pertanto necessarie per il corretto funzionamento del segretariato permanente della Comunità dei trasporti. È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale per quanto riguarda la loro adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito alle decisioni che modificano la decisione n. 2019/3 sul regolamento relativo all'indennità scolastica per il segretariato permanente della Comunità dei trasporti e sul regolamento relativo al distacco e agli esperti assunti a livello locale si basa sui progetti di decisione del comitato direttivo regionale acclusi alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato direttivo regionale possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1).

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
M. KUPKA

PROGETTO DI
DECISIONE .../2022 DEL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI
TRASPORTI
del ...
che modifica la decisione n. 2019/3 del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti del
5 giugno 2019

IL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI,

visto il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, e l'articolo 30,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La decisione n. 2019/3 del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti del 5 giugno 2019 è così modificata:

1) all'allegato I, titolo 3, punto 30, la prima fase è sostituita dalla seguente:

"Nel corso della procedura di selezione il direttore è assistito da un comitato di selezione composto da almeno quattro membri: un rappresentante del segretariato permanente della Comunità dei trasporti, un rappresentante della presidenza e due rappresentanti della Commissione europea.";

2) all'allegato II "Statuto del personale della Comunità dei trasporti", il titolo 5 è così modificato:

"5. ORARIO DI LAVORO, LAVORO A ORARIO RIDOTTO E TELELAVORO";

3) all'allegato II "Statuto del personale della Comunità dei trasporti" è aggiunta la seguente sezione 5.3:

"5.3 Telelavoro

Il telelavoro è applicabile in circostanze eccezionali e solo quando rientra chiaramente tra gli interessi e le priorità del segretariato.

Il telelavoro è concesso dal direttore o da un vicedirettore.

Il telelavoro è limitato nel tempo e nella durata.

Il direttore stabilisce norme dettagliate relative al telelavoro all'interno della normale settimana lavorativa.";

4) all'allegato II "Statuto del personale della Comunità dei trasporti", il titolo 9 dello è così modificato:

"9. STIPENDI, SPESE DI VIAGGIO E TRASLOCO E INDENNITÀ SCOLASTICA";

5) all'allegato II "Statuto del personale della Comunità dei trasporti", è aggiunta la seguente sezione 9.4:

"9.4 Indennità scolastica

La Comunità dei trasporti può contribuire all'indennità scolastica di uno o più figli a carico degli agenti che frequentano un istituto di istruzione che impone tasse scolastiche nel luogo in cui si trova la sede del segretariato permanente, conformemente alle norme dettagliate che devono essere stabilite dal comitato direttivo."

Per il comitato direttivo regionale

Il presidente

PROGETTO DI
DECISIONE n..../2022 DEL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI
TRASPORTI
del ...
sul regolamento relativo all'indennità scolastica per il segretariato permanente della Comunità dei
trasporti

IL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI,

visto il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, e l'articolo 30,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È adottato il regolamento relativo all'indennità scolastica del segretariato permanente della Comunità dei trasporti accluso alla presente decisione.

Per il comitato direttivo regionale
Il presidente

Regolamento relativo all'indennità scolastica per il segretariato permanente della Comunità dei trasporti

1. Definizioni

- 1.1 Per "segretariato" si intende il segretariato permanente della Comunità dei trasporti.
- 1.2 Per "direttore" si intende il direttore del segretariato.
- 1.3 Per "agenti" si intendono tutti i funzionari del segretariato, vale a dire il direttore, i vicedirettori e il resto del personale proveniente dalle parti contraenti, che lavorano in via permanente presso il segretariato conformemente allo statuto del personale, ad esclusione degli esperti nazionali distaccati e degli esperti assunti a livello locale.
- 1.4 Per "figlio a carico" si intende:
- il figlio legittimo, naturale o adottivo del funzionario o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dall'agente; ciò vale anche per il figlio che è stato oggetto di una domanda di adozione e per il quale è stata avviata la procedura di adozione;
 - ogni minore nei confronti del quale l'agente sia tenuto a prestare gli alimenti in virtù di una decisione giudiziaria in materia di protezione dei minori.
- 1.5 Per "sede" si intende il luogo in cui si trova la sede del segretariato.
- 1.6 Per "istituti di istruzione" si intendono asili nido, scuole dell'infanzia, istituti prescolari nonché istituti di istruzione primaria e secondaria, che impartiscono lezioni e programmi di formazione.
- 1.7 Per "indennità scolastica" si intende un importo forfettario quale contributo alle tasse scolastiche/di iscrizione o alle spese generali per la scolarizzazione e l'istruzione addebitate dall'istituto di istruzione.

2. Applicabilità

- 2.1 Le indennità scolastiche sono applicabili a tutti gli agenti a condizione che:
- i figli a carico degli agenti del segretariato permanente della Comunità dei trasporti siano registrati presso il segretariato generale del governo della Repubblica di Serbia e che frequentino un istituto di istruzione che impone tasse scolastiche ed è situato presso la sede del segretariato permanente a Belgrado.
- 2.2 Il diritto si estingue nei casi in cui:
- il figlio non frequenti più a tempo pieno un istituto di istruzione che impone tasse scolastiche;
 - il figlio raggiunga l'età di 18 anni; o
 - il rapporto di lavoro dell'agente cessi.

3. Pagamento dell'indennità scolastica

- 3.1 Gli agenti ricevono un'indennità scolastica per ciascun figlio, quale definito al punto 1.4, che abbia meno di sei anni e che frequenti un asilo nido, una scuola dell'infanzia o un istituto di istruzione prescolare. Tale indennità prescolastica è concessa fino all'anno in cui il minore compie sei anni (6° anno incluso) o fino all'inizio della scuola primaria.
- 3.2 Gli agenti ricevono un'indennità scolastica per ciascun figlio a carico, quale definito al punto 1.4, che abbia almeno cinque anni e frequenti regolarmente e a tempo pieno la scuola primaria o secondaria. Non appena il minore inizia la scuola primaria, il diritto all'indennità prescolastica viene meno.

3.3 Per l'indennità scolastica si tiene conto delle voci di spesa seguenti:

- a) taxa di iscrizione alla scuola/istituto di istruzione, o
- b) spese generali per la scolarizzazione e l'istruzione addebitate dall'istituto di istruzione.

L'indennità scolastica non comprende le spese direttamente connesse alla scolarizzazione: trasporto dei bambini, libri, pasti, lezioni supplementari, tutori aggiuntivi, attrezzature, esami o spese di esame, spese per corsi e attività speciali (comprese le attrezzature), corsi per corrispondenza di cui al punto 3.8, né qualsiasi altra spesa diversa dalle tasse scolastiche o di iscrizione annuali. Tale limitazione si applica anche ad altre spese indirettamente correlate: potenziali crediti, prestiti o simili, che l'agente può richiedere per coprire le spese scolastiche.

3.4 Il diritto all'indennità scolastica decorre dal primo giorno del mese in cui il figlio inizia a frequentare l'istituto di istruzione di cui ai punti 3.1 e 3.2 e cessa alla fine dell'ultimo mese dell'anno scolastico in cui il figlio compie 18 anni.

3.5 Il massimale dell'indennità scolastica per la scuola primaria o secondaria è di 285,81 EUR/mese, mentre quello per l'asilo nido, la scuola dell'infanzia o l'istituto di istruzione prescolare è di 102,90 EUR/mese.

Non saranno rimborsate spese superiori a tali massimali.

3.6 Il pagamento dell'indennità scolastica è effettuato dietro presentazione della prova di pagamento/fattura originiale emessa dall'istituto di istruzione per le tasse scolastiche/di registrazione e di altri documenti giustificativi, che confermino che il minore frequenta l'istituto di istruzione che impone le tasse nel luogo in cui ha sede il segretario.

Il pagamento sarà effettuato, sulla base delle spese effettivamente sostenute per le tasse scolastiche/di registrazione e nei limiti dei massimali di cui al punto 3.5 sotto forma di pagamento mensile pari a un dodicesimo delle spese totali ammissibili.

3.7 Se l'istruzione del minore è interrotta per almeno un anno scolastico a causa di una malattia o di altri motivi imperativi, il periodo di ammissibilità è prolungato di un tempo corrispondente al periodo di interruzione.

3.8 L'indennità scolastica non è dovuta per i corsi per corrispondenza o per le lezioni private.

3.9 Nel caso in cui il minore riceva una borsa di studio o qualsiasi altro finanziamento o indennità proveniente da altre fonti come sostegno per le tasse di iscrizione all'istituto di istruzione, l'agente informa il segretario per iscritto e l'indennità scolastica è ridotta e calcolata in base all'importo rimanente che deve essere coperto dall'agente.

3.10 L'anno scolastico è costituito dal numero effettivo di giorni che intercorre tra il giorno di inizio e il giorno di chiusura delle attività didattiche presso l'istituto di istruzione frequentato dal minore.

3.11 Le richieste di pagamento dell'indennità scolastica sono presentate al direttore per iscritto e sono sostenute da documenti giustificativi, come previsto dal punto 3.6.

4. Disposizione finale

4.1 L'indennità scolastica per il figlio o i figli a carico che hanno iniziato la scolarizzazione nell'anno precedente a quello di adozione del regolamento relativo all'istruzione è rimborsata in linea con quest'ultimo previa presentazione dei documenti giustificativi che attestino le spese effettivamente sostenute e nei limiti dei massimali adottati.

- 4.2 Gli agenti dichiarano qualsiasi cambiamento nella situazione scolastica, come il termine, l'interruzione e la ripresa del percorso di istruzione dopo un'interruzione, il cambio di scuola ecc. per iscritto al direttore. Il cambiamento corrispondente nell'indennità scolastica sarà applicato retroattivamente a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato apportato.
- 4.3 Il direttore è responsabile della corretta attuazione del presente regolamento.
- 4.4 A seconda dell'evoluzione dei prezzi, il direttore può proporre al comitato direttivo regionale di rivedere il presente regolamento.
-

PROGETTO DI
DECISIONE n. .../2022 DEL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI
TRASPORTI
del ...
sul regolamento relativo al distacco e agli esperti assunti a livello locale

IL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI,

visto il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, e l'articolo 30,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È adottato il regolamento relativo al distacco e agli esperti assunti a livello locale accluso alla presente decisione.

Per il comitato direttivo regionale
Il presidente

Regolamento relativo al distacco e agli esperti assunti a livello locale

1. Definizioni

- 1.1 Per "segretariato del TCT" si intende il segretariato permanente della Comunità dei trasporti.
- 1.2 Per "direttore" si intende il direttore del segretariato del TCT.
- 1.3 Per "agenti" si intendono tutti i funzionari del segretariato del TCT, vale a dire il direttore, il vicedirettore e il resto del personale proveniente dalle parti contraenti, che lavorano in via permanente presso il segretariato del TCT conformemente allo statuto del personale, ad esclusione degli esperti distaccati e degli esperti assunti a livello locale.
- 1.4 Per "parte dell'Europa sudorientale" si intende una tra Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo *, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia;
- 1.5 Per "membro del personale oggetto del distacco" si intende un dipendente impiegato dal datore di lavoro originario (effettivo) che è stato tuttavia inviato temporaneamente alla sede per prestare servizio presso il segretariato del TCT.
- 1.6 Per "distacco" si intende l'assegnazione temporanea al segretariato del TCT per un periodo determinato di un dipendente di un'organizzazione distinta al fine di svolgere un'attività specifica.
- 1.7 Per "sede" si intende il luogo in cui si trova la sede del segretariato del TCT.
- 1.8 Per "istituzioni pubbliche responsabili dei trasporti" si intendono tutti gli organismi amministrativi legati ai trasporti a tutti i livelli dello Stato, quali ministeri e altri enti e istituzioni pubblici, all'interno delle parti del TCT.
- 1.9 Per "TCT" si intende il trattato della Comunità dei trasporti.
- 1.10 Per "persona assunta a livello locale" si intende un esperto assunto per un periodo di tempo limitato che svolge attività a livello locale in una delle parti dell'Europa sudorientale.

2. Distacchi

- 2.1 Nel pianificare il distacco, il segretariato del TCT fa in modo che le sue esigenze siano un principio guida fondamentale in conformità del trattato della Comunità dei trasporti e del programma di lavoro annuale concordato.
- 2.2 Le istituzioni pubbliche responsabili dei trasporti delle parti contraenti del TCT hanno diritto di distaccare esperti per lo svolgimento di un incarico all'interno del segretariato del TCT.
- 2.3 Un membro del personale oggetto del distacco è un membro del personale impiegato nella pubblica amministrazione, che ha lavorato per il proprio datore di lavoro su base permanente o contrattuale per almeno due anni prima di essere distaccato e che rimane al servizio di tale datore di lavoro per tutto il periodo del distacco. Ha maturato un'esperienza professionale di almeno tre anni nell'esercizio di funzioni amministrative, scientifiche, tecniche, di consulenza o di supervisione in un settore legato ai trasporti.
- 2.4 Il datore di lavoro del membro del personale oggetto del distacco si impegna a continuare a remunerarlo e a preservarne lo status amministrativo per tutto il periodo del distacco. Il datore di lavoro continuerà inoltre a essere responsabile dei diritti sociali del membro del personale oggetto del distacco, in particolare dell'assicurazione sanitaria e pensionistica e degli altri oneri sociali previsti dalla normativa nazionale. La cessazione o il cambiamento dello status amministrativo del membro del personale oggetto del distacco può far sì che il segretariato del TCT ponga fine al distacco.
- 2.5 Il membro del personale oggetto del distacco è un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di una parte dell'Europa sudorientale.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

- 2.6 Il segretariato del TCT non copre altri costi che l'impegno comporta per il membro del personale oggetto del distacco oltre a quanto stabilito al punto 10.
- 2.7 La sede di distacco è la sede del segretariato del TCT a Belgrado.
- 2.8 Il membro del personale oggetto del distacco ha un'ottima padronanza della lingua inglese.
- 2.9 Il direttore del segretariato del TCT informa il comitato direttivo regionale in merito alla situazione dei distacchi per l'anno precedente mediante la relazione operativa annuale.
3. Procedura di selezione
 - 3.1 Il segretariato del TCT effettua una valutazione annuale della propria capacità amministrativa e finanziaria per il numero di membri del personale oggetto del distacco che potrebbero essere accolti presso il segretariato del TCT. Il segretariato del TCT definisce le competenze/il profilo del membro del personale oggetto del distacco necessario, seguendo il piano di attività descritto nel programma di lavoro annuale per l'anno specifico. La capacità finanziaria sarà determinata in base alla disponibilità annua di bilancio.
 - 3.2 I membri del personale oggetto del distacco sono selezionati mediante una procedura aperta e trasparente che prevede un comitato di selezione composto da un rappresentante della Commissione europea, dal presidente o copresidente del comitato direttivo regionale del TCT e da un rappresentante del segretariato del TCT.
 - 3.3 Il segretariato del TCT invia un invito a presentare domande di distacco per un determinato anno alle parti dell'Europa sudorientale, secondo ordine alfabetico, come indicato al punto 1.4, e all'UE. Ciascuna parte dell'Europa sudorientale e l'UE sono invitate a presentare un elenco ristretto contenente un minimo di due e un massimo di tre candidati che soddisfano i criteri di selezione per un successivo colloquio con il comitato di selezione.
 - 3.4 La procedura e i criteri di selezione sono elaborati dal segretariato del TCT e presentati al comitato direttivo regionale.
 - 3.5 Nel caso in cui le domande di distacco provengano dalla parte dell'Europa sudorientale che detiene la presidenza del comitato direttivo regionale, il comitato di selezione è composto dal rappresentante della Commissione europea, dal presidente o dal copresidente del successivo comitato direttivo regionale del TCT e dal rappresentante del segretariato del TCT.
 - 3.6 Su proposta del comitato di selezione, il distacco è autorizzato dal direttore del segretariato del TCT.
 - 3.7 Il distacco richiede un provvedimento di nomina da parte del direttore del segretariato del TCT e un accordo scritto sui termini e sulle condizioni che disciplinano il distacco, anche da parte della rispettiva istituzione, che è il datore di lavoro formale del membro del personale oggetto del distacco. Quanto indicato avverrà tramite uno scambio di lettere tra il direttore del segretariato del TCT e il responsabile dell'istituzione che propone il membro del personale oggetto del distacco.
4. Durata del distacco
 - 4.1 Il periodo di distacco è limitato a sei mesi.
 - 4.2 Per tutta la durata del distacco, i membri del personale oggetto del distacco lavorano a tempo pieno.
5. Compiti del membro del personale oggetto del distacco
 - 5.1 I membri del personale oggetto del distacco riceveranno un piano di lavoro che definisce chiaramente i compiti e le responsabilità, nonché le linee gerarchiche.

- 5.2 Tutti gli accordi relativi al lavoro sono stipulati per iscritto. Il dipartimento a cui il membro del personale oggetto del distacco è assegnato informa quest'ultimo e il suo datore di lavoro, prima dell'inizio del distacco, delle funzioni e dei compiti previsti e chiede loro di confermare per iscritto di non essere a conoscenza di alcun motivo (quale un conflitto di interessi, o incompatibilità con le competenze professionali del membro del personale oggetto del distacco ecc.) contrario all'assegnazione di tali funzioni e compiti al membro del personale oggetto del distacco.
- 5.3 Il membro del personale oggetto del distacco non rappresenta il segretariato del TCT né assume impegni, finanziari o di altro tipo, o avvia negoziati con terzi a nome del segretariato del TCT. In particolare il membro del personale oggetto del distacco:
- a) non intraprende, durante il periodo di distacco, alcuna attività al di fuori della Comunità dei trasporti incompatibile con la corretta esecuzione delle sue funzioni, che possa provocare un conflitto tra gli interessi personali e gli interessi della Comunità dei trasporti o che possa danneggiare la reputazione della Comunità dei trasporti;
 - b) non intraprende, durante il periodo di distacco, alcuna attività retribuita al di fuori della Comunità dei trasporti senza previa approvazione scritta da parte del direttore;
- Un membro del personale oggetto del distacco informa per iscritto il direttore se detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in una società operante nel settore dei trasporti che gli consente di influenzare la gestione di tale società.
- 5.4 Il segretariato del TCT rimane l'unico responsabile dell'approvazione dei risultati relativi ai compiti svolti dal membro del personale oggetto del distacco e della firma dei documenti ufficiali derivanti da tali compiti.
- 5.5 Il datore di lavoro e il membro del personale oggetto del distacco si impegnano inoltre a informare il segretariato del TCT di qualsiasi cambiamento delle circostanze durante il distacco e in particolare dei cambiamenti che potrebbero dare origine a un conflitto di interessi di cui al punto 5.3., lettera a).
- 5.6 Il mancato rispetto da parte del membro del personale oggetto del distacco dei compiti assegnati o delle disposizioni di cui al punto 5.3 autorizza il direttore del segretariato del TCT, se lo ritiene opportuno, a porre fine al distacco.
- 5.7 Al termine del distacco, il segretariato predisporrà un colloquio finale e una relazione di valutazione. La relazione sarà condivisa con il membro del personale oggetto del distacco e con l'istituzione che lo ha proposto.
6. Diritti e obblighi del membro del personale oggetto del distacco
- 6.1 Durante il periodo di distacco:
- il membro del personale oggetto del distacco svolge le proprie funzioni e agisce esclusivamente nell'interesse del segretariato del TCT, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi del trattato della Comunità dei trasporti;
- il membro del personale oggetto del distacco non chiede né accetta istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona al di fuori del segretariato del TCT;
- il membro del personale oggetto del distacco svolge le funzioni assegnate in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del proprio dovere di lealtà nei confronti del segretariato del TCT;
- il membro del personale oggetto del distacco si astiene da ogni divulgazione non autorizzata di informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel contesto delle sue funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico;
- il membro del personale oggetto del distacco ha diritto alla libertà di espressione, nel rispetto dell'obbligo di lealtà e imparzialità;
- il membro del personale oggetto del distacco non effettua alcuna pubblicazione o presentazione al pubblico senza la preventiva approvazione del direttore del segretariato del TCT;
- tutti i diritti sui lavori effettuati dal membro del personale oggetto del distacco nell'esercizio delle sue funzioni durante il distacco sono di proprietà del segretariato del TCT;

il mancato rispetto di una qualsiasi disposizione del presente regolamento relativo al distacco autorizza il direttore del segretariato del TCT a porre fine al distacco del membro del personale oggetto del distacco.

7. Sospensione del distacco

7.1 Su richiesta scritta del membro del personale oggetto del distacco o del suo datore di lavoro, e con l'accordo di quest'ultimo, il distacco può essere sospeso previa autorizzazione del direttore del segretariato del TCT e alle condizioni da questo fissate. Per tutta la durata di tale sospensione le indennità previste dal regolamento relativo al distacco non sono dovute.

8. Fine del distacco

8.1 Al distacco può essere posta fine:

- a) dal datore di lavoro del membro del personale oggetto del distacco, qualora gli interessi essenziali del datore di lavoro lo richiedano;
- b) dal direttore del segretariato del TCT e dal datore di lavoro, congiuntamente, su domanda del membro del personale oggetto del distacco rivolta a entrambe le parti, qualora gli interessi personali o professionali del membro del personale oggetto del distacco lo richiedano;
- c) dal direttore del segretariato del TCT in caso di mancato rispetto da parte dei membri del personale oggetto del distacco o del loro datore di lavoro delle funzioni e dei compiti assegnati e/o del regolamento relativo al distacco. Il segretariato del TCT informa immediatamente il membro del personale oggetto del distacco e il datore di lavoro di quest'ultimo;
- d) in caso di cessazione o cambiamento dello status amministrativo del membro del personale oggetto del distacco.

8.2 La fine del distacco è soggetta a un preavviso di un mese.

9. Previdenza sociale del membro del personale oggetto del distacco

9.1 Prima dell'inizio del distacco, il datore di lavoro del membro del personale oggetto del distacco certifica che quest'ultimo rimane soggetto, per tutto il periodo del distacco, all'assicurazione sanitaria e pensionistica e agli altri oneri sociali previsti dalla normativa nazionale del datore di lavoro, il quale confermerà anche la propria responsabilità per le relative spese sostenute all'estero.

9.2 A partire dal giorno in cui ha inizio il distacco, il membro del personale oggetto del distacco è assicurato contro i rischi di malattia professionale o di infortunio imputabili all'esercizio di funzioni ufficiali dal segretariato del TCT, in linea con l'articolo 4 del regolamento sul contributo della Comunità dei trasporti all'assicurazione malattia, disoccupazione, pensione e invalidità per il personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti.

10. Indennità di soggiorno per il membro del personale oggetto del distacco

10.1 Il membro del personale oggetto del distacco ha diritto a un'indennità giornaliera per giorno di calendario per tutta la durata del distacco.

10.2 Lo scopo dell'indennità giornaliera è quello di coprire tutte le spese nella sede di distacco. L'indennità giornaliera è dovuta per ogni giorno di calendario del mese, compresi i periodi di missione, di congedo annuale, di congedo speciale, nonché per i giorni festivi ufficiali del segretariato del TCT.

L'indennità giornaliera è versata su un conto bancario del membro del personale oggetto del distacco.

In caso di assenza non autorizzata, l'indennità giornaliera non è corrisposta al membro del personale oggetto del distacco e il direttore del segretariato del TCT può decidere di porre fine al distacco.

10.3 L'indennità giornaliera è di 91,28 EUR.

10.4 Prima del distacco, il datore di lavoro certifica al segretariato del TCT che durante il distacco manterrà il livello di retribuzione che il membro del personale oggetto del distacco percepiva al momento del distacco.

10.5 Durante il distacco, il membro del personale oggetto del distacco non intraprende alcuna attività retribuita al di fuori del segretariato del TCT.

- 10.6 Al momento in cui il membro del personale oggetto del distacco inizia il periodo di distacco, i primi 45 giorni di indennità a cui tale membro ha diritto sono anticipati sotto forma di somma forfettaria. Per i distacchi che iniziano il primo giorno del mese, tale somma forfettaria è versata entro il 25° giorno del mese. Per i distacchi che iniziano il 16° giorno del mese, tale somma forfettaria è versata entro il 10° giorno del mese successivo. Se il distacco si conclude durante i primi 45 giorni, il membro del personale oggetto del distacco restituisce la somma corrispondente alla restante durata di detto periodo.
- 10.7 I membri del personale oggetto del distacco, così come le persone a loro carico, non hanno diritto ad altri benefici, indennità o compensi, quali spese di viaggio e di trasloco in occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio, contributo all'assicurazione malattia, disoccupazione, pensione e invalidità, indennità scolastica ecc., oltre a quelli previsti dal presente regolamento relativo al distacco.
11. Disposizioni generali applicabili al membro del personale oggetto del distacco
- 11.1 L'orario di lavoro dei membri del personale oggetto del distacco è in linea con la sezione 5 dello statuto del personale.
- 11.2 L'assenza per malattia non può essere prorogata oltre la durata del distacco dell'interessato.
- 11.3 Ai membri del personale oggetto del distacco si applica il regolamento in vigore presso il segretariato del TCT in materia di ferie annuali e congedo speciale, di malattia e per assistenza domiciliare ⁽¹⁾.
- 11.4 Eventuali congedi non utilizzati presso il datore di lavoro prima dell'inizio del distacco non sono tenuti in considerazione né resi disponibili al momento del distacco presso il segretariato del TCT.
- 11.5 Durante il distacco, i congedi sono soggetti all'autorizzazione preventiva del dipartimento a cui il membro del personale oggetto del distacco è assegnato e della direzione del segretariato del TCT.
- 11.6 I giorni di ferie annuali non fruiti al termine del periodo di distacco non possono essere in alcun modo recuperati.
- 11.7 I membri del personale oggetto del distacco possono essere inviati in missione dal segretariato del TCT. Le spese di missione sono rimborsate in conformità del regolamento in materia di viaggi per il personale della Comunità dei trasporti.
- 11.8 I membri del personale oggetto del distacco hanno diritto di partecipare ai corsi di formazione organizzati dal segretariato del TCT, se ciò è nell'interesse di quest'ultimo.
- 11.9 I membri del personale oggetto del distacco firmano una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di riservatezza prima di iniziare il lavoro.
- 11.10 Il rapporto tra la Comunità dei trasporti e il membro del personale oggetto del distacco non è disciplinato dal diritto serbo o da quello di qualsiasi altra giurisdizione locale, bensì dallo statuto del personale e dall'accordo sulla sede del segretariato del TCT.
- 11.11 La Comunità dei trasporti non è responsabile di eventuali contributi a sistemi di sicurezza sociale, assicurazioni o qualsiasi altro accordo stipulato o richiesto dal membro del personale oggetto del distacco a titolo individuale.
- 11.12 I membri del personale oggetto del distacco presentano al segretariato del TCT una conferma scritta della loro copertura assicurativa sanitaria e pensionistica prima di iniziare il lavoro.
- 11.13 I membri del personale oggetto del distacco non hanno alcun diritto di impiego presso il segretariato del TCT.
- 11.14 In caso di controversia tra il segretariato del TCT e il membro del personale oggetto del distacco si applica l'allegato II "Statuto del personale della Comunità dei trasporti", sezione 14.

⁽¹⁾ Statuto del personale del TCT: https://www.transport-community.org/wp-content/uploads/2019/11/transport-community-staffrules_annexe2.pdf.

12. Esperti assunti a livello locale
- 12.1 Il direttore può assumere una persona a livello locale a tariffa oraria ("esperto assunto a livello locale") per il segretariato del TCT o per le parti dell'Europa sudorientale, alle condizioni cumulative seguenti:
- a) è necessario un ulteriore sostegno amministrativo o di esperti in relazione all'attuazione del TCT;
 - b) mancanza di capacità corrispondenti o conoscenze;
 - c) periodo limitato; e
 - d) disponibilità di bilancio.
- 12.2 L'assunzione di esperti a livello locale avviene tramite un accordo di servizio che stabilisce la tariffa oraria, la descrizione dei compiti assegnati, la durata dell'incarico e gli obblighi di riservatezza. L'accordo di servizio non è disciplinato né dal diritto serbo né dal diritto di qualsiasi altra giurisdizione locale.
- 12.3 Gli esperti assunti a livello locale sono selezionati con una procedura trasparente condotta dal segretariato del TCT e saranno impiegati su base ad hoc. Gli esperti assunti a livello locale non possono essere impiegati per più di 320 ore di lavoro all'anno. In ogni caso tale impiego non dovrebbe comportare l'elusione del regolamento relativo all'assunzione. Il segretariato del TCT o ciascuna delle parti dell'Europa sudorientale possono assumere a livello locale un massimo di una persona all'anno.
- 12.4 Gli esperti assunti a livello locale non sono considerati agenti o funzionari del segretariato del TCT e non sono soggetti allo statuto del personale né all'accordo sulla sede della Comunità dei trasporti.
- 12.5 Gli esperti assunti a livello locale, così come le persone a loro carico, non hanno diritto ad altri benefici, indennità o compensi, oltre alla tariffa oraria concordata e inclusa nell'accordo di servizio.
- 12.6 Gli esperti assunti a livello locale non hanno alcun diritto di impiego presso il segretariato del TCT della Comunità dei trasporti.
13. Disposizioni finali
- 13.1 Il direttore è responsabile della corretta attuazione del presente regolamento.
- 13.2 Il presente regolamento si applica a decorrere dal primo giorno del mese di calendario successivo alla sua adozione.
- 13.3 Il direttore può proporre al comitato direttivo regionale di rivedere il presente regolamento qualora circostanze ragionevoli lo richiedano.
-

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2411 DEL CONSIGLIO**del 6 dicembre 2022****recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) che grava su cessioni di beni e prestazioni di servizi impiegati ai fini di loro operazioni soggette a imposta. A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, un bene destinato all'impresa che sia utilizzato a fini privati dal soggetto passivo o dal suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa deve essere considerato una prestazione di servizi a titolo oneroso e, come tale, è soggetto all'IVA.
- (2) La decisione di esecuzione 2007/441/CE del Consiglio ⁽²⁾ autorizza l'Italia a limitare al 40 % il diritto a detrazione dell'IVA a norma dell'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE sull'acquisto di taluni veicoli stradali a motore (compresi i contratti di assemblaggio e simili, fabbricazione, acquisto intracomunitario, importazione, leasing o noleggio, modificazione, riparazione e manutenzione, nonché le spese connesse, compresi lubrificanti e carburante) qualora il veicolo in questione non sia utilizzato esclusivamente a fini professionali. Per i veicoli soggetti a tale limitazione del 40 %, l'Italia richiede che i soggetti passivi non assimilino l'utilizzazione a fini privati dei veicoli dell'impresa di un soggetto passivo a una prestazione di servizi a titolo oneroso a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE («misure speciali»).
- (3) La decisione di esecuzione 2007/441/CE scade il 31 dicembre 2022.
- (4) Con lettera protocollata dalla Commissione il 19 aprile 2022 l'Italia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare le misure speciali per un ulteriore periodo fino al 31 dicembre 2025.
- (5) Con lettera del 2 maggio 2022 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, che l'Italia ha fatto pervenire con lettera del 1° giugno 2022.
- (6) In risposta alla richiesta della Commissione, l'Italia ha fornito una spiegazione relativa alla limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA. L'Italia sostiene che la percentuale del 40 % continui a essere giustificata. L'Italia ritiene inoltre che la deroga al requisito di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE sia tuttora necessaria per evitare la doppia imposizione. Afferma inoltre che tali misure speciali sono giustificate dall'esigenza di semplificare la procedura per la riscossione dell'IVA e di evitare l'evasione fiscale derivante da contabilità scorretta e false dichiarazioni fiscali.
- (7) In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 23 giugno 2022, ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dall'Italia. Con lettera del 24 giugno 2022 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2007/441/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007, che autorizza la Repubblica italiana ad introdurre misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 33).

- (8) L'applicazione delle misure speciali oltre il 31 dicembre 2022 avrà un'incidenza soltanto trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso dall'Italia nella fase del consumo finale e non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (9) È pertanto opportuno prorogare l'autorizzazione stabilita dalla decisione 2007/441/CE. La proroga delle misure speciali dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire alla Commissione di valutare la loro efficacia e l'adeguatezza della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA.
- (10) È pertanto opportuno autorizzare l'Italia a continuare ad applicare le misure speciali fino al 31 dicembre 2025.
- (11) Qualora l'Italia ritenesse che le misure speciali fossero necessarie oltre la data di scadenza della decisione di esecuzione 2007/441/CE, e al fine di garantire l'esame tempestivo di eventuali domande di proroga delle misure speciali, è necessario stabilire prescrizioni per tale domanda.
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2007/441/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/441/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Eventuali domande di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2025. Tali domande sono corredate di una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione.»;

- 2) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
Z. STANJURA

DECISIONE (PESC) 2022/2412 DEL CONSIGLIO
dell'8 dicembre 2022
che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive in considerazione della
situazione nella Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2231 ⁽²⁾ in risposta all'ostruzione del processo elettorale e alle relative violazioni dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo (RDC). La decisione (PESC) 2016/2231 ha modificato la decisione 2010/788/PESC e ha introdotto ulteriori misure restrittive all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/788/PESC.
- (3) A seguito di un riesame delle misure restrittive di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/788/PESC e in considerazione delle continue violazioni dei diritti umani, dell'instabilità e dell'insicurezza nella Repubblica democratica del Congo, è opportuno prorogare tali misure fino al 12 dicembre 2023.
- (4) È inoltre opportuno modificare le motivazioni relative ad alcune persone inserite nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2010/788/PESC.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/788/PESC è così modificata:

- 1) All'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, si applicano fino al 12 dicembre 2023. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.»;
- 2) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/2231 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU L 336 I del 12.12.2016, pag. 7).

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
V. RAKUŠAN

ALLEGATO

«ALLEGATO II

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

A. Persone

| | Nome | Informazioni identificative | Motivi dell'inserimento nell'elenco | Data di inserimento nell'elenco |
|---|---------------------|---|---|---------------------------------|
| 1 | Ilunga KAMPETE | alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; Hugues Raston Ilunga Kampete Data di nascita: 24.11.1964 Luogo di nascita: Lubumbashi (RDC) Cittadinanza: congolese (RDC) Numero della carta d'identità militare: 1-64-86-22311-29 Indirizzo: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/Ngaliema, RDC Genere: maschile | In qualità di comandante della guardia repubblicana (GR) fino all'aprile 2020, Ilunga Kampete era responsabile delle unità della GR schierate sul terreno e coinvolte nell'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. Era inoltre responsabile della repressione e della violazione dei diritti umani commesse dagli agenti della GR, come la violenta repressione di un raduno dell'opposizione a Lubumbashi nel dicembre 2018. Dal luglio 2020 è stato un soldato di alto livello, in qualità di tenente generale delle forze armate congolese (FARDC) e comandante della base militare di Kitona nella provincia del Congo centrale. In virtù delle sue funzioni, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC. Ilunga Kampete è stato pertanto coinvolto nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC. | 12.12.2016 |
| 2 | Gabriel AMISI KUMBA | alias Gabriel Amisi Nkumba; "Tango Fort"; "Tango Four" Data di nascita: 28.5.1964 Luogo di nascita: Malela, (RDC) Cittadinanza: congolese (RDC) Numero della carta d'identità militare: 1-64-87-77512-30 Indirizzo: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/Ngaliema, RDC Genere: maschile | Ex comandante della prima zona di difesa delle forze armate congolese (FARDC) che hanno preso parte all'uso sproporzionato della forza e alla repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. Gabriel Amisi Kumba è stato vicecapo di stato maggiore delle FARDC responsabile delle operazioni e dell'intelligence dal luglio 2018 al luglio 2020. Da allora, esercita le funzioni di ispettore generale delle FARDC. Dato l'alto livello delle sue funzioni, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC. Gabriel Amisi Kumba è stato pertanto coinvolto nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC. | 12.12.2016 |

| | Nome | Informazioni identificative | Motivi dell'inserimento nell'elenco | Data di inserimento nell'elenco |
|---|------------------|---|--|---------------------------------|
| 3 | Célestin KANYAMA | <p>alias Kanyama Tshisiku Celestin; Kanyama Celestin Cishiku Antoine; Kanyama Cishiku Bilolo Célestin; "Esprit de mort"</p> <p>Data di nascita: 4.10.1960</p> <p>Luogo di nascita: Kananga (RDC)</p> <p>Cittadinanza: congolese (RDC)</p> <p>N. di passaporto (RDC): OB0637580 (valido dal 20.5.2014 al 19.5.2019)</p> <p>Ha ottenuto il visto Schengen numero 011518403, rilasciato il 2.7.2016</p> <p>Indirizzo: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, RDC.</p> <p>Genere: maschile</p> | <p>In qualità di commissario della polizia nazionale congolese (PNC), Célestin Kanyama si è reso responsabile dell'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa.</p> <p>Nel luglio 2017 Célestin Kanyama è stato nominato direttore generale delle scuole di formazione della PNC.</p> <p>Nell'ottobre 2018, mentre ricopriva tale funzione, alcuni giornalisti hanno subito intimidazioni e sono stati privati della libertà da parte di funzionari di polizia dopo la pubblicazione di una serie di articoli riguardanti l'appropriazione indebita di razioni degli allievi di polizia e il ruolo svolto da Célestin Kanyama in tali eventi.</p> <p>Dato il suo ruolo di funzionario di alto livello della PNC, che ancora ricopre, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalla PNC. Célestin Kanyama è stato pertanto coinvolto nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.</p> | 12.12.2016 |
| 4 | John NUMBI | <p>alias John Numbi Banza Tambo; John Numbi Banza Ntambo; Tambo Numbi</p> <p>Data di nascita: 16.8.1962</p> <p>Luogo di nascita: Jadotville-Likasi-Kolwezi (RDC)</p> <p>Cittadinanza: congolese (RDC)</p> <p>Indirizzo: 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, RDC.</p> <p>Genere: maschile</p> | <p>Dal luglio 2018 al luglio 2020 John Numbi è stato ispettore generale delle Forze armate congolese (FARDC). Dato il suo ruolo, è responsabile delle violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC da luglio 2018 a luglio 2020, quali la violenza sproporzionata nei confronti di minatori illegali nel giugno-luglio 2019 da parte di truppe delle FARDC sotto la sua diretta autorità.</p> <p>John Numbi è stato pertanto coinvolto nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.</p> <p>Fino all'inizio del 2021 John Numbi ha mantenuto una posizione di influenza nelle FARDC, in particolare nel Katanga, dove sono state segnalate gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC.</p> <p>John Numbi continua a rappresentare una minaccia per la situazione dei diritti umani nella RDC, in particolare nel Katanga.</p> | 12.12.2016 |

| | Nome | Informazioni identificative | Motivi dell'inserimento nell'elenco | Data di inserimento nell'elenco |
|---|--------------------|--|---|---------------------------------|
| 5 | Evariste BOS HAB | alias Evariste Boshab Mabub Ma Bileng Data di nascita: 12.1.1956 Luogo di nascita: Tete Kalamba (RDC) Cittadinanza: congolese (RDC) Passaporto diplomatico n.: DP0000003 (valido dal 21.12.2015 al 20.12.2020) Visto Schengen scaduto il 5.1.2017 Indirizzo: 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, RDC Genere: maschile | Nella sua veste di vice primo ministro e ministro dell'interno e della sicurezza dal dicembre 2014 al dicembre 2016, Evariste Boshab era ufficialmente responsabile della polizia e dei servizi di sicurezza e coordinava il lavoro dei governatori provinciali. In tale veste, è stato responsabile degli arresti di attivisti e membri dell'opposizione, nonché dell'uso sproporzionato della forza, anche nel periodo settembre 2016-dicembre 2016, in risposta alle manifestazioni a Kinshasa, che hanno portato all'uccisione e al ferimento di un elevato numero di civili da parte dei servizi di sicurezza. Evariste Boshab è stato pertanto coinvolto nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC. Evariste Boshab ha anche partecipato alla strumentalizzazione e all'aggravamento della crisi nella regione del Kasai, in cui mantiene una posizione di influenza segnatamente da quando è diventato senatore del Kasai dal marzo 2019. | 29.5.2017 |
| 6 | Alex KANDE MUPOMPA | alias Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupomba Data di nascita: 23.9.1950 Luogo di nascita: Kananga (RDC) Cittadinanza: congolese (RDC) e belga N. di passaporto (RDC): OP0024910 (valido dal 21.3.2016 al 20.3.2021) Indirizzi: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgio 1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, RDC Genere: maschile | In qualità di governatore del Kasai Centrale fino all'ottobre 2017, Alex Kande Mupomba è stato responsabile dell'uso sproporzionato della forza, della repressione violenta e delle esecuzioni extragiudiziali commesse dall'agosto 2016 dalle forze di sicurezza e dalla polizia nazionale congolese (PNC) nel Kasai Centrale, comprese le uccisioni perpetrate nel territorio di Dibaya nel febbraio 2017. Alex Kande Mupomba è stato pertanto coinvolto nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC. Alex Kande Mupomba ha inoltre partecipato alla strumentalizzazione e all'aggravamento della crisi nella regione del Kasai, di cui è stato un rappresentante fino all'ottobre 2019 e in cui mantiene una posizione di influenza mediante il <i>Congrès des alliés pour l'action au Congo</i> (CAAC), che fa parte del governo provinciale del Kasai. | 29.5.2017 |

| | Nome | Informazioni identificative | Motivi dell'inserimento nell'elenco | Data di inserimento nell'elenco |
|---|---------------------------|--|--|---------------------------------|
| 7 | Éric RUHORIMBERE | alias Éric Ruhorimbere Ruhanga; "Tango Two"; "Tango Deux" Data di nascita: 16.7.1969 Luogo di nascita: Minembwe (RDC) Cittadinanza: congolese (RDC) Numero della carta d'identità militare: 1-69-09-51400-64 N. di passaporto (RDC): OB0814241 Indirizzo: Mbujimayi, Kasai Province, RDC Genere: maschile | In qualità di vicecomandante della 21ª regione militare dal settembre 2014 al luglio 2018, Éric Ruhorimbere è stato responsabile dell'uso sproporzionato della forza e delle esecuzioni extragiudiziali commesse dalle forze armate congolese (FARDC), in particolare nei confronti della milizia Nsapu e contro donne e minori. Dal luglio 2018 Éric Ruhorimbere è stato comandante del settore operativo Nord Equateur. Dato il suo ruolo, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC. Éric Ruhorimbere è stato pertanto coinvolto nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC. | 29.5.2017 |
| 8 | Emmanuel Ramazani SHADARY | alias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary Data di nascita: 29.11.1960 Luogo di nascita: Kasongo (RDC) Cittadinanza: congolese (RDC) Indirizzo: 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, RDC Genere: maschile | In qualità di vice primo ministro e ministro dell'interno e della sicurezza fino al febbraio 2018, Emmanuel Ramazani Shadary era ufficialmente responsabile della polizia e dei servizi di sicurezza, nonché del coordinamento del lavoro dei governatori provinciali. In tale veste, è stato responsabile degli arresti di attivisti e membri dell'opposizione nonché dell'uso sproporzionato della forza, come le violente misure repressive nei confronti dei membri del movimento Bundu Dia Kongo (BDK) nel Congo centrale, la repressione a Kinshasa dal gennaio al febbraio 2017 e l'uso sproporzionato della forza e la repressione violenta nelle province del Kasai. In detta veste, Emmanuel Ramazani Shadary è stato pertanto coinvolto nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC. Dal febbraio 2018 Emmanuel Ramazani Shadary è segretario permanente del <i>Parti du peuple pour la reconstruction et le développement</i> (PPRD), che fino al dicembre 2020 è stato il principale partito della coalizione guidata dall'ex presidente Joseph Kabila. In tale veste, nel luglio 2022 ha dichiarato che il PPRD era pronto a partecipare alle elezioni presidenziali nel 2023. | 29.5.2017 |

| | Nome | Informazioni identificative | Motivi dell'inserimento nell'elenco | Data di inserimento nell'elenco |
|---|---------------|---|--|---------------------------------|
| 9 | Kalev MUTONDO | <p>alias Kalev Katanga Mutondo; Kalev Motono; Kalev Mutundo; Kalev Mutoid; Kalev Mutombo; Kalev Mutond; Kalev Mutondo Katanga; Kalev Mutund</p> <p>Data di nascita: 3.3.1957</p> <p>Cittadinanza: congolese (RDC)</p> <p>N. di passaporto (RDC): DB0004470 (valido dall'8.6.2012 al 7.6.2017)</p> <p>Indirizzo: 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, RDC</p> <p>Genere: maschile</p> | <p>In qualità di capo del servizio di intelligence nazionale (ANR) fino al febbraio 2019, Kalev Mutondo è stato coinvolto nell'arresto arbitrario, nella detenzione e nei maltrattamenti inflitti a membri dell'opposizione, attivisti della società civile e altre persone, e tali azioni sono a lui imputabili.</p> <p>Kalev Mutondo è stato pertanto coinvolto nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.</p> <p>Nel maggio 2019 ha firmato una dichiarazione di fedeltà passata e futura a Joseph Kabila, al quale rimane legato.</p> <p>Fino all'inizio del 2021 Kalev Mutondo ha esercitato un elevato grado di influenza politica, nel suo ruolo di "consigliere politico" del primo ministro della RDC.</p> <p>Si presume che egli eserciti ancora un'influenza su alcune parti delle forze di sicurezza.</p> | 29.5.2017 |

B. Entità»

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2413 DELLA COMMISSIONE**del 5 dicembre 2022****relativa al meccanismo e alle procedure per svolgere i controlli di qualità e ai requisiti appropriati relativi alla conformità qualitativa dei dati, nonché alle specifiche delle norme di qualità a norma del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2 bis, secondo comma, e l'articolo 29 bis, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 767/2008 ha istituito il sistema di informazione visti (VIS) per lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorni di breve durata, alle domande di visto per soggiorni di lunga durata e alle domande di permessi di soggiorno, nonché in ordine alle decisioni di annullamento, revoca o proroga del visto per soggiorni di breve durata, del visto per soggiorni di lunga durata e dei permessi di soggiorno.
- (2) L'agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia («eu-LISA») dovrebbe sviluppare e mantenere un meccanismo automatizzato e delle procedure per garantire la qualità dei dati conservati nel VIS. La soluzione attuata da eu-LISA dovrebbe comprendere regole che impediscano agli utenti del sistema di inserire dati di bassa qualità. Gli utenti del sistema dovrebbero inoltre beneficiare di indicazioni all'interno del sistema per migliorare ulteriormente la qualità dei dati inseriti nel VIS.
- (3) Eu-LISA dovrebbe monitorare periodicamente il rispetto delle regole di qualità dei dati di cui alla presente decisione e, se necessario, adottare le misure correttive opportune. In particolare, eu-LISA dovrebbe verificare se ciascun dato è completo, esatto, unico, coerente e conforme alle regole di qualità dei dati.
- (4) Dato che il regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ si basa sull'*acquis* di Schengen, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione.
- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa ⁽³⁾. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

⁽¹⁾ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).

⁽³⁾ La presente decisione non rientra nell'ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

- (6) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ⁽⁴⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (7) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽⁶⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (8) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽⁸⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (9) La presente decisione costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.
- (10) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 13 luglio 2022.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente decisione stabilisce regole dettagliate sul meccanismo automatizzato e sulle procedure per effettuare i controlli relativi alla qualità e alla conformità della qualità dei dati a norma dell'articolo 29, paragrafo 2 *bis*, del regolamento (CE) n. 767/2008.

⁽⁴⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁵⁾ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁽⁶⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽⁷⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁽⁸⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽⁹⁾ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

2. La presente decisione stabilisce inoltre regole dettagliate concernenti le specifiche delle norme di qualità dei dati per l'inserimento dei dati all'atto della creazione o aggiornamento dei fascicoli relativi alla domanda nel sistema di informazione visti (VIS) a norma dell'articolo 29 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.

3. La presente decisione non si applica:

- a) ai dati contenuti nella banca dati a sola lettura di cui all'articolo 45 *quater*, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008;
- b) ai campi di dati contrassegnati come da eliminare.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «utente», personale debitamente autorizzato delle autorità competenti per i visti e delle autorità competenti a ottenere o a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno;
- 2) «dati di input», dati soggetti ai controlli di qualità dei dati ai fini della loro conservazione nel sistema centrale VIS;
- 3) «regole di blocco», regole, o insieme di regole, che misurano il grado di conformità dei dati di input ai requisiti definiti in materia di dati relativi alla conservazione o all'uso, o a entrambi, comprese le regole di qualità dei dati che devono essere rispettate prima che i dati possano essere inseriti nel sistema centrale VIS;
- 4) «regole non vincolanti», regole, o insieme di regole, che misurano il grado di conformità dei dati di input ai requisiti definiti in materia di dati che ne condizionano la pertinenza o l'uso ottimale, o entrambi, comprese le regole di qualità dei dati applicabili prima che i dati possano essere inseriti nel sistema centrale VIS.

Articolo 3

Meccanismi e procedure di conformità della qualità dei dati

1. Il meccanismo automatizzato istituito per garantire la conformità della qualità dei dati si applica all'inserimento o alla modifica dei dati all'atto della creazione o dell'aggiornamento dei fascicoli relativi alla domanda nel VIS da parte delle autorità competenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008.

2. Ai fini di una maggiore conformità della qualità dei dati, eu-LISA istituisce un meccanismo per evitare:

- a) errori sintattici, permettendo di inserire o conservare solo i campi di dati formattati correttamente;
- b) errori semantici, limitando, ove possibile, l'uso di campi a testo libero.

3. Il meccanismo di conformità della qualità dei dati consente l'applicazione delle regole di blocco. Qualora non si applichino le regole di blocco, ai dati inseriti o modificati dalle autorità competenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 si applicano le regole non vincolanti conformemente agli articoli 6, 8, 9, 9 *quater*, 9 *quinquies*, 9 *sexies*, 9 *octies*, 10, 12, 13, 14, 22 *bis*, 22 *quater*, 22 *quinquies*, 22 *sexies*, 22 *septies*, 24 e 25 di tale regolamento.

4. Al fine di determinare la conformità della qualità dei dati alle regole di blocco o alle regole non vincolanti, il meccanismo di conformità della qualità dei dati di cui al paragrafo 3 del presente articolo è conforme ai punti 1 e 2 dell'allegato.

5. Il meccanismo di conformità della qualità dei dati valuta in che misura i dati sono conformi a ciascun indicatore della qualità dei dati applicando la norma di qualità dei dati di ciascun indicatore. A seguito di tale valutazione, il meccanismo di conformità della qualità dei dati attribuisce ai dati di input una classificazione della qualità secondo la procedura di cui al punto 3 dell'allegato.

6. eu-LISA attua le norme di qualità dei dati per ciascun indicatore conformemente all'allegato.

Articolo 4

Disposizioni speciali per le regole di blocco e per le regole non vincolanti

1. Ai dati di input non conformi a una regola di blocco sarà rifiutato l'inserimento e la conservazione nel sistema centrale VIS. Se i dati di input non sono conformi a una regola di blocco, il meccanismo di conformità della qualità dei dati restituisce un messaggio di errore e indica all'utente il modo corretto per rendere i dati di input conformi alla regola di blocco.
2. I dati di input non conformi a una regola non vincolante sono inseriti nel sistema centrale VIS con una segnalazione, una notifica o un messaggio di avviso di un problema di qualità dei dati. Se i dati di input non sono conformi a una regola non vincolante, il meccanismo di conformità della qualità dei dati permette l'inserimento dei dati, restituisce un messaggio di avviso e indica all'utente il modo corretto per rendere i dati di input conformi alla regola non vincolante.
3. I campi di dati essenziali per il funzionamento del VIS sono soggetti a una regola di blocco. I campi di dati ai quali si applica una regola di blocco o una regola non vincolante sono definiti nelle specifiche tecniche. Le specifiche tecniche sono elaborate da eu-LISA.

Articolo 5

Requisiti generali per garantire la conformità della qualità dei dati

Le autorità competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 garantiscono l'esattezza, la completezza, la coerenza, la tempestività e l'unicità dei dati trattati nel sistema centrale del VIS.

Articolo 6

Relazioni sulla conformità della qualità dei dati

Le informazioni ai fini della presentazione delle diverse relazioni a norma dell'articolo 29, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 767/2008 sono generate automaticamente dall'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/817 e comprendono:

- a) per i dati alfanumerici e biometrici valutati in base alle regole di blocco e alle regole non vincolanti, la conformità agli indicatori della qualità dei dati:
 - 1) completezza (%);
 - 2) esattezza (%);
 - 3) unicità (%);
 - 4) tempestività (%);
 - 5) coerenza (%);
- b) completezza dei fascicoli di domanda (%);
- c) conformità dei dati alla classificazione «buona qualità» (%);
- d) conformità dei dati alla classificazione «bassa qualità» (%);
- e) campi di dati che causano frequenti problemi di qualità.

Le diverse relazioni a norma dell'articolo 29, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 767/2008 sono elaborate su base mensile.

Articolo 7

Mantenimento del meccanismo e delle procedure della qualità dei dati

Sulla base delle relazioni di cui all'articolo 6 e in cooperazione con gli Stati membri, se del caso, eu-LISA può affrontare eventuali questioni relative alla qualità dei dati e, se necessario, adeguare il meccanismo e le procedure di conformità, se del caso.

*Articolo 8***Entrata in vigore e applicazione**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le disposizioni della presente decisione si applicano a decorrere dalla data in cui il VIS entra in funzione, a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

1. Meccanismo di conformità della qualità per i dati da inserire

I dati inseriti nel sistema di informazione visti saranno soggetti a un meccanismo di conformità della qualità basato sulle regole di blocco e sulle regole non vincolanti quali definite agli articoli 2 e 4. Tali regole determinano se l'inserimento dei dati sarà autorizzato o rifiutato. Le regole di blocco e le regole non vincolanti sono stabilite sulla base dei seguenti parametri: sintassi, semantica, conformità alle norme di qualità, lunghezza, formato, tipo e ripetizione.

2. Indicatori della qualità per i dati da inserire

Il meccanismo di conformità della qualità dei dati misurerà la qualità dei dati conformemente a ciascun indicatore pertinente. Il meccanismo di conformità della qualità dei dati terrà conto di un coefficiente di ponderazione per calcolare il peso relativo di ciascun indicatore sulla qualità globale dei dati di input. Il coefficiente di ponderazione sarà ulteriormente definito nelle specifiche tecniche.

Dopo aver applicato il coefficiente di ponderazione ai dati di input, il meccanismo di conformità della qualità dei dati genererà un profilo dei dati di input contenente i risultati dell'applicazione delle norme sugli indicatori, ad esempio valori numerici che valutano la qualità dei dati di input secondo ciascun indicatore.

La tabella 1 elenca la serie di indicatori della qualità dei dati che verranno sempre applicati ai dati. Tali indicatori sono: completezza, esattezza, coerenza, tempestività e unicità.

Tabella 1

Elenco degli indicatori della qualità dei dati

| Indicatori | Descrizione | Ambito di applicazione principale | Unità di misura |
|--------------|--|---|---|
| Completezza | Indica il grado in cui i dati di input hanno valori per tutti gli attributi attesi e i relativi requisiti in uno specifico contesto d'uso. Misura se sono forniti tutti i dati obbligatori | Campi di dati obbligatori (alfanumerici e biometrici) | Tasso di completezza dei dati: rapporto tra il numero di caselle di dati fornite e il numero di caselle di dati richieste |
| Esattezza | Indica il grado in cui i dati di input rappresentano la vicinanza delle stime ai valori reali sconosciuti | Dati alfanumerici e biometrici | Tassi di errore di campionamento, tasso di mancata risposta totale, tasso di mancata risposta parziale, tassi di errore di acquisizione dei dati ecc. |
| Coerenza | Indica il grado in cui i dati di input hanno attributi privi di contraddizioni e coerenti con gli altri dati in uno specifico contesto d'uso. Misura il grado in cui un insieme di dati soddisfa le regole operative definite che si applicano a tali dati in tutti i casi, e indica l'assenza di un conflitto di contenuto dei dati | Dati alfanumerici | Percentuale |
| Tempestività | Indica il grado in cui i dati di input sono forniti entro una data predefinita o un termine predefinito che ne condiziona la validità o il contesto d'uso. Misura il grado di aggiornamento dei dati e indica se i dati richiesti possono essere forniti entro il termine stabilito | Dati alfanumerici e biometrici | Intervallo di tempo - finale: numero di giorni dall'ultimo giorno di riferimento al giorno in cui i dati di input sono forniti |
| Unicità | Indica il grado in cui due registrazioni distinte non saranno identiche sulla base di tutti i campi | Dati alfanumerici e biometrici | Percentuale di unità di dati che non sono identiche |

L'indicatore di esattezza per i dati biometrici comprende anche la risoluzione. La risoluzione misura il grado in cui i dati di input contengono il quantitativo richiesto di punti o pixel per unità di lunghezza. L'unità per visualizzare i pixel sullo schermo dovrebbe utilizzare: *pi unit* (pixel per inch - pixell/pollice) per la stampa; *dot pi* (dot pixels per inch - punti pixell/pollice) per i sistemi di output. Inoltre dovrebbe indicare il numero di bit usati per pixel (16 colori: 4 bit per pixel; 256 colori: 8 bit; 65 000 colori: 16 bit; 16,5 milioni di colori: 24 bit).

3. Classificazione della qualità dei dati

Dopo lo sviluppo del profilo dei dati di input di cui al punto 2, ai dati di input sarà attribuita una classificazione della qualità dei dati. Si applicherà la seguente classificazione della qualità dei dati:

- a) «buona qualità»: i dati dimostrano la conformità richiesta all'indicatore della qualità dei dati applicabile;
- b) «bassa qualità»: i dati non dimostrano la conformità richiesta all'indicatore della qualità dei dati applicabile in caso di una regola non vincolante;
- c) «rifiutati»: il profilo dei dati non dimostra la conformità richiesta all'indicatore della qualità dei dati applicabile in caso di una regola di blocco.

Quando ai dati è attribuita una classificazione «buona qualità», i dati saranno conservati nel sistema centrale VIS senza alcun avviso sulla loro qualità.

Quando ai dati è attribuita una classificazione «bassa qualità», un avviso indicherà che i dati saranno rettificati e il motivo per cui i dati non dimostrano la conformità richiesta all'indicatore della qualità dei dati. Ove possibile, l'avviso individuerà il o i campi e/o il o i contenuti dei dati interessati dai problemi di qualità dei dati e suggerirà le modifiche necessarie affinché i dati di input rispondano alla classificazione «buona qualità».

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2414 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui requisiti, le prove e la marcatura dei filtri antiparticolato per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sui requisiti generali per gli indumenti di protezione, sui requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57 e sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e durante le operazioni di saldatura e i procedimenti connessi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, un dispositivo di protezione individuale conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II di detto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.
- (2) Con mandato M/031 relativo alle norme per i dispositivi di protezione individuale la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di sviluppare e redigere norme armonizzate a sostegno della direttiva 89/686/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Sulla base della richiesta di normazione M/031, il CEN ha redatto varie nuove norme e ha rivisto una serie di norme armonizzate esistenti.
- (4) Il 19 novembre 2020 la richiesta di normazione M/031 è scaduta ed è stata sostituita da una nuova richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (5) Poiché il regolamento (UE) 2016/425 ha ripreso i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili ai dispositivi di protezione individuale stabiliti dalla direttiva 89/686/CEE, i progetti di norme armonizzate sviluppati nell'ambito della richiesta di normazione M/031 sono contemplati nella richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924. Di conseguenza i loro riferimenti dovrebbero essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Si può pertanto accettare in via eccezionale che tali norme sviluppate e pubblicate dal CEN e dal Cenelec durante il periodo di transizione tra la richiesta di normazione M/031 e la richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924 non contengano un riferimento esplicito alla richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).

⁽³⁾ Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione C(2020) 7924 della Commissione, del 19 novembre 2020, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- (6) Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, il CEN ha redatto le nuove norme armonizzate seguenti: EN ISO 18527-2:2021 sui requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57, EN ISO 20349-1:2017/A1:2020 che modifica EN ISO 20349-1:2017 sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e EN ISO 20349-2:2017/A1:2020 che modifica EN ISO 20349-2:2017 sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti durante le operazioni di saldatura e i procedimenti connessi.
- (7) Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 143:2000 sui requisiti, le prove e la marcatura dei filtri antiparticolato per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, quale rettificata da EN 143:2000/AC:2005 e modificata da EN 143:2000/A1:2006, e EN ISO 13688:2013 sui requisiti generali per gli indumenti di protezione, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione ⁽⁵⁾. Tale revisione ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 143:2021 e della modifica EN ISO 13688:2013/A1:2021 della norma armonizzata EN ISO 13688:2013.
- (8) Unitamente al CEN, la Commissione ha valutato la conformità di tali norme armonizzate redatte e riviste dal CEN alla richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924.
- (9) Le norme armonizzate EN 143:2021, EN ISO 13688:2013 quale modificata da EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 18527-2:2021, EN ISO 20349-1:2017 quale modificata da EN ISO 20349-1:2017/A1:2020 e EN ISO 20349-2:2017 quale modificata da EN ISO 20349-2:2017/A1:2020 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nel regolamento (UE) 2016/425. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (10) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione ⁽⁶⁾ figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità al regolamento (UE) 2016/425. Al fine di garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 siano elencati in un unico atto, è opportuno includere nel suddetto allegato i riferimenti delle norme armonizzate EN 143:2021, EN ISO 13688:2013 e relativa modifica EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 18527-2:2021, EN ISO 20349-1:2017 e relativa modifica EN ISO 20349-1:2017/A1:2020 e EN ISO 20349-2:2017 e relativa modifica EN ISO 20349-2:2017/A1:2020.
- (11) È pertanto necessario ritirare dalla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i riferimenti della norma armonizzata EN 143:2000, della relativa rettifica EN 143:2000/AC:2005 e della relativa modifica EN 143:2000/A1:2006 nonché il riferimento della norma armonizzata EN ISO 13688:2013.
- (12) Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 ritirati dalla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno includere in tale allegato i riferimenti della norma armonizzata EN 143:2000, della relativa rettifica EN 143:2000/AC:2005 e della relativa modifica EN 143:2000/A1:2006 nonché il riferimento della norma armonizzata EN ISO 13688:2013.
- (13) Le norme armonizzate EN 352-1:2002, EN 352-2:2002, EN 352-3:2002, EN 352-4:2001 quale modificata da EN 352-4:2001/A1:2005, EN 352-5:2002 quale modificata da EN 352-5:2002/A1:2005, EN 352-6:2002, EN 352-7:2002 e EN 352-8:2008 sui protettori dell'udito sono state riviste dal CEN e i rispettivi riferimenti sono stati inclusi nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 indicando il 21 gennaio 2023 come data di ritiro. Le nuove versioni delle norme sostituite hanno introdotto nuovi requisiti tecnici per il calcolo

⁽⁵⁾ Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione) (GU C 209 del 15.6.2018, pag. 17).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione, del 18 maggio 2020, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 19.5.2020, pag. 13).

dell'attenuazione e nuove dimensioni della testa, ciò implica ulteriori prove dei protettori dell'udito unitamente ai dispositivi di protezione della testa e/o ai dispositivi di protezione del viso in combinazioni più diversificate. Di conseguenza i fabbricanti hanno bisogno di più tempo per adeguare la loro produzione al fine di conformarsi alle nuove norme. Gli organismi notificati e i laboratori di prova sono inoltre tenuti ad adeguare i metodi di prova e a rivedere il loro accreditamento conformemente ai nuovi requisiti. È pertanto opportuno rinviare di ulteriori 18 mesi la data di ritiro delle norme armonizzate EN 352-1:2002, EN 352-2:2002, EN 352-3:2002, EN 352-4:2001 e relativa modifica EN 352-4:2001/A1:2005, EN 352-5:2002 e relativa modifica EN 352-5:2002/A1:2005, EN 352-6:2002, EN 352-7:2002 e EN 352-8:2008. Tale rinvio non dovrebbe avere effetti negativi sui livelli di sicurezza dei prodotti interessati, in quanto le norme riviste migliorano principalmente la chiarezza delle procedure di prova e non apportano modifiche significative ai requisiti sostanziali applicabili. È pertanto opportuno sostituire le voci dell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 riguardanti le norme armonizzate EN 352-1:2002, EN 352-2:2002, EN 352-3:2002, EN 352-4:2001 e relativa modifica EN 352-4:2001/A1:2005, EN 352-5:2002 e relativa modifica EN 352-5:2002/A1:2005, EN 352-6:2002, EN 352-7:2002 e EN 352-8:2008.

- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/668.
- (15) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle norme armonizzate EN 143:2021 e EN ISO 13688:2013 quale modificata da EN ISO 13688:2013/A1:2021, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti della norma armonizzata EN 143:2000, quale rettificata da EN 143:2000/AC:2005 e modificata da EN 143:2000/A1:2006, e della norma armonizzata EN ISO 13688:2013.
- (16) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/668 è così modificata:

- 1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;
- 2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 sono aggiunte le seguenti voci:

| N. | Riferimento della norma |
|------|--|
| «39. | EN 143:2021 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antiparticolato - Requisiti, prove, marcatura |
| 40. | EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali (ISO 13688:2013) EN ISO 13688:2013/A1:2021 |
| 41. | EN ISO 18527-2:2021 Protezione degli occhi e del viso per uso sportivo - parte 2: Requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57 (ISO 18527-2:2021) |
| 42. | EN ISO 20349-1:2017 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura - parte 1: Requisiti e metodo di prova per la protezione contro i rischi presenti nelle fonderie (ISO 20349-1:2017) EN ISO 20349-1:2017/A1:2020 |
| 43. | EN ISO 20349-2:2017 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura - parte 2: Requisiti e metodi di prova per la protezione contro i rischi presenti nelle operazioni di saldatura e nei procedimenti connessi (ISO 20349-2:2017) EN ISO 20349-2:2017/A1:2020». |

ALLEGATO II

L'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 è così modificato:

1) le voci da 22 a 29 sono sostituite dalle voci seguenti:

| N. | Riferimento della norma | Data di ritiro |
|------|---|------------------|
| «22. | EN 352-1:2002 Protettori dell'udito - Requisiti generali - parte 1: Cuffie | 21 luglio 2024 |
| 23. | EN 352-2:2002 Protettori dell'udito - Requisiti generali - parte 2: Inserti | 21 luglio 2024 |
| 24. | EN 352-3:2002 Protettori dell'udito - Requisiti generali - parte 3: Cuffie montate su dispositivi di protezione della testa e/o dispositivi di protezione del viso | 21 luglio 2024 |
| 25. | EN 352-4:2001 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 4: Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro EN 352-4:2001/A1:2005 | 21 luglio 2024 |
| 26. | EN 352-5:2002 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 5: Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore EN 352-5:2002/A1:2005 | 21 luglio 2024 |
| 27. | EN 352-6:2002 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 6: Cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza | 21 luglio 2024 |
| 28. | EN 352-7:2002 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 7: Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro | 21 luglio 2024 |
| 29. | EN 352-8:2008 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro | 21 luglio 2024»; |

2) sono aggiunte le voci seguenti:

| N. | Riferimento della norma | Data di ritiro |
|------|---|-----------------|
| «30. | EN 143:2000 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antipolvere - Requisiti, prove, marcatura EN 143:2000/AC:2005 EN 143:2000/A1:2006 | 9 giugno 2024 |
| 31. | EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali (ISO 13688:2013) | 9 giugno 2024». |

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/2415 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2022

sui principi guida per la valorizzazione delle conoscenze

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 182, paragrafo 5, e l'articolo 292, prima e seconda frase,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 aprile 2008 la Commissione ha adottato la raccomandazione 2008/416/CE ⁽¹⁾ relativa alla gestione della proprietà intellettuale (PI) nelle attività di trasferimento delle conoscenze e a un codice di buone pratiche destinato alle università e ad altri organismi pubblici di ricerca. Nella risoluzione del 30 maggio 2008 ⁽²⁾ il Consiglio ha accolto con favore e sostenuto tale raccomandazione e Codice di buone pratiche. Insieme, tale raccomandazione e il Codice di buone pratiche hanno dato uno stimolo a molti produttori di conoscenze che ricevono finanziamenti pubblici. Alcuni Stati membri hanno realizzato investimenti strategici nelle infrastrutture e nei servizi di trasferimento delle conoscenze, come gli uffici per il trasferimento tecnologico e altri intermediari, mentre altri hanno attuato politiche specifiche sulla PI. Altre attività di promozione del trasferimento delle conoscenze a livello dell'Unione sono state sviluppate nell'ambito dell'Unione dell'innovazione (2010).
- (2) Le conclusioni del Consiglio del 29 maggio 2018 dal titolo «Accelerare la circolazione delle conoscenze nell'UE» rilevano che l'Unione deve avvalersi pienamente delle pertinenti conoscenze scientifiche e tecnologiche che essa produce e garantire un più efficace trasferimento dei risultati dei progetti di ricerca e innovazione (R&I) verso la società e l'industria, al fine di massimizzare l'impatto degli investimenti R&I. Il Consiglio invita inoltre gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti ad esaminare e condividere le migliori pratiche in materia di trasferimento delle conoscenze e sollecita la Commissione a sviluppare e ad attuare una strategia di divulgazione e sfruttamento dei risultati dei progetti di R&I per incrementarne ulteriormente la disponibilità e l'utilizzo e accelerarne il potenziale assorbimento.
- (3) La comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Una nuova strategia industriale per l'Europa» e il suo aggiornamento del 2021 sottolineano quanto sia importante la gestione della PI, in particolare la sensibilizzazione della comunità della ricerca in merito alla PI, e annunciano una strategia in materia di normazione per favorire una presa di posizione più energica rispetto agli interessi dell'Unione. Tra le principali priorità del piano d'azione dell'Unione sulla proprietà intellettuale ⁽³⁾, del 25 novembre 2020, per sostenere la ripresa e la resilienza dell'Unione figurano la promozione di un uso e una diffusione efficaci della PI e un più agevole accesso ai beni cui si applica la tutela della PI e la loro condivisione in tempi di crisi.

⁽¹⁾ Raccomandazione 2008/416/CE della Commissione, del 10 aprile 2008, relativa alla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e al codice di buone pratiche destinato alle università e ad altri organismi pubblici di ricerca (GU L 146 del 5.6.2008, pag. 19).

⁽²⁾ Risoluzione del Consiglio relativa alla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e ad un Codice di buone pratiche destinato alle università e ad altri organismi pubblici di ricerca.

⁽³⁾ Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE. Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE.

- (4) La strategia dell'Unione in materia di normazione sottolinea l'importanza di sensibilizzare da un punto di vista strategico i ricercatori e gli innovatori in merito alla normazione e di coinvolgere precocemente la comunità della R&I nell'elaborazione delle norme al fine di sviluppare capacità e competenze tecniche pertinenti. Tale strategia prevede inoltre che la Commissione elabori un codice di buone pratiche per i ricercatori nel settore della normazione allo scopo di rafforzare il legame tra la normazione e la R&I.
- (5) Le conclusioni del Consiglio del 1° dicembre 2020 sul nuovo Spazio europeo della ricerca, riconoscono che sono necessari ulteriori sforzi per tradurre le risorse intellettuali e scientifiche dell'Unione in nuovi prodotti e servizi che rispondano alle esigenze della società, e accolgono con favore l'iniziativa della Commissione di rivedere la raccomandazione 2008/416/CE conformemente alla nuova strategia industriale per l'Europa.
- (6) Le conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2021 dal titolo «Approfondimento dello Spazio europeo della ricerca: offrire ai ricercatori carriere e condizioni di lavoro attraenti e sostenibili e fare della circolazione dei cervelli una realtà» sottolineano l'importanza di sostenere le riforme dei sistemi nazionali di ricerca per assicurare l'attrattiva delle carriere della ricerca e affrontare la divergenza dei livelli delle retribuzioni, migliorando nel contempo i sistemi di ricompensa e valutazione.
- (7) La raccomandazione (UE) 2021/2122 del Consiglio ⁽⁴⁾ su un «patto per la ricerca e l'innovazione in Europa», individua la valorizzazione delle conoscenze quale uno dei settori prioritari per l'azione congiunta a sostegno dello Spazio europeo della ricerca (SER). Il patto riconosce inoltre che la creazione di valore e l'impatto sociale ed economico appartengono all'insieme comune di principi e valori per la R&I nell'Unione su cui gli Stati membri dovrebbero basarsi per sviluppare i propri sistemi di R&I.
- (8) L'agenda politica del SER 2022-2024, allegata alle conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2021 dal titolo «La futura governance dello Spazio europeo della ricerca», comprende un'azione per «Migliorare gli orientamenti dell'UE per una migliore valorizzazione delle conoscenze». Il primo risultato di tale azione è quello di «elaborare e approvare principi guida per la valorizzazione delle conoscenze». Tale azione prevede anche l'elaborazione di un codice di buone pratiche per l'uso intelligente della PI e di un codice di buone pratiche per i ricercatori in materia di normazione, i quali devono fornire orientamenti più dettagliati su come attuare determinati aspetti della valorizzazione delle conoscenze.
- (9) La scienza aperta, che è un approccio al processo scientifico basato sul lavoro in cooperazione, strumenti e diffusione delle conoscenze aperti, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ è un metodo di lavoro standard previsto dai programmi quadro dell'Unione per la R&I ed è identificato come un altro dei settori prioritari per l'azione congiunta individuati nella raccomandazione (UE) 2021/2122. La raccomandazione (UE) 2018/790 della Commissione ⁽⁶⁾ esorta gli Stati membri a stabilire e attuare politiche nazionali per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l'accesso aperto alle stesse e per la gestione dei dati di ricerca, in particolare attraverso il cloud europeo per la scienza aperta. La relazione finale della piattaforma politica sulla scienza aperta ⁽⁷⁾ cita la maggiore consapevolezza del valore della PI e la gestione delle risorse di PI come elementi necessari in un sistema di ricerca condiviso per l'innovazione. Le conclusioni del Consiglio del 10 giugno 2022 dal titolo «Valutazione della ricerca e attuazione della scienza aperta», suggeriscono che l'evoluzione dei sistemi di valutazione della ricerca in Europa dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della valorizzazione delle conoscenze.
- (10) La comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Una strategia europea per i dati» esorta il settore pubblico e le imprese a cogliere l'opportunità offerta dai dati per il bene sociale ed economico e ritiene che sia opportuno mettere a frutto la potenzialità di tali dati per rispondere alle esigenze delle persone e creare di conseguenza valore per l'economia e la società. L'innovazione guidata dai dati può generare benefici enormi per i cittadini, ad esempio tramite il miglioramento della medicina personalizzata, le nuove soluzioni di mobilità e il contributo al Green Deal europeo.

⁽⁴⁾ Raccomandazione (UE) 2021/2122 del Consiglio, del 26 novembre 2021, su un patto per la ricerca e l'innovazione in Europa, (GU L 431 del 2.12.2021, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

⁽⁶⁾ Raccomandazione (UE) 2018/790 della Commissione, del 25 aprile 2018, sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (GU L 134 del 31.5.2018, pag. 12).

⁽⁷⁾ Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, E. Mendez, Progress on open science : towards a shared research knowledge system : final report of the open science policy platform (Progressi in materia di scienza aperta: verso un sistema condiviso di conoscenze sulla ricerca: relazione finale della piattaforma politica sulla scienza aperta), a cura di R. Lawrence, Ufficio delle pubblicazioni, 2020.

- (11) La comunicazione della Commissione del 29 aprile 2021 dal titolo «Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori», sottolinea che i dati scientifici sono un elemento fondamentale del legiferare meglio, essenziale per una descrizione precisa del problema, per una reale comprensione del nesso di causalità e quindi per l'individuazione di una logica di intervento e per la valutazione dell'impatto. Non è possibile svolgere ricerche di alta qualità in un periodo di tempo molto breve; pertanto, per garantire la disponibilità di contributi pertinenti quando necessario, occorre anticipare e coordinare meglio le esigenze in materia. Ciò significa anche favorire la mobilitazione e il coinvolgimento della comunità della ricerca nel processo normativo.
- (12) La promozione di competenze trasversali quali l'imprenditorialità, la creatività, il pensiero critico e l'impegno civico è uno degli obiettivi della comunicazione della Commissione sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, della comunicazione su una strategia europea per le università e della comunicazione «Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza». Il quadro strategico dello spazio europeo dell'istruzione promuove la collaborazione e l'apprendimento tra pari tra gli Stati membri e i principali portatori di interessi, per esempio sotto forma di gruppi di lavoro.
- (13) L'ecosistema della R&I è profondamente cambiato dall'adozione della raccomandazione 2008/416/CE, i cui principali destinatari erano organismi pubblici di ricerca⁽⁸⁾. È necessario un aggiornamento incentrato su come massimizzare il valore di tutto il capitale di conoscenze generato da diversi tipi di attori in un ecosistema dinamico di R&I. Bisogna affrontare nuove sfide e nuovi sviluppi, come la sempre maggiore complessità delle catene del valore della conoscenza, le nuove opportunità di mercato offerte dalle tecnologie emergenti, le nuove forme di collaborazione tra l'industria e il mondo accademico e tra il settore pubblico e il mondo accademico, il coinvolgimento dei cittadini nonché le ingerenze straniere nel settore della R&I e la reciprocità nella gestione del patrimonio intellettuale nel contesto della cooperazione internazionale in materia di R&I.
- (14) Si dovrebbe tenere conto della diversità di canali e strumenti di valorizzazione delle conoscenze⁽⁹⁾ per affrontare le questioni di sostenibilità, le sfide sociali e altre priorità settoriali strategiche e per promuovere collaborazioni multidisciplinari non solo nell'ambito tradizionale del trasferimento di conoscenze nei settori tecnologici, ma anche coinvolgendo discipline come ad esempio le scienze sociali, le discipline umanistiche e le arti, anche esaminando le interconnessioni tra le politiche sociali, ambientali ed economiche.
- (15) Lo scopo dei principi guida per la valorizzazione delle conoscenze dovrebbe essere di adottare una linea comune sulle misure e sulle iniziative politiche per migliorare la valorizzazione delle conoscenze nell'Unione, in particolare: a) ampliando la gamma degli attori e delle attività rispetto alla raccomandazione 2008/416/CE; b) ponendo l'accento sull'intero ecosistema della R&I e le relative connessioni, sulla co-creazione tra attori e sulla creazione di valore sociale; c) ampliando il loro ambito di applicazione per includervi la gestione del patrimonio intellettuale e sottolineare l'importanza di sviluppare cultura, pratiche e competenze imprenditoriali; e d) ponendo in evidenza le nuove necessità per aumentare l'impatto della R&I, ad esempio affrontando nuove e persistenti sfide politiche, rafforzando il coinvolgimento dei cittadini e condividendo le migliori pratiche tra i vari attori del settore della R&I.
- (16) I concetti principali dei principi guida per la valorizzazione delle conoscenze dovrebbero essere definiti come segue.

«Valorizzazione delle conoscenze» è il processo con cui si crea valore sociale ed economico a partire dalle conoscenze, collegando aree e settori diversi e trasformando i dati, le competenze tecniche e i risultati della ricerca in prodotti, servizi, soluzioni e politiche basate sulla conoscenza sostenibili che portano vantaggi alla società. L'importanza data alla valorizzazione delle conoscenze rende necessario ampliare l'ambito di applicazione della raccomandazione 2008/416/CE per includervi l'intero ecosistema della R&I e la gamma sempre più variegata dei suoi attori.

La valorizzazione delle conoscenze è un cambiamento di paradigma che introduce nuovi aspetti in grado di massimizzare il valore della R&I esistenti e future e del capitale di conoscenze, compresa la conoscenza tacita, essendo quest'ultima qualsiasi conoscenza che non può essere codificata e trasmessa come informazioni attraverso documenti, articoli accademici, conferenze o altri canali di comunicazione. Tali conoscenze sono trasferite in modo

⁽⁸⁾ Il termine «organismo pubblico di ricerca» comprende sia organismi specializzati nella ricerca tecnologica che istituti di istruzione superiore che svolgono attività di ricerca, sviluppo e formazione alla ricerca con un cospicuo sostegno finanziario da fonti pubbliche o semipubbliche (per esempio organizzazioni caritative e senza fini di lucro).

⁽⁹⁾ Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, Research & innovation valorisation channels and tools : boosting the transformation of knowledge into new sustainable solutions (Canali e strumenti di valorizzazione della ricerca e dell'innovazione: favorire la trasformazione delle conoscenze in nuove soluzioni sostenibili), Ufficio delle pubblicazioni, 2020.

più efficace tra persone che condividono lo stesso contesto sociale e che sono fisicamente vicine ⁽¹⁰⁾. Avrà effetti positivi in termini di elaborazione delle politiche e condurrà a nuovi metodi di monitoraggio e valutazione della R&I grazie allo sviluppo di indicatori e strumenti di misurazione. Inciderà sui finanziamenti alla R&I e apporterà valore aggiunto alla scienza e alla ricerca e ai risultati che ne scaturiscono. La valorizzazione delle conoscenze richiede la partecipazione degli attori dell'ecosistema della R&I e degli utilizzatori/beneficiari delle conoscenze e delle innovazioni, con particolare attenzione all'utilizzo, riutilizzo e all'arricchimento reciproco delle conoscenze tra diversi settori a beneficio della società. Si tratta di un concetto più ampio rispetto alla diffusione, che comporta invece la divulgazione e l'accessibilità delle conoscenze e dei risultati. Infine, la valorizzazione delle conoscenze dovrebbe contribuire all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ⁽¹¹⁾ e del Green Deal europeo.

Per «patrimonio intellettuale» si intende qualsiasi risultato, servizio o prodotto delle attività di R&I, quali brevetti, diritti d'autore, marchi commerciali, pubblicazioni, dati, competenze tecniche, prototipi, processi, pratiche, tecnologie, invenzioni, software o modelli imprenditoriali. Ampliare l'ambito di applicazione anziché concentrarsi sulla gestione e sulla protezione dei diritti di PI estenderà anche le opportunità di creazione di valore. Per sfruttare appieno il valore del patrimonio intellettuale generato dalle attività di R&I, le organizzazioni che svolgono tali attività devono gestire le risorse intellettuali in senso lato, occupandosi di quelle che possono essere protette da un punto di vista giuridico, quali brevetti, diritti d'autore e marchi commerciali, ma anche di altre risorse che potrebbero essere impiegate nelle attività di valorizzazione. Ciò richiede lo sviluppo di strategie di gestione e la promozione di competenze specifiche e trasversali per sfruttare appieno il valore del patrimonio intellettuale generato. La gestione efficiente del patrimonio intellettuale è fondamentale per una valorizzazione delle conoscenze.

- (17) Il principio dell'apertura favorisce la creazione di valore e l'uso di strumenti di gestione del patrimonio intellettuale può portare a un migliore utilizzo dei risultati, dare un contributo positivo all'innovazione e aumentare il valore aggiunto complessivo dei risultati scientifici ⁽¹²⁾. Fatto salvo il rispetto delle norme in materia di PI, insieme al principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario», è importante riconoscere che sia la scienza aperta sia l'innovazione aperta, alla base di quest'ultima vi è l'idea di aprire il processo di innovazione a tutti i soggetti attivi, in modo che la conoscenza possa circolare più liberamente e trasformarsi in prodotti e servizi che creano nuovi mercati, promuovendo una cultura dell'imprenditorialità più forte ⁽¹³⁾ sono utilizzatori e beneficiari degli strumenti per la gestione del patrimonio intellettuale. Un uso razionale dei risultati della ricerca per creare vantaggi socioeconomici accrescerà il valore e l'importanza complessivi della ricerca scientifica per la società.
- (18) Le pratiche, i processi, le capacità e le competenze imprenditoriali e quelli che facilitano il dialogo con i cittadini, la società civile e la classe politica sono elementi cruciali per il successo delle iniziative di valorizzazione delle conoscenze. Per trasformare la conoscenza in valore aggiunto, che si tratti di innovazioni progressive o dirompenti, di politiche basate su dati concreti o del benessere dei cittadini, occorrono culture, pratiche o atteggiamenti proattivi/intraprendenti e di co-creazione/impegno intersettoriale, combinati con sforzi imprenditoriali in alcune o in tutte le fasi del processo di valorizzazione. In tale modo il processo di valorizzazione potrebbe ispirare adeguamenti dei sistemi di istruzione e delle carriere dei ricercatori finalizzati allo sviluppo delle capacità, delle competenze e dei comportamenti che porterebbero a una maggiore creatività e creazione di valore sociale. Lo sviluppo e l'utilizzo di approcci imprenditoriali e approcci orientati alla diversità e alla partecipazione/collaborazione è dunque fondamentale perché la valorizzazione sia efficace.
- (19) I processi e i metodi imprenditoriali consistono in scoperte basate sulla sperimentazione e azioni frutto di processi di co-creazione che travalicano le frontiere fra le organizzazioni e coinvolgono molte competenze complementari. In questo contesto il processo imprenditoriale è considerato un metodo orientato alla scoperta volto a cogliere le sfide e le opportunità del mercato e della società sviluppando e sfruttando in modo sperimentale il patrimonio intellettuale per creare valore aggiunto (innovazioni) utile per determinati portatori di interessi. Tali processi e metodi richiedono le competenze e le capacità socio-imprenditoriali necessarie per facilitare una diffusione delle conoscenze in ambito sociale che vada al di là della commercializzazione. L'utilizzo di reti e strumenti che si avvalgono del metodo di coordinamento aperto del quadro strategico del SER e dello spazio europeo dell'istruzione favorirà la valorizzazione delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze correlate.

⁽¹⁰⁾ Relazione dell'OCSE *Global Competition for Talent: Mobility of the Highly Skilled* (Concorrenza globale per i talenti: mobilità dei lavoratori altamente qualificati).

⁽¹¹⁾ Risoluzione delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development* (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile) (A/RES/70/1).

⁽¹²⁾ Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, *Open science and intellectual property rights: How can they better interact?: state of the art and reflections: executive summary* (Scienza aperta e diritti di proprietà intellettuale: come migliorarne l'interazione? — Stato attuale e riflessioni: sintesi), Ufficio delle pubblicazioni, 2022.

⁽¹³⁾ Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, *Open innovation, open science, open to the world: a vision for Europe* (Innovazione aperta, scienza aperta, apertura al mondo: una visione per l'Europa), Ufficio delle pubblicazioni, 2016, pag. 13.

- (20) I principi guida dovrebbero pertanto comprendere lo sviluppo, l'utilizzo e la gestione di pratiche, processi e competenze imprenditoriali a tutti i livelli della società nei settori pubblici e privati coinvolti nella valorizzazione delle conoscenze. Tale nuovo ambito di applicazione impone ai responsabili politici di allineare di conseguenza gli obiettivi programmatici e di applicare nuovi metodi necessari per la valorizzazione delle conoscenze. Tali principi guida mirano ad aiutare i responsabili politici degli Stati membri a soddisfare tali requisiti.
- (21) I principi guida esposti nella presente raccomandazione dovrebbero pertanto riguardare le iniziative politiche rivolte a tutte le categorie di attori dell'ecosistema che partecipano ad attività di R&I, quali:
- il mondo accademico, le università e altri istituti di istruzione superiore, le organizzazioni di ricerca, innovazione e tecnologia e altri organismi pubblici di ricerca, le accademie e le società scientifiche, e le iniziative e reti intergovernative, tra cui Eureka;
 - le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni dei cittadini e le organizzazioni non governative;
 - gli investitori privati e le società di finanziamento e investimento, comprese le fondazioni e gli organismi di beneficenza;
 - individui, quali innovatori, imprenditori, ricercatori, scienziati, docenti e studenti;
 - l'industria, tra cui le piccole e medie imprese (PMI), le start-up, le spin-out, le scale-up e le imprese sociali;
 - gli intermediari, quali professionisti del trasferimento di conoscenze e tecnologie, incubatori, parchi scientifici, poli o cluster di innovazione dell'Unione, nazionali e regionali, esperti di proprietà intellettuale, consulenti e professionisti che si occupano di sostegno all'innovazione, team di comunicazione scientifica e partecipazione politica, organizzazioni di consulenza politica/scientifica e professionisti specializzati nella partecipazione dei cittadini;
 - autorità nazionali, regionali e locali e responsabili politici;
 - istituti di ricerca privati, fornitori di servizi pubblici e privati, quali ospedali, fornitori di trasporti pubblici e fornitori di energia;
 - infrastrutture di ricerca, infrastrutture tecnologiche e altre strutture e reti a sostegno delle attività di R&I;
 - organismi di normazione.
- (22) I principi guida dovrebbero essere formulati in modo da essere applicabili a tutte o alla maggior parte delle categorie indicate al considerando 21. L'attuazione dei principi guida dovrebbe essere adattata ai soggetti destinatari mediante codici di buone pratiche, in particolare un codice di buone pratiche per l'uso intelligente della PI e un codice di buone pratiche per i ricercatori in materia di normazione. Se necessario, altri pertinenti codici di buone pratiche potrebbero essere creati in collaborazione con i portatori di interessi.
- (23) I principi guida non dovrebbero essere vincolanti. La loro applicazione dovrebbe rispettare il diritto internazionale, dell'Unione e la legislazione nazionale e si dovrebbe tenere conto di tali principi negli sforzi volti a rendere il quadro giuridico dell'Unione favorevole alla valorizzazione delle conoscenze. I principi guida dovrebbero essere applicati con l'intenzione di conseguire l'uso sociale più ampio possibile, compreso il contributo alla società sostenibile conformemente agli orientamenti dell'Unione sulla lotta alle ingerenze straniere nel settore R&I ⁽¹⁴⁾. Se possibile e a seconda del contesto, le attività di valorizzazione dovrebbero tenere conto delle esigenze della società e dei benefici che questa potrebbe ricavarne, al di là dei tradizionali fattori di profitto. Un esempio è la concessione di licenze socialmente responsabili, in cui la concessione in licenza del patrimonio intellettuale dovrebbe garantire che la fissazione dei prezzi dei prodotti e servizi finali non ne comprometta l'accessibilità. I principi guida dovrebbero concentrarsi sulla massimizzazione del valore degli investimenti in R&I al di là del tradizionale trasferimento delle conoscenze e sul coinvolgimento di tutti gli attori nell'ecosistema della R&I.
- (24) La valorizzazione delle conoscenze è un processo complesso, che richiede cospicue risorse per garantire lo sviluppo e il mantenimento della necessaria gamma di competenze e capacità scalabili nell'Unione. Richiederà investimenti continui e potenziati finalizzati a realizzare l'obiettivo di disporre di professionisti e facilitatori del trasferimento delle conoscenze e dell'intermediazione che facciano da ponte tra i pertinenti attori della R&I. È particolarmente importante incoraggiare le PMI a partecipare attraverso solidi ecosistemi di innovazione nazionali e regionali. Inoltre, dovrebbe essere promossa la proattività nelle start-up e nelle scale-up di tutte le dimensioni e i partner industriali dovrebbero essere convinti ad aprirsi alla possibilità di correre dei rischi,

⁽¹⁴⁾ Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, Tackling R&I foreign interference: staff working document, (Lotta alle ingerenze straniere nel settore R&I: documento di lavoro dei servizi della Commissione), Ufficio delle pubblicazioni, 2022.

RACCOMANDA:

che gli Stati membri e la Commissione europea applichino i seguenti principi guida per la valorizzazione delle conoscenze:

1. Valorizzazione delle conoscenze nella politica di ricerca e innovazione

- a) Assicurare la presenza di strutture di sostegno a livello dell'Unione, nazionale e regionale, che aiutino le imprese a conoscere la portata della presente raccomandazione sulla valorizzazione delle conoscenze, a valutarne le implicazioni, a mobilitare se del caso risorse finanziarie e non finanziarie per metterla in pratica e a sviluppare le strategie e le pratiche necessarie per attuarla e pubblicizzarla.
- b) Fare in modo che le politiche e i metodi di creazione del valore siano definiti, attuati, condivisi e pubblicizzati all'interno delle imprese pertinenti.
- c) Garantire che le attività di R&I finanziate con fondi pubblici puntino all'uso e alla valorizzazione sociale più ampi possibili del patrimonio intellettuale generato dalle attività di R&I, tenendo conto nel contempo delle questioni di sovranità e coinvolgendo tutti gli attori dell'ecosistema.
- d) Potenziare le strutture, i processi e le pratiche di utilizzo dei risultati della ricerca e delle conoscenze scientifiche per ideare e attuare politiche pubbliche ed elaborare e rivedere le norme.
- e) Promuovere l'uguaglianza, la diversità e l'inclusione nonché evitare pregiudizi di genere per quanto riguarda gli obiettivi e le attività di valorizzazione delle conoscenze e le persone in esse coinvolte, per esempio mediante team di ricerca e contenuti di R&I eterogenei, che rispecchino i punti di vista, i comportamenti e le esigenze di gruppi sociali diversi.

2. Competenze e capacità

- a) Promuovere lo sviluppo delle competenze e capacità necessarie per sostenere operazioni di valorizzazione delle conoscenze che coinvolgano tutti i portatori di interessi: studenti, ricercatori, inventori, imprenditori, intermediari professionisti, utilizzatori delle conoscenze e responsabili politici.
- b) Prevedere programmi di mobilità tra il mondo accademico, l'industria e il settore pubblico per favorire lo sviluppo di competenze e la reciproca contaminazione di competenze, cultura e pratiche, anche come processo di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, tra i protagonisti della valorizzazione delle conoscenze a livello di Unione, nazionale e regionale.
- c) Garantire che la conoscenza tacita di coloro che generano il patrimonio intellettuale sia riconosciuta come uno degli elementi del processo di valorizzazione. È importante promuovere approcci di collaborazione partecipativa che consentano di includere i talenti, le competenze e la conoscenza tacita nell'innovazione e nella valorizzazione.
- d) Promuovere e favorire una collaborazione multidisciplinare e interdisciplinare che vada al di là dei settori tecnologici e interessi discipline come le scienze sociali, le discipline umanistiche e le arti, e promuovere approcci di co-creazione.

3. Sistema di incentivi

- a) Sviluppare e istituire un sistema di incentivi pertinente ed equo per tutti gli attori dell'ecosistema della R&I, in particolare i ricercatori, gli innovatori, gli studenti e il personale delle università e degli organismi pubblici di ricerca, affinché possano imparare, applicare e praticare la valorizzazione delle conoscenze, nonché per attrarre e trattenere talenti.
- b) Prevedere misure che consentano alle imprese, in particolare le PMI, alla società civile, ai cittadini, agli utenti finali e alle autorità pubbliche di essere partner attivi nella co-creazione di innovazioni dotate di valore aggiunto, migliorando così l'accesso alle conoscenze, il loro utilizzo, aumentando l'acquisizione di competenze e promuovendo la sperimentazione congiunta.
- c) Incoraggiare, sostenere e incentivare le organizzazioni che svolgono attività di valorizzazione delle conoscenze affinché raccolgano, condividano e utilizzino parametri in grado di migliorare l'apprendimento e le prestazioni degli attori che intervengono nella valorizzazione delle conoscenze nell'Unione.

4. Gestione del patrimonio intellettuale

- a) Fare in modo che le politiche e le pratiche di gestione del patrimonio intellettuale siano definite, attuate, condivise, pubblicizzate e promosse in tutte le organizzazioni coinvolte nella valorizzazione delle conoscenze.
- b) Sensibilizzare le università, gli organismi di ricerca, le autorità pubbliche e le imprese in merito all'importanza di gestire il patrimonio intellettuale in un contesto internazionale, tenendo conto nel contempo delle questioni di sovranità.
- c) Garantire che il patrimonio intellettuale frutto di attività di R&I finanziate con fondi pubblici nell'Unione sia gestito e controllato in modo da tenere presenti e massimizzare i benefici socioeconomici, compreso il contributo alla sostenibilità per l'Unione nel suo complesso.
- d) Aumentare la consapevolezza in merito a pratiche e strumenti di gestione del patrimonio intellettuale nella scienza aperta come pure nell'innovazione aperta e promuoverne l'adozione per agevolare l'uso dei risultati e dei dati a fini di innovazione.
- e) Migliorare la gestione efficiente del patrimonio intellettuale, ad esempio sostenendo la creazione attiva di portafogli e promuovendo le piattaforme che collegano l'offerta e la domanda di risorse intellettuali, allo scopo di massimizzare la creazione di valore per tutti i soggetti coinvolti.

5. Pertinenza nei regimi di finanziamento pubblico

- a) Valutare come rafforzare l'applicazione dei principi di valorizzazione delle conoscenze nella ricerca finanziata con fondi pubblici.
- b) Prendere in considerazione l'introduzione di regimi di finanziamento specifici che integrino i finanziamenti alla ricerca per garantire incentivi alla valorizzazione delle conoscenze sin dalle prime fasi della ricerca, compreso il sostegno degli intermediari.

6. Apprendimento tra pari

- a) Promuovere e sostenere i processi e le pratiche nazionali e internazionali di apprendimento tra pari per diffondere e promuovere la condivisione di buone pratiche⁽¹⁵⁾, studi di casi, modelli di riferimento e insegnamenti tratti e per elaborare specifiche comuni per la valorizzazione delle conoscenze.
- b) Prendere come riferimento casi di successo di organizzazioni, ecosistemi e iniziative di valorizzazione delle conoscenze per sviluppare e promuovere concezioni, modelli e incentivi comuni che fungano da guida per valutare e attuare la gestione e i processi di valorizzazione delle conoscenze. Utilizzare inoltre le competenze, le reti e gli insegnamenti tratti da organizzazioni pertinenti quali l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, l'Ufficio europeo dei brevetti, la rete Enterprise Europe, l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia e le loro comunità della conoscenza e dell'innovazione e altre organizzazioni internazionali, europee, nazionali o regionali.
- c) Incoraggiare le università e gli organismi pubblici di ricerca a mettere in comune le risorse, le competenze, i dati e le infrastrutture in tutte le discipline, i paesi e le regioni al fine di promuovere un maggior numero di pratiche di apprendimento tra pari.

7. Parametri, monitoraggio e valutazione

- a) Promuovere gli sforzi di collaborazione per adottare definizioni, parametri e indicatori comuni concordati, che comprendano la varietà dei canali di valorizzazione, per contribuire a migliorare le prestazioni dell'Unione in termini di valorizzazione delle conoscenze, tenendo conto dei diversi contesti in cui operano gli Stati membri e gli attori della valorizzazione delle conoscenze e delle specificità dei diversi settori.
- b) Garantire che le pratiche di monitoraggio e valutazione applicate alle operazioni di valorizzazione delle conoscenze siano in linea con il più ampio quadro di monitoraggio del SER e riducano al minimo gli oneri amministrativi per gli Stati membri e i portatori di interessi, sviluppando nel contempo sinergie con altre azioni politiche pertinenti del SER.

⁽¹⁵⁾ Un repertorio di esempi di migliori pratiche è disponibile sulla piattaforma di valorizzazione delle conoscenze della Commissione europea, sulla quale è sempre possibile presentare nuovi esempi di buone pratiche.

La raccomandazione 2008/416/CE è sostituita dalla presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE n. 2/2022 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA

del 17 novembre 2022

relativa alla modifica dell'allegato 12 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [2022/2416]

IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato «l'accordo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'allegato 12 dell'accordo riguarda la protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche (IG) dei prodotti agricoli e alimentari.
- (3) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'allegato 12 dell'accordo, per quanto attiene alle IG registrate dalla Svizzera e dall'Unione europea rispettivamente nel 2017, nel 2018 e nel 2019, la Svizzera e l'Unione europea hanno proceduto all'esame e alla consultazione pubblica di cui all'articolo 3 di detto allegato ai fini della loro protezione. A seguito di tale esame, l'allegato 12 deve essere modificato al fine di includervi le IG registrate dall'Unione europea e dalla Svizzera nel corso di detto periodo.
- (4) A seguito della conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽²⁾ e della fine del periodo di transizione previsto all'articolo 126 di tale accordo, le IG originarie del Regno Unito non sono più considerate originarie dell'Unione europea e devono quindi essere rimosse dall'allegato 12.
- (5) Per motivi di trasparenza, al fine di tener conto del fatto che alcune delle IG dell'Unione europea sono originarie di più di uno Stato membro, all'elenco delle IG dell'Unione europea è aggiunta una colonna che specifica l'origine delle IG.
- (6) A norma dell'articolo 15, paragrafo 6, dell'allegato 12 dell'accordo, il gruppo di lavoro «DOP/IGP» istituito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'accordo assiste il comitato su richiesta di quest'ultimo. Il gruppo di lavoro ha raccomandato al comitato di adattare l'elenco delle IG riportate nell'appendice 1 dell'allegato 12 dell'accordo e l'elenco delle legislazioni delle parti, di cui all'appendice 2 dell'allegato in questione,

DECIDE:

Articolo 1

Le appendici 1 e 2 dell'allegato 12 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli sono sostituite dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 114 del 30.4.2002, pag. 132.

⁽²⁾ GUL 29 del 31.1.2020, pag. 7.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2022

Per il comitato misto per l'agricoltura

*Il presidente e capo della delegazione
dell'Unione europea*
Frank BOLLEN

Il capo della delegazione svizzera
Michèle DÄPPEN

Il segretario del comitato
Luis QUEVEDO LEY

ALLEGATO

«Appendice 1

ELENCO DELLE RISPETTIVE IG OGGETTO DI PROTEZIONE DALL'ALTRA PARTE

1. Elenco delle IG svizzere

| Tipo di prodotto | Nome | Protezione (*) |
|---------------------------------|---|----------------|
| Spezie: | Munder Safran | DOP |
| Formaggi: | Berner Alpkäse/Berner Hobelkäse | DOP |
| | Formaggio d'alpe ticinese | DOP |
| | Glarner Alpkäse | DOP |
| | L'Etivaz | DOP |
| | Gruyère | DOP |
| | Raclette du Valais/Walliser Raclette | DOP |
| | Sbrinz | DOP |
| | Tête de Moine, Fromage de Bellelay | DOP |
| | Vacherin fribourgeois | DOP |
| | Vacherin Mont-d'Or | DOP |
| | Werdenberger Sauerkäse/Liechtensteiner Sauerkäse/ Bloderkäse | DOP |
| | Frutta: | Poire à Botzi |
| Ortaggi o legumi: | Cardon épineux genevois | DOP |
| Prodotti carnei e di salumeria: | Appenzeller Mostbröckli | IGP |
| | Appenzeller Pantli | IGP |
| | Appenzeller Siedwurst | IGP |
| | Berner Zungenwurst | IGP |
| | Bündnerfleisch | IGP |
| | Glarner Kalberwurst | IGP |
| | Jambon cru du Valais | IGP |
| | Lard sec du Valais | IGP |
| | Longeole | IGP |
| | Saucisse aux choux vaudoise | IGP |
| | Saucisse d'Ajoie | IGP |
| | Saucisson neuchâtelois/Saucisse neuchâteloise | IGP |
| | Saucisson vaudois | IGP |
| | St. Galler Bratwurst/St. Galler Kalbsbratwurst | IGP |
| | Viande séchée du Valais | IGP |
| Prodotti di panetteria: | Cuchaule/Freiburger Safranbrot | DOP |

| Tipo di prodotto | Nome | Protezione (1) |
|--------------------------|---|----------------|
| | Zuger Kirschtorte | IGP |
| | Pain de seigle valaisan/Walliser Roggenbrot | DOP |
| Prodotti della molitura: | Rheintaler Ribel/Türggen Ribel | DOP |

(1) Conformemente alla legislazione svizzera vigente, come contenuto nell'appendice 2.

2. Elenco delle IG dell'Unione

Le classi di prodotti figurano all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|---------|
| Gailtaler Almkäse | | DOP | Formaggi | Austria |
| Gailtaler Speck | | IGP | Prodotti a base di carne | Austria |
| Marchfeldspargel | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Austria |
| Pöllauer Hirschbirne | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Austria |
| Steirische Käferbohne | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Austria |
| Steirischer Kren | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Austria |
| Steirisches Kürbiskernöl | | IGP | Oli e grassi | Austria |
| Tiroler Almkäse/Tiroler Alpkäse | | DOP | Formaggi | Austria |
| Tiroler Bergkäse | | DOP | Formaggi | Austria |
| Tiroler Graukäse | | DOP | Formaggi | Austria |
| Tiroler Speck | | IGP | Prodotti a base di carne | Austria |
| Vorarlberger Alpkäse | | DOP | Formaggi | Austria |
| Vorarlberger Bergkäse | | DOP | Formaggi | Austria |
| Wachauer Marille | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Austria |
| Waldviertler Graumohn | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Austria |
| Beurre d'Ardenne | | DOP | Oli e grassi | Belgio |
| Brussels grondwitloof | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Belgio |
| Fromage de Herve | | DOP | Formaggi | Belgio |
| Gentse azalea | | IGP | Fiori e piante ornamentali | Belgio |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|---|--|----------------|--|----------|
| Geraardsbergse Mattentaart | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Belgio |
| Jambon d'Ardenne | | IGP | Prodotti a base di carne | Belgio |
| Liers vlaaike | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Belgio |
| Pâté gaumais | | IGP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Belgio |
| Plate de Florenville | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Belgio |
| Poperingse hopscheuten/ Poperingse hoppescheuten | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Belgio |
| Potjesvlees uit de Westhoek | | IGP | Prodotti a base di carne | Belgio |
| Saucisson d'Ardenne/ Collier d'Ardenne/Pipe d'Ardenne | | IGP | Prodotti a base di carne | Belgio |
| Vlaams - Brabantse Tafeldruif | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Belgio |
| Vlaamse laurier | | IGP | Fiori e piante ornamentali | Belgio |
| Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Belgio |
| Българско розово масло | Bulgarsko rozovo maslo | IGP | Oli essenziali | Bulgaria |
| Горнооряховски суджук | Gornooryahovski sudzhuk | IGP | Prodotti a base di carne | Bulgaria |
| Странджански манов мед/Манов мед от Странджа | Strandzhanski manov med/Manov med ot Strandzha | DOP | Altri prodotti di origine animale | Bulgaria |
| Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού | Glyko Triantafyllo Agrou | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Cipro |
| Κολοκάσι Σωτήρας/ Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας | Kolakasi Sotiras/ Kolakasi-Poullēs Sotiras | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Cipro |
| Κουφέτα Αμυγδαλού Γεροσκήπου | Koufeta Amygdalou Geroskipou | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Cipro |
| Λουκούμι Γεροσκήπου | Loukoumi Geroskipou | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Cipro |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|---------|
| Παφίτικο Λουκάνικο | Pafitiko Loukaniko | IGP | Prodotti a base di carne | Cipro |
| Březnický ležák | | IGP | Birra | Cechia |
| Brněnské pivo/ Starobrněnské pivo | | IGP | Birra | Cechia |
| Budějovické pivo | | IGP | Birra | Cechia |
| Budějovický měšťanský var | | IGP | Birra | Cechia |
| Černá Hora | | IGP | Birra | Cechia |
| České pivo | | IGP | Birra | Cechia |
| Českobudějovické pivo | | IGP | Birra | Cechia |
| Český kmín | | DOP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Cechia |
| Chamomilla bohémica | | DOP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Cechia |
| Chelčicko — Lhenické ovoce | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Cechia |
| Chodské pivo | | IGP | Birra | Cechia |
| Hořické trubičky | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Cechia |
| Jihočeská Niva | | IGP | Formaggi | Cechia |
| Jihočeská Zlatá Niva | | IGP | Formaggi | Cechia |
| Karlovarské oplatky | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Cechia |
| Karlovarské trojhránky | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Cechia |
| Karlovarský suchar | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Cechia |
| Lomnické suchary | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Cechia |
| Mariánskolázeňské oplatky | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Cechia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|--|--------------------------------------|----------------|--|----------|
| Nošovické kysané zelí | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Cechia |
| Olomoucké tvarůžky | | IGP | Formaggi | Cechia |
| Pardubický perník | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Cechia |
| Pohořelický kapr | | DOP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Cechia |
| Štramberské uši | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Cechia |
| Třeboňský kapr | | IGP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Cechia |
| Valašský frgál | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Cechia |
| Všestarská cibule | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Cechia |
| Žatecký chmel | | DOP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Cechia |
| Znojenské pivo | | IGP | Birra | Cechia |
| Aachener Printen | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Germania |
| Aachener Weihnachts-Leberwurst/Oecher Weihnachtsleberwurst | | IGP | Prodotti a base di carne | Germania |
| Abensberger Spargel/ Abensberger Qualitätsspargel | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Germania |
| Aischgründer Karpfen | | IGP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Germania |
| Allgäuer Bergkäse | | DOP | Formaggi | Germania |
| Allgäuer Sennalpkäse | | DOP | Formaggi | Germania |
| Altenburger Ziegenkäse | | DOP | Formaggi | Germania |
| Ammerländer Dielenrauschschinken/ Ammerländer Katenschinken | | IGP | Prodotti a base di carne | Germania |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (*) | Tipo di prodotto | Origine |
|--|--------------------------------------|----------------|--|----------|
| Ammerländer Schinken/ Ammerländer Knochenschinken | | IGP | Prodotti a base di carne | Germania |
| Bamberger Hörnla/ Bamberger Hörnle/ Bamberger Hörnchen | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Germania |
| Bayerische Breze/ Bayerische Brezn/ Bayerische Brez'n/ Bayerische Brezel | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Germania |
| Bayerischer Meerrettich/ Bayerischer Kren | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Germania |
| Bayerisches Bier | | IGP | Birra | Germania |
| Bayerisches Rindfleisch/ Rindfleisch aus Bayern | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Germania |
| Bayrisch Blockmalz/ Bayrischer Blockmalz/Echt Bayrisch Blockmalz/Aecht Bayrischer Blockmalz | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Germania |
| Beelitzer Spargel | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Germania |
| Bornheimer Spargel/Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Germania |
| Bremer Bier | | IGP | Birra | Germania |
| Bremer Klaben | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Germania |
| Diepholzer Moorschnucke | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Germania |
| Dithmarscher Kohl | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Germania |
| Dortmunder Bier | | IGP | Birra | Germania |
| Dresdner Christstollen/ Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Germania |
| Düsseldorfer Mostert/ Düsseldorfer Senf Mostert/ Düsseldorfer Urtyp Mostert/Aechter Düsseldorfer Mostert | | IGP | Pasta di mostarda | Germania |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|---|--------------------------------------|----------------|---|----------|
| Elbe-Saale Hopfen | | IGP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Germania |
| Eichsfelder Feldgieker/ Eichsfelder Feldkieker | | IGP | Prodotti a base di carne | Germania |
| Feldsalat von der Insel Reichenau | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Germania |
| Filderkraut/ Filderspitzkraut | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Germania |
| Flönz | | IGP | Prodotti a base di carne | Germania |
| Frankfurter Grüne Soße/ Frankfurter Grie Soß | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Germania |
| Fränkischer Grünkern | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Germania |
| Fränkischer Karpfen/ Frankenkarpfen/Karpfen aus Franken | | IGP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Germania |
| Glückstädter Matjes | | IGP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Germania |
| Göttinger Feldkieker | | IGP | Prodotti a base di carne | Germania |
| Göttinger Stracke | | IGP | Prodotti a base di carne | Germania |
| Greußener Salami | | IGP | Prodotti a base di carne | Germania |
| Gurken von der Insel Reichenau | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Germania |
| Halberstädter Würstchen | | IGP | Prodotti a base di carne | Germania |
| Hessischer Apfelwein | | IGP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Germania |
| Hessischer Handkäse/ Hessischer Handkäs | | IGP | Formaggi | Germania |
| Hofer Bier | | IGP | Birra | Germania |
| Hofer Rindfleischwurst | | IGP | Prodotti a base di carne | Germania |
| Holsteiner Karpfen | | IGP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Germania |
| Holsteiner Katenschinken/ Holsteiner Schinken/ Holsteiner Katenrauchschinken/ Holsteiner Knochenschinken | | IGP | Prodotti a base di carne | Germania |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|---|--------------------------------------|----------------|--|----------|
| Hopfen aus der Hallertau | | IGP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Germania |
| Höri Bülle | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Germania |
| Kölsch | | IGP | Birra | Germania |
| Kulmbacher Bier | | IGP | Birra | Germania |
| Lausitzer Leinöl | | IGP | Oli e grassi | Germania |
| Lübecker Marzipan | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Germania |
| Lüneburger Heidekartoffeln | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Germania |
| Lüneburger Heidschnucke | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Germania |
| Mainfranken Bier | | IGP | Birra | Germania |
| Meißner Fummel | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Germania |
| Münchener Bier | | IGP | Birra | Germania |
| Nieheimer Käse | | IGP | Formaggi | Germania |
| Nürnberger Bratwürste/ Nürnberger Rostbratwürste | | IGP | Prodotti a base di carne | Germania |
| Nürnberger Lebkuchen | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Germania |
| Obazda/Obatzter | | IGP | Altri prodotti di origine animale | Germania |
| Oberlausitzer Biokarpfen | | IGP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Germania |
| Oberpfälzer Karpfen | | IGP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Germania |
| Odenwälder Frühstückskäse | | DOP | Formaggi | Germania |
| Oecher Puttes/Aachener Puttes | | IGP | Prodotti a base di carne | Germania |
| Reuther Bier | | IGP | Birra | Germania |
| Rheinisches Apfelkraut | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Germania |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (*) | Tipo di prodotto | Origine |
|---|--------------------------------------|----------------|--|----------|
| Rheinisches Zuckerrübenkraut/ Rheinischer Zuckerrübensirup/ Rheinisches Rübenkraut | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Germania |
| Salate von der Insel Reichenau | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Germania |
| Salzwedeler Baumkuchen | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Germania |
| Schrobenhausener Spargel l/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Germania |
| Schwäbische Maultaschen/ Schwäbische Suppenmaultaschen | | IGP | Paste alimentari | Germania |
| Schwäbische Spätzle/ Schwäbische Knöpfle | | IGP | Paste alimentari | Germania |
| Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Germania |
| Schwarzwälder Schinken | | IGP | Prodotti a base di carne | Germania |
| Schwarzwaldforelle | | IGP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Germania |
| Spalt Spalter | | DOP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Germania |
| Spargel aus Franken/ Fränkischer Spargel/ Franken-Spargel | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Germania |
| Spreewälder Gurken | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Germania |
| Spreewälder Meerrettich | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Germania |
| Stromberger Pflaume | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Germania |
| Tettlinger Hopfen | | IGP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Germania |
| Thüringer Leberwurst | | IGP | Prodotti a base di carne | Germania |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|-----------|
| Thüringer Rostbratwurst | | IGP | Prodotti a base di carne | Germania |
| Thüringer Rotwurst | | IGP | Prodotti a base di carne | Germania |
| Tomaten von der Insel Reichenau | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Germania |
| Walbecker Spargel | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Germania |
| Weideochse vom Limpurger Rind | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Germania |
| Weißlacker/Allgäuer Weißlacker | | DOP | Formaggi | Germania |
| Westfälischer Knochenschinken | | IGP | Prodotti a base di carne | Germania |
| Westfälischer Pumpernickel | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Germania |
| Danablu | | IGP | Formaggi | Danimarca |
| Esrom | | IGP | Formaggi | Danimarca |
| Lammefjordsgulerod | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Danimarca |
| Lammefjordskartofler | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Danimarca |
| Vadehavslam | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Danimarca |
| Vadehavsstude | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Danimarca |
| Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας | Agios Mattheos Kerkyras | IGP | Oli e grassi | Grecia |
| Αγκινάρα Ιρίων | Agkinara Irion | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Αγουρέλαιο Χαλκιδικής | Agoureleo Chalkidikis | DOP | Oli e grassi | Grecia |
| Ακτινίδιο Πιερίας | Aktinidio Pierias | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Ακτινίδιο Σπερχειού | Aktinidio Sperchiou | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Ανεβατό | Anevato | DOP | Formaggi | Grecia |
| Αποκορώνας Χανίων Κρήτης | Apokoronas Chanion Kritis | DOP | Oli e grassi | Grecia |
| Αρνάκι Ελασσόνας | Arnaki Elassonas | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Grecia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (*) | Tipo di prodotto | Origine |
|--|---|----------------|---|---------|
| Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης | Arxanes Irakliou Kritis | DOP | Oli e grassi | Grecia |
| Αυγοτάραχο Μεσολογγίου | Avgotaracho Messolongiou | DOP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Grecia |
| Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης | Viannos Irakliou Kritis | DOP | Oli e grassi | Grecia |
| Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης | Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis | DOP | Oli e grassi | Grecia |
| Γαλανό Μεταγγισίου Χαλκιδικής | Galano Metaggitsiou Chalkidikis | DOP | Oli e grassi | Grecia |
| Γαλοτύρι | Galotyri | DOP | Formaggi | Grecia |
| Γραβιέρα Αγράφων | Graviera Agrafon | DOP | Formaggi | Grecia |
| Γραβιέρα Κρήτης | Graviera Kritis | DOP | Formaggi | Grecia |
| Γραβιέρα Νάξου | Graviera Naxou | DOP | Formaggi | Grecia |
| Ελιά Καλαμάτας | Elia Kalamatas | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο "Τριζινία" | Exeretiko partheno eleolado "Trizinia" | DOP | Oli e grassi | Grecia |
| Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό | Exeretiko partheno eleolado Thrapsano | DOP | Oli e grassi | Grecia |
| Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης | Exeretiko Partheno Eleolado Selino Kritis | DOP | Oli e grassi | Grecia |
| Ζάκυνθος | Zakynthos | IGP | Oli e grassi | Grecia |
| Θάσος | Thassos | IGP | Oli e grassi | Grecia |
| Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης | Throumpa Ampadias Rethymnis Kritis | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Θρούμπα Θάσου | Throumpa Thassou | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Θρούμπα Χίου | Throumpa Chiou | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Καλαθάκι Λήμνου | Kalathaki Limnou | DOP | Formaggi | Grecia |
| Καλαμάτα | Kalamata | DOP | Oli e grassi | Grecia |
| Κασέρι | Kasseri | DOP | Formaggi | Grecia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (*) | Tipo di prodotto | Origine |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|---------|
| Κατίκι Δομοκού | Katiki Domokou | DOP | Formaggi | Grecia |
| Κατσικάκι Ελασσόνας | Katsikaki Elassonas | DOP | Carni fresche (e fragole) | Grecia |
| Κελυφωτό φυσίκι Φθιώτιδας | Kelifoto fystiki Fthiotidas | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου | Kerassia Tragana Rodochoriou | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Κεφαλογραβιέρα | Kefalograviera | DOP | Formaggi | Grecia |
| Κεφαλονιά | Kefalonia | IGP | Oli e grassi | Grecia |
| Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης | Kolymvari Chanion Kritis | DOP | Oli e grassi | Grecia |
| Κονσερβολιά Αμφίσσης | Konservolia Amfissis | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Κονσερβολιά Άρτας | Konservolia Artas | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Κονσερβολιά Αταλάντης | Konservolia Atalantis | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου | Konservolia Piliou Volou | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Κονσερβολιά Ροβίων | Konservolia Rovion | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Κονσερβολιά Στυλίδας | Konservolia Stylidas | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Κοπανιστή | Kopanisti | DOP | Formaggi | Grecia |
| Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα | Korinthiaki Stafida Vostitsa | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Κουμ Κουάτ Κέρκυρας | Koum kouat Kerkyras | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Κρανίδι Αργολίδας | Kranidi Argolidas | DOP | Oli e grassi | Grecia |
| Κρασοτύρι Κω/Τυρί της Πόσσιας | Krasotiri Ko - Tiri tis Possias | IGP | Formaggi | Grecia |
| Κρητικό παξιμάδι | Kritiko paximadi | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Grecia |
| Κριτσά | Kritsa | IGP | Oli e grassi | Grecia |
| Κροκέες Λακωνίας | Krokees Lakonias | DOP | Oli e grassi | Grecia |
| Κρόκος Κοζάνης | Krokos Kozanis | DOP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Grecia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|---------|
| Λαδοτύρι Μυτιλήνης | Ladotyri Mytilinis | DOP | Formaggi | Grecia |
| Λακωνία | Lakonia | IGP | Oli e grassi | Grecia |
| Λέσβος/Μυτιλήνη | Lesvos/Mytilini | IGP | Oli e grassi | Grecia |
| Λυγουριό Ασκληπείου | Lygourio Asklipeiiou | DOP | Oli e grassi | Grecia |
| Μανούρι | Manouri | DOP | Formaggi | Grecia |
| Μανταρίνι Χίου | Mandarini Chiou | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Μαστίχα Χίου | Masticha Chiou | DOP | Gomme e resine naturali | Grecia |
| Μαστιχέλαιο Χίου | Mastichelaio Chiou | DOP | Oli essenziali | Grecia |
| Μελεκούνι | Melekouni | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Grecia |
| Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια | Meli Elatis Menalou Vanilia | DOP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Grecia |
| Μεσσαρά | Messara | DOP | Oli e grassi | Grecia |
| Μετσοβόνη | Metsovone | DOP | Formaggi | Grecia |
| Μήλα Ζαγοράς Πηλίου | Mila Zagoras Piliou | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Μήλα Ντελίσσιους Πιλαφά Τριπόλεως | Mila Delicious Pilafa Tripoleos | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Μήλο Καστοριάς | Milo Kastorias | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Μπάτζος | Batzos | DOP | Formaggi | Grecia |
| Ξερά σύκα Κύμης | Xera syka Kymis | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Ξύγαλο Σητείας/Ξίγαλο Σητείας | Xygalo Siteias/Xigalo Siteias | DOP | Formaggi | Grecia |
| Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη | Xira Syka Taxiarchi | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Ξυνομυζήθρα Κρήτης | Xynomyzithra Kritis | DOP | Formaggi | Grecia |
| Ολυμπία | Olympia | IGP | Oli e grassi | Grecia |
| Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου | Patata Kato Nevrokopiou | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Πατάτα Νάξου | Patata Naxou | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (*) | Tipo di prodotto | Origine |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---|---------|
| Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης | Pefkothymaromelo Kritis | DOP | Altri prodotti di origine animale | Grecia |
| Πεζά Ηρακλείου Κρήτης | Peza Irakliou Kritis | DOP | Oli e grassi | Grecia |
| Πέτρινα Λακωνίας | Petrina Lakonias | DOP | Oli e grassi | Grecia |
| Πηχτόγαλο Χανίων | Pichtogalo Chanion | DOP | Formaggi | Grecia |
| Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης | Portokalia Maleme Chanion Kritis | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής | Prasines Elies Chalkidikis | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Πρέβεζα | Preveza | IGP | Oli e grassi | Grecia |
| Ροδάκινα Νάουσας | Rodakina Naoussas | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Ρόδος | Rodos | IGP | Oli e grassi | Grecia |
| Σάμος | Samos | IGP | Oli e grassi | Grecia |
| Σαν Μιχάλη | San Michali | DOP | Formaggi | Grecia |
| Σητεία Λασιθίου Κρήτης | Sitia Lasithiou Kritis | DOP | Oli e grassi | Grecia |
| Σταφίδα Ζακύνθου | Stafida Zakynthou | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Σταφίδα Ηλείας | Stafida Ilias | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης | Stafida Soutlanina Kritis | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Σύκα Βραβρόνας Μαρκοπούλου Μεσογείων | Syka Vavronas Markopoulou Messongeion | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Σφέλα | Sfela | DOP | Formaggi | Grecia |
| Τοματάκι Σαντορίνης | Tomataki Santorinis | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Τσακωνική μελιτζάνα Λεωνιδίου | Tsakoniki Melitzana Leonidiou | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Τσιχλα Χίου | Tsikla Chiou | DOP | Gomme e resine naturali | Grecia |
| Φάβα Σαντορίνης | Fava Santorinis | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Φάβα Φενεού | Fava Feneou | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|---|--|----------------|---|---------|
| Φασόλια Βανίλιες Φενεού | Fasolia Vanilies Feneou | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας | Fassolia Gigantes Elefantēs Prespon Florinas | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας | Fassolia (plake megalosperma) Prespon Florinas | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Φασόλια γίγαντες — ελέφαντες Καστοριάς | Fassolia GigantesElefantēs Kastorias | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου | Fassolia Gigantes Elefantēs Kato Nevrokopiou | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίου | Fassolia kina Messosperma Kato Nevrokopiou | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Φέτα | Feta | DOP | Formaggi | Grecia |
| Φιρίκι Πηλίου | Firiki Piliou | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Φοινίκι Λακωνίας | Finiki Lakonias | DOP | Oli e grassi | Grecia |
| Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού | Formaella Arachovas Parnassou | DOP | Formaggi | Grecia |
| Φυστίκι Αίγινας | Fystiki Eginas | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Φυστίκι Μεγάρων | Fystiki Megaron | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Grecia |
| Χανιά Κρήτης | Chania Kritis | IGP | Oli e grassi | Grecia |
| Aceite Campo de Calatrava | | DOP | Oli e grassi | Spagna |
| Aceite Campo de Montiel | | DOP | Oli e grassi | Spagna |
| Aceite de La Alcarria | | DOP | Oli e grassi | Spagna |
| Aceite de la Rioja | | DOP | Oli e grassi | Spagna |
| Aceite de la Comunitat Valenciana | | DOP | Oli e grassi | Spagna |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|---|--------------------------------------|----------------|--|---------|
| Aceite de Mallorca/Aceite mallorquí/Oli de Mallorca/Oli mallorquí | | DOP | Oli e grassi | Spagna |
| Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta | | DOP | Oli e grassi | Spagna |
| Aceite del Baix Ebre-Montsià/Oli del Baix Ebre-Montsià | | DOP | Oli e grassi | Spagna |
| Aceite del Bajo Aragón | | DOP | Oli e grassi | Spagna |
| Aceite de Lucena | | DOP | Oli e grassi | Spagna |
| Aceite de Navarra | | DOP | Oli e grassi | Spagna |
| Aceite Monterrubio | | DOP | Oli e grassi | Spagna |
| Aceite Sierra del Moncayo | | DOP | Oli e grassi | Spagna |
| Aceituna Aloreña de Málaga | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Aceituna de Mallorca/Aceituna Mallorquina/Oliva de Mallorca/Oliva Mallorquina | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Afuegàl Pitu | | DOP | Formaggi | Spagna |
| Ajo Morado de las Pedroñeras | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Alcachofa de Benicarló/Carxofa de Benicarló | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Alcachofa de Tudela | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Alfajor de Medina Sidonia | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Spagna |
| Almendra de Mallorca/Almendra Mallorquina/Ametlla de Mallorca/Ametlla Mallorquina | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Alubia de La Bãneza-León | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Antequera | | DOP | Oli e grassi | Spagna |
| Arroz de Valencia/Arròs de València | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l'Ebre | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|--|--------------------------------------|----------------|---|---------|
| Arzúa-Ulloa | | DOP | Formaggi | Spagna |
| Avellana de Reus | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Azafrán de la Mancha | | DOP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Spagna |
| Baena | | DOP | Oli e grassi | Spagna |
| Berenjena de Almagro | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Botillo del Bierzo | | IGP | Prodotti a base di carne | Spagna |
| Caballa de Andalucía | | IGP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Spagna |
| Cabrales | | DOP | Formaggi | Spagna |
| Calasparra | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Calçot de Valls | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Capón de Vilalba | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Spagna |
| Carne de Ávila | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Spagna |
| Carne de Cantabria | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Spagna |
| Carne de la Sierra de Guadarrama | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Spagna |
| Carne de Salamanca | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Spagna |
| Carne de Vacuno del País Vasco/Euskal Okela | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Spagna |
| Castaña de Galicia | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Cebolla Fuentes de Ebro | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Cebreiro | | DOP | Formaggi | Spagna |
| Cecina de León | | IGP | Prodotti a base di carne | Spagna |
| Cereza del Jerte | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Cerezas de la Montaña de Alicante | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Chorizo de Cantimpalos | | IGP | Prodotti a base di carne | Spagna |
| Chorizo Riojano | | IGP | Prodotti a base di carne | Spagna |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|---|--------------------------------------|----------------|--|---------|
| Chosco de Tineo | | IGP | Prodotti a base di carne | Spagna |
| Chufa de Valencia | | DOP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Spagna |
| Cítricos Valencianos/ Cítrics Valencians | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Clementinas de las Tierras del Ebro/ Clementines de les Terres de l'Ebre | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Coliflor de Calahorra | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Cordero de Extremadura | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Spagna |
| Cordero de Navarra/ Nafarroako Arkumea | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Spagna |
| Cordero Manchego | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Spagna |
| Cordero Segureño | | IGP | Prodotti a base di carne | Spagna |
| Dehesa de Extremadura | | DOP | Prodotti a base di carne | Spagna |
| Ensamada de Mallorca/ Ensamada mallorquina | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Spagna |
| Espárrago de Huétor-Tájar | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Espárrago de Navarra | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Estepa | | DOP | Oli e grassi | Spagna |
| Faba Asturiana | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Faba de Lourenzá | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Fesols de Santa Pau | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Gall del Penedès | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Spagna |
| Gamoneu/Gamonedo | | DOP | Formaggi | Spagna |
| Garbanzo de Escacena | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Garbanzo de Fuentesauco | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Gata-Hurdes | | DOP | Oli e grassi | Spagna |
| Gofio Canario | | IGP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Spagna |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|---|--------------------------------------|----------------|--|---------|
| Granada Mollar de Elche/Granada de Elche | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Grelos de Galicia | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Guijuelo | | DOP | Prodotti a base di carne | Spagna |
| Idiazabal | | DOP | Formaggi | Spagna |
| Jabugo | | DOP | Prodotti a base di carne | Spagna |
| Jamón de Serón | | IGP | Prodotti a base di carne | Spagna |
| Jamón de Teruel/Paleta de Teruel | | DOP | Prodotti a base di carne | Spagna |
| Jamón de Trevélez | | IGP | Prodotti a base di carne | Spagna |
| Jijona | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Spagna |
| Judías de El Barco de Ávila | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Kaki Ribera del Xúquer | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Lacón Gallego | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Spagna |
| Lechazo de Castilla y León | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Spagna |
| Lenteja de La Armuña | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Lenteja de Tierra de Campos | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Les Garrigues | | DOP | Oli e grassi | Spagna |
| Los Pedroches | | DOP | Prodotti a base di carne | Spagna |
| Mahón-Menorca | | DOP | Formaggi | Spagna |
| Mantecadas de Astorga | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Spagna |
| Mantecados de Estepa | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Spagna |
| Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya/Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya | | DOP | Oli e grassi | Spagna |
| Mantequilla de Soria | | DOP | Oli e grassi | Spagna |
| Manzana de Girona/Poma de Girona | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|---|--------------------------------------|----------------|--|---------|
| Manzana Reineta del Bierzo | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Mazapán de Toledo | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Spagna |
| Mejillón de Galicia/ Mexillón de Galicia | | DOP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Spagna |
| Melocotón de Calanda | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Melón de la Mancha | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Melón de Torre Pacheco-Murcia | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Melva de Andalucía | | IGP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Spagna |
| Miel de Galicia/Mel de Galicia | | IGP | Altri prodotti di origine animale | Spagna |
| Miel de Granada | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Spagna |
| Miel de La Alcarria | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Spagna |
| Miel de Liébana | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Spagna |
| Miel de Tenerife | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Spagna |
| Miel Villuercas-Ibores | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Spagna |
| Mojama de Barbate | | IGP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Spagna |
| Mojama de Isla Cristina | | IGP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Spagna |
| Mongeta del Ganxet | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Montes de Granada | | DOP | Oli e grassi | Spagna |
| Montes de Toledo | | DOP | Oli e grassi | Spagna |
| Montoro-Adamuz | | DOP | Oli e grassi | Spagna |
| Morcilla de Burgos | | IGP | Prodotti a base di carne | Spagna |
| Nísperos Callosa d'En Sarriá | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Oli de l'Empordà/Aceite de L'Empordà | | DOP | Oli e grassi | Spagna |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (*) | Tipo di prodotto | Origine |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|---------|
| Pa de Pagès Català | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Spagna |
| Pan Galego/Pan Gallego | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Spagna |
| Pan de Alfacar | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Spagna |
| Pan de Cea | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Spagna |
| Pan de Cruz de Ciudad Real | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Spagna |
| Papas Antiguas de Canarias | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Pasas de Málaga | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Pataca de Galicia/Patata de Galicia | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Patatas de Prades/Patates de Prades | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Pemento da Arnoia | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Pemento de Herbón | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Pemento de Mougán | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Pemento de Oímbra | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Pemento do Couto | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Pera de Jumilla | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Pera de Lleida | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Peras de Rincón de Soto | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Picón Bejes-Tresviso | | DOP | Formaggi | Spagna |
| Pimentón de la Vera | | DOP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Spagna |
| Pimentón de Murcia | | DOP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Spagna |
| Pimiento Asado del Bierzo | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|---|--------------------------------------|----------------|--|---------|
| Pimiento de Fresno-Benavente | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Pimiento de Gernika/Gernikako Piperra | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Pimiento Riojano | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Pimientos del Piquillo de Lodosa | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Plátano de Canarias | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Polvorones de Estepa | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Spagna |
| Pollo y Capón del Prat | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Spagna |
| Poniente de Granada | | DOP | Oli e grassi | Spagna |
| Priego de Córdoba | | DOP | Oli e grassi | Spagna |
| Queso Camerano | | DOP | Formaggi | Spagna |
| Queso Casin | | DOP | Formaggi | Spagna |
| Queso de Flor de Guía/Queso de MEDIA Flor de Guía/Queso de Guía | | DOP | Formaggi | Spagna |
| Queso de La Serena | | DOP | Formaggi | Spagna |
| Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya | | DOP | Formaggi | Spagna |
| Queso de Murcia | | DOP | Formaggi | Spagna |
| Queso de Murcia al vino | | DOP | Formaggi | Spagna |
| Queso de Valdeón | | IGP | Formaggi | Spagna |
| Queso Ibores | | DOP | Formaggi | Spagna |
| Queso Los Beyos | | IGP | Formaggi | Spagna |
| Queso Majorero | | DOP | Formaggi | Spagna |
| Queso Manchego | | DOP | Formaggi | Spagna |
| Queso Nata de Cantabria | | DOP | Formaggi | Spagna |
| Queso Palmero/Queso de la Palma | | DOP | Formaggi | Spagna |
| Queso Tetilla/Queixo Tetilla | | DOP | Formaggi | Spagna |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|---|--------------------------------------|----------------|--|-----------------|
| Queso Zamorano | | DOP | Formaggi | Spagna |
| Quesucos de Liébana | | DOP | Formaggi | Spagna |
| Roncal | | DOP | Formaggi | Spagna |
| Rosée des Pyrénées Catalanes | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Spagna, Francia |
| Salchichón de Vic/Llonganissa de Vic | | IGP | Prodotti a base di carne | Spagna |
| San Simón da Costa | | DOP | Formaggi | Spagna |
| Sidra de Asturias/Sidra d'Asturies | | DOP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Spagna |
| Sierra de Cadiz | | DOP | Oli e grassi | Spagna |
| Sierra de Cazorla | | DOP | Oli e grassi | Spagna |
| Sierra de Segura | | DOP | Oli e grassi | Spagna |
| Sierra Mágina | | DOP | Oli e grassi | Spagna |
| Siurana | | DOP | Oli e grassi | Spagna |
| Sobao Pasiego | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Spagna |
| Sobrasada de Mallorca | | IGP | Prodotti a base di carne | Spagna |
| Tarta de Santiago | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Spagna |
| Ternasco de Aragón | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Spagna |
| Tenera Asturiana | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Spagna |
| Tenera de Aliste | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Spagna |
| Tenera de Extremadura | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Spagna |
| Tenera de los Pirineos Catalanes/Vedella dels Pirineus Catalans/Vedell des Pyrénées Catalanes | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Spagna, Francia |
| Tenera de Navarra/Nafarroako Aratzxa | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Spagna |
| Tenera Gallega | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Spagna |
| Tomate La Cañada | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|-----------|
| Torta del Casar | | DOP | Formaggi | Spagna |
| Turrón de Agramunt/Torró d'Agramunt | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Spagna |
| Turrón de Alicante | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Spagna |
| Uva de mesa embolsada "Vinalopó" | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Spagna |
| Vinagre de Jerez | | DOP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Spagna |
| Vinagre del Condado de Huelva | | DOP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Spagna |
| Vinagre de Montilla-Moriles | | DOP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Spagna |
| Kainuun rönttönen | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Finlandia |
| Kitkan viisas | | DOP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Finlandia |
| Lapin Poron kuivaliha | | DOP | Prodotti a base di carne | Finlandia |
| Lapin Poron kylmäsavuliha | | DOP | Prodotti a base di carne | Finlandia |
| Lapin Poron liha | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Finlandia |
| Lapin Puikula | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Finlandia |
| Puruveden muikku | | IGP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Finlandia |
| Abondance | | DOP | Formaggi | Francia |
| Abricots rouges du Roussillon | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Agneau de lait des Pyrénées | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Agneau de l'Aveyron | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Agneau de Lozère | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Agneau de Pauillac | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Agneau du Périgord | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Agneau de Sisteron | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|---|--------------------------------------|----------------|--|---------|
| Agneau du Bourbonnais | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Agneau du Limousin | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Agneau du Poitou-Charentes | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Agneau du Quercy | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Ail blanc de Lomagne | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Ail de la Drôme | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Ail fumé d'Arleux | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Ail rose de Lautrec | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Ail violet de Cadours | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Anchois de Collioure | | IGP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Francia |
| Artichaut du Roussillon | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Asperge des sables des Landes | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Asperges du Blayais | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Banon | | DOP | Formaggi | Francia |
| Barèges-Gavarnie | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Béa du Roussillon | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Beaufort | — | DOP | Formaggi | Francia |
| Bergamote(s) de Nancy | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Francia |
| Beurre Charentes-Poitou/ Beurre des Charentes/ Beurre des Deux-Sèvres | | DOP | Oli e grassi | Francia |
| Beurre de Bresse | | DOP | Oli e grassi | Francia |
| Beurre d'Isigny | | DOP | Oli e grassi | Francia |
| Bleu d'Auvergne | | DOP | Formaggi | Francia |
| Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel | | DOP | Formaggi | Francia |
| Bleu des Causses | | DOP | Formaggi | Francia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|--|--------------------------------------|----------------|--|---------|
| Bleu du Vercors-Sassenage | | DOP | Formaggi | Francia |
| Bœuf charolais du Bourbonnais | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Bœuf de Bazas | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Bœuf de Chalosse | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Bœuf de Charolles | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Bœuf de Vendée | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Bœuf du Maine | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Boudin blanc de Rethel | | IGP | Prodotti a base di carne | Francia |
| Brie de Meaux | | DOP | Formaggi | Francia |
| Brie de Melun | | DOP | Formaggi | Francia |
| Brillat-Savarin | | IGP | Formaggi | Francia |
| Brioche vendéenne | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Francia |
| Brocciu Corse/Brocciu | | DOP | Formaggi | Francia |
| Bulot de la Baie de Granville | | IGP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Francia |
| Camembert de Normandie | | DOP | Formaggi | Francia |
| Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) | | IGP | Prodotti a base di carne | Francia |
| Cantal/Fourme de Cantal | | DOP | Formaggi | Francia |
| Chabichou du Poitou | | DOP | Formaggi | Francia |
| Chaource | | DOP | Formaggi | Francia |
| Chapon du Périgord | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Charolais | | DOP | Formaggi | Francia |
| Charolais de Bourgogne | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Chasselas de Moissac | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Châtaigne d'Ardèche | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|---|--------------------------------------|----------------|---|---------|
| Chevrotin | | DOP | Formaggi | Francia |
| Choucroute d'Alsace | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Cidre Cotentin/Cotentin | | DOP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Francia |
| Cidre de Bretagne/Cidre breton | | IGP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Francia |
| Cidre de Normandie/Cidre normand | | IGP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Francia |
| Citron de Menton | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Clémentine de Corse | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Coco de Paimpol | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Comté | | DOP | Formaggi | Francia |
| Coppa de Corse/Coppa de Corse - Coppa di Corsica | | DOP | Prodotti a base di carne | Francia |
| Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor | | IGP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Francia |
| Cornouaille | | DOP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Francia |
| Crème de Bresse | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Francia |
| Crème d'Isigny/Crème fraîche d'Isigny | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Francia |
| Crème fraîche fluide d'Alsace | | IGP | Altri prodotti di origine animale | Francia |
| Crottin de Chavignol/Chavignol | | DOP | Formaggi | Francia |
| Dinde de Bresse | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Domfront | | DOP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Francia |
| Echalote d'Anjou | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Époisses | | DOP | Formaggi | Francia |
| Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|---|--------------------------------------|----------------|--|---------|
| Farine de Petit Epeautre de Haute Provence | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Figue de Solliès | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Fin Gras/Fin Gras du Mézenc | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Foin de Crau | | DOP | Foin | Francia |
| Fourme d'Ambert | | DOP | Formaggi | Francia |
| Fourme de Montbrison | | DOP | Formaggi | Francia |
| Fraise du Périgord | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Fraises de Nîmes | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Gâche vendéenne | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Francia |
| Génisse Fleur d'Aubrac | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Gruyère (2) | | IGP | Formaggi | Francia |
| Haricot tarbais | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Huile d'olive d'Aix-en-Provence | | DOP | Oli e grassi | Francia |
| Huile d'olive de Corse/Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica | | DOP | Oli e grassi | Francia |
| Huile d'olive de Haute-Provence | | DOP | Oli e grassi | Francia |
| Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence | | DOP | Oli e grassi | Francia |
| Huile d'olive de Nice | | DOP | Oli e grassi | Francia |
| Huile d'olive de Nîmes | | DOP | Oli e grassi | Francia |
| Huile d'olive de Nyons | | DOP | Oli e grassi | Francia |
| Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/ Essence de lavande de Haute-Provence | | DOP | Oli e grassi | Francia |
| Huîtres Marennes Oléron | | IGP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Francia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|---|--------------------------------------|----------------|---|---------|
| Jambon d'Auvergne | | IGP | Prodotti a base di carne | Francia |
| Jambon de Bayonne | | IGP | Prodotti a base di carne | Francia |
| Jambon noir de Bigorre | | DOP | Prodotti a base di carne | Francia |
| Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu | | DOP | Prodotti a base di carne | Francia |
| Jambon de Lacaune | | IGP | Prodotti a base di carne | Francia |
| Jambon de l'Ardèche | | IGP | Prodotti a base di carne | Francia |
| Jambon de Vendée | | IGP | Prodotti a base di carne | Francia |
| Jambon sec des Ardennes/Noix de Jambon sec des Ardennes | | IGP | Prodotti a base di carne | Francia |
| Jambon du Kintoa | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Kintoa | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Kivi de l'Adour | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Laguiole | | DOP | Formaggi | Francia |
| Langres | | DOP | Formaggi | Francia |
| Lentille verte du Puy | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Lentilles vertes du Berry | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Lingot du Nord | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Livarot | | DOP | Formaggi | Francia |
| Lonzo de Corse/Lonzo de Corse - Lonzu | | DOP | Prodotti a base di carne | Francia |
| Lucques de Languedoc | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Mâche nantaise | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Mâconnais | | DOP | Formaggi | Francia |
| Maine - Anjou | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Maroilles/Marolles | | DOP | Formaggi | Francia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|---|--------------------------------------|----------------|---|---------|
| Melon de Guadeloupe | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Melon du Haut-Poitou | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Melon du Quercy | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Miel d'Alsace | | IGP | Altri prodotti di origine animale | Francia |
| Miel des Cévennes | | IGP | Altri prodotti di origine animale | Francia |
| Miel de Corse – Mele di Corsica | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Francia |
| Miel de Provence | | IGP | Altri prodotti di origine animale | Francia |
| Miel de sapin des Vosges | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Francia |
| Mirabelles de Lorraine | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Mogette de Vendée | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Mont d'Or/Vacherin du Haut-Doubs | | DOP | Formaggi | Francia |
| Morbier | | DOP | Formaggi | Francia |
| Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel | | DOP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Francia |
| Moutarde de Bourgogne | | IGP | Pasta di mostarda | Francia |
| Munster/Munster-Géromé | | DOP | Formaggi | Francia |
| Muscat du Ventoux | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Neufchâtel | | DOP | Formaggi | Francia |
| Noisette de Cervione — Nuciola di Cervioni | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Noix de Grenoble | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Noix du Périgord | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Œufs de Loué | | IGP | Altri prodotti di origine animale | Francia |
| Oie d'Anjou | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Oignon de Roscoff | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|--|--------------------------------------|----------------|---|---------|
| Oignon doux des Cévennes | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Olive de Nice | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Olive de Nîmes | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Olives noires de Nyons | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Ossau-Iraty | | DOP | Formaggi | Francia |
| Pâté de Campagne Breton | | IGP | Prodotti a base di carne | Francia |
| Pâtes d'Alsace | | IGP | Paste alimentari | Francia |
| Pays d'Auge/Pays d'Auge-Cambremer | | DOP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Francia |
| Pélardon | | DOP | Formaggi | Francia |
| Petit Épeautre de Haute-Provence | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Picodon | | DOP | Formaggi | Francia |
| Piment d'Espelette/Piment d'Espelette – Ezpeletako Biperra | | DOP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Francia |
| Pintadeau de la Drôme | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Pintade de l'Ardèche | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Poireaux de Créances | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Pomelo de Corse | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Pomme de terre de l'Île de Ré | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Pomme du Limousin | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Pommes des Alpes de Haute Durance | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Pommes de terre de Merville | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|--|--------------------------------------|----------------|---|---------|
| Pommes et poires de Savoie/Pommes de Savoie/Poires de Savoie | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Pont-l'Évêque | | DOP | Formaggi | Francia |
| Porc d'Auvergne | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Porc de Franche-Comté | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Porc de la Sarthe | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Porc de Normandie | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Porc de Vendée | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Porc du Limousin | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Porc du Sud-Ouest | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Porc noir de Bigorre | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Poularde du Périgord | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Poulet de l'Ardèche/ Chapon de l'Ardèche | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Poulet des Cévennes/ Chapon des Cévennes | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Poulet du Périgord | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Poulligny-Saint-Pierre | | DOP | Formaggi | Francia |
| Prés-salés de la baie de Somme | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Prés-salés du Mont-Saint-Michel | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Pruneaux d'Agen/ Pruneaux d'Agen mi-cuits | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Raclette de Savoie | | IGP | Formaggi | Francia |
| Raviole du Dauphiné | | IGP | Paste alimentari | Francia |
| Reblochon/Reblochon de Savoie | | DOP | Formaggi | Francia |
| Rigotte de Condrieu | | DOP | Formaggi | Francia |
| Rillettes de Tours | | IGP | Prodotti a base di carne | Francia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|--|--------------------------------------|----------------|---|---------|
| Riz de Camargue | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Francia |
| Rocamadour | | DOP | Formaggi | Francia |
| Roquefort | | DOP | Formaggi | Francia |
| Sainte-Maure de Touraine | | DOP | Formaggi | Francia |
| Saint-Marcellin | | IGP | Formaggi | Francia |
| Saint-Nectaire | | DOP | Formaggi | Francia |
| Salers | | DOP | Formaggi | Francia |
| Saucisse de Montbéliard | | IGP | Prodotti a base di carne | Francia |
| Saucisse de Morteau/Jésus de Morteau | | IGP | Prodotti a base di carne | Francia |
| Saucisson de Lacaune/ Saucisse de Lacaune | | IGP | Prodotti a base di carne | Francia |
| Saucisson de l'Ardèche | | IGP | Prodotti a base di carne | Francia |
| Saucisson sec d'Auvergne/ Saucisse sèche d'Auvergne | | IGP | Prodotti a base di carne | Francia |
| Selles-sur-Cher | | DOP | Formaggi | Francia |
| Soumaintrain | | IGP | Formaggi | Francia |
| Taureau de Camargue | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Thym de Provence | | IGP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Francia |
| Tome des Bauges | | DOP | Formaggi | Francia |
| Tomme de Savoie | | IGP | Formaggi | Francia |
| Tomme des Pyrénées | | IGP | Formaggi | Francia |
| Valençay | | DOP | Formaggi | Francia |
| Veau d'Aveyron et du Ségala | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Veau du Limousin | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Volailles d'Alsace | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Volailles d'Ancenis | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Volailles d'Auvergne | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Volailles de Bourgogne | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|---|--------------------------------------|----------------|------------------------------|---------|
| Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Volailles de Bretagne | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Volailles de Challans | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Volailles de Cholet | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Volailles de Gascogne | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Volailles de Houdan | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Volailles de Janzé | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Volailles de la Champagne | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Volailles de la Drôme | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Volailles de l'Ain | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Volailles de Licques | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Volailles de l'Orléanais | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| | | | | |
| Volailles de Normandie | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Volailles de Vendée | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Volailles des Landes | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Volailles du Béarn | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Volailles du Berry | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Volailles du Charolais | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Volailles du Forez | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Volailles du Gatinais | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Volailles du Gers | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Volailles du Languedoc | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Volailles du Lauragais | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Volailles du Maine | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|---|--------------------------------------|----------------|--|-------------------|
| Volailles du plateau de Langres | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Volailles du Val de Sèvres | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Volailles du Velay | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Francia |
| Baranjski kulen | | IGP | Prodotti a base di carne | Croazia |
| Dalmatinski pršut | | IGP | Prodotti a base di carne | Croazia |
| Drniški pršut | | IGP | Prodotti a base di carne | Croazia |
| Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres | | DOP | Oli e grassi | Croazia |
| Istarski pršut/Istrski pršut | | DOP | Prodotti a base di carne | Croazia, Slovenia |
| Istra | | DOP | Oli e grassi | Croazia, Slovenia |
| Korčulansko maslinovo ulje | | DOP | Oli e grassi | Croazia |
| Krčki pršut | | IGP | Prodotti a base di carne | Croazia |
| Krčko maslinovo ulje | | DOP | Oli e grassi | Croazia |
| Lička janjetina | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Croazia |
| Lički krumpir | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Croazia |
| Međimursko meso 'z tiblice | | IGP | Prodotti a base di carne | Croazia |
| Neretvanska mandarina | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Croazia |
| Ogulinski kiseli kupus/Ogulinsko kiselo zelje | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Croazia |
| Paška janjetina | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Croazia |
| Paški sir | | DOP | Formaggi | Croazia |
| Poljički soparnik/Poljički zeljanik/Poljički uljenjak | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Croazia |
| Slavonski kulen/Slavonski kulin | | IGP | Prodotti a base di carne | Croazia |
| Slavonski med | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Croazia |
| Šoltansko maslinovo ulje | | DOP | Oli e grassi | Croazia |
| Varaždinsko zelje | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Croazia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|--|--------------------------------------|----------------|--|----------|
| Zagorski mlinci | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Croazia |
| Zagorski puran | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Croazia |
| Alföldi kamillavirágzat | | DOP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Ungheria |
| Budapesti szalámi/ Budapesti téliszalámi | | IGP | Prodotti a base di carne | Ungheria |
| Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász | | IGP | Prodotti a base di carne | Ungheria |
| Gönci kajszibarack | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Ungheria |
| Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász | | IGP | Prodotti a base di carne | Ungheria |
| Hajdúsági torma | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Ungheria |
| Kalocsai fűszerpaprika örlemény | | DOP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Ungheria |
| Magyar szürkemarha hús | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Ungheria |
| Makói petrezselyemgyökér | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Ungheria |
| Makói vöröshagyma/ Makói hagyma | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Ungheria |
| Szegedi fűszerpaprika-örlemény/Szegedi paprika | | DOP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Ungheria |
| Szegedi szalámi/Szegedi téliszalámi | | DOP | Prodotti a base di carne | Ungheria |
| Szentesi paprika | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Ungheria |
| Szóregi rózsatő | | IGP | Fiori e piante ornamentali | Ungheria |
| Clare Island Salmon | | IGP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Irlanda |
| Connemara Hill lamb/Uain Sléibhe Chonamara | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Irlanda |
| Imokilly Regato | | DOP | Formaggi | Irlanda |
| Sneem Black Pudding | | IGP | Prodotti a base di carne | Irlanda |
| Timoleague Brown Pudding | | IGP | Prodotti a base di carne | Irlanda |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|---|--------------------------------------|----------------|--|---------|
| Waterford Blaa/Blaa | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Irlanda |
| Abbacchio Romano | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Italia |
| Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure | | IGP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Italia |
| Aceto balsamico di Modena | | IGP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Italia |
| Aceto balsamico tradizionale di Modena | | DOP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Italia |
| Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia | | DOP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Italia |
| Aglione Bianco Polesano | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Aglione di Voghiera | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Agnello del Centro Italia | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Italia |
| Agnello di Sardegna | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Italia |
| Alto Crotonese | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Amarene Brusche di Modena | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Anguria Reggiana | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Aprutino Pescara | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Arancia del Gargano | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Arancia di Ribera | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Arancia Rossa di Sicilia | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Asiago | | DOP | Formaggi | Italia |
| Asparago Bianco di Bassano | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Asparago bianco di Cimadolmo | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Asparago di Badoere | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Asparago di Cantello | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|---|--------------------------------------|----------------|--|---------|
| Asparago verde di Altedo | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Basilico Genovese | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Bergamotto di Reggio Calabria – Olio essenziale | | DOP | Oli essenziali | Italia |
| Bitto | | DOP | Formaggi | Italia |
| Bra | | DOP | Formaggi | Italia |
| Bresaola della Valtellina | | IGP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Brisighella | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Brovada | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Bruzio | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Burrata di Andria | | IGP | Formaggi | Italia |
| Caciocavallo Silano | | DOP | Formaggi | Italia |
| Canestrato di Moliterno | | IGP | Formaggi | Italia |
| Canestrato Pugliese | | DOP | Formaggi | Italia |
| Canino | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Cantuccini Toscani/ Cantucci Toscani | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Italia |
| Cappellacci di zucca ferraresi | | IGP | Paste alimentari | Italia |
| Capocollo di Calabria | | DOP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Cappero di Pantelleria | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Carciofo Brindisino | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Carciofo di Paestum | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Carciofo Romanesco del Lazio | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Carciofo Spinoso di Sardegna | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Carota dell'Altopiano del Fucino | — | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Carota Novella di Ispica | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|---------|
| Cartoceto | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Casatella Trevigiana | | DOP | Formaggi | Italia |
| Casciotta d'Urbino | | DOP | Formaggi | Italia |
| Castagna Cuneo | — | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Castagna del Monte Amiata | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Castagna di Montella | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Castagna di Vallerano | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Castelmagno | | DOP | Formaggi | Italia |
| Chianti Classico | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Ciauscolo | | IGP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Cilento | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Ciliegia dell'Etna | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Ciliegia di Marostica | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Ciliegia di Vignola | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Cinta Senese | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Italia |
| Cioccolato di Modica | | IGP | Cioccolato e prodotti derivati | Italia |
| Cipolla bianca di Margherita | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Cipolla Rossa di Tropea Calabria | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Cipollotto Nocerino | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Clementine del Golfo di Taranto | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Clementine di Calabria | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Collina di Brindisi | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Colline di Romagna | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Colline Pontine | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Colline Salernitane | — | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Colline Teatine | | DOP | Oli e grassi | Italia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (*) | Tipo di prodotto | Origine |
|--|--------------------------------------|----------------|--|---------|
| Coppa di Parma | | IGP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Coppa Piacentina | | DOP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Coppia Ferrarese | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Italia |
| Cotechino Modena | | IGP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Cozza di Scardovari | | DOP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Italia |
| Crudo di Cuneo | | DOP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Culatello di Zibello | | DOP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Culurgionis d'Ogliastra | | IGP | Paste alimentari | Italia |
| Dauno | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Fagioli Bianchi di Rotonda | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Fagiolo Cannellino di Atina | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Fagiolo Cuneo | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Fagiolo di Sarconi | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Fagiolo di Sorana | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Farina di castagne della Lunigiana | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Farina di Neccio della Garfagnana | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Farro di Monteleone di Spoleto | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Farro della Garfagnana | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Fichi di Cosenza | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Fico Bianco del Cilento | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Ficodindia dell'Etna | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Ficodindia di San Cono | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Finocchiona | | IGP | Prodotti a base di carne | Italia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|--|--------------------------------------|----------------|--|---------|
| Fiore Sardo | | DOP | Formaggi | Italia |
| Focaccia di Recco col formaggio | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Italia |
| Fontina | | DOP | Formaggi | Italia |
| Formaggella del Luinese | | DOP | Formaggi | Italia |
| Formaggio di Fossa di Sogliano | | DOP | Formaggi | Italia |
| Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana | | DOP | Formaggi | Italia |
| Fungo di Borgotaro | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Garda | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Gorgonzola | | DOP | Formaggi | Italia |
| Grana Padano | | DOP | Formaggi | Italia |
| Insalata di Lusia | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Irpinia – Colline dell'Ufita | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Kiwi Latina | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| La Bella della Daunia | — | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Laghi Lombardi | — | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Lametia | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Lardo di Colonnata | | IGP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Lenticchia di Altamura | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Lenticchia di Castelluccio di Norcia | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Limone Costa d'Amalfi | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Limone di Rocca Imperiale | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Limone di Siracusa | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Limone di Sorrento | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Limone Femminello del Gargano | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Limone Interdonato Messina | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|---------|
| Liquirizia di Calabria | | DOP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Italia |
| Lucanica di Picerno | | IGP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Lucca | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Maccheroncini di Campofilone | | IGP | Paste alimentari | Italia |
| Marche | | IGP | Oli e grassi | Italia |
| Marrone della Valle di Susa | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Marrone del Mugello | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Marrone di Caprese Michelangelo | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Marrone di Castel del Rio | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Marrone di Combai | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Marrone di Roccadaspide | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Marrone di San Zeno | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Marrone di Serino/Castagna di Serino | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Marroni del Monfenera | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Mela di Valtellina | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Mela Rossa Cuneo | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Mela Val di Non | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Melannurca Campana | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Melanzana Rossa di Rotonda | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Melone Mantovano | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Miele della Lunigiana | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Italia |
| Miele delle Dolomiti Bellunesi | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Italia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|---|--------------------------------------|----------------|--|---------|
| Miele Varesino | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Italia |
| Molise | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Montasio | | DOP | Formaggi | Italia |
| Monte Etna | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Monte Veronese | | DOP | Formaggi | Italia |
| Monti Iblei | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Mortadella Bologna | | IGP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Mortadella di Prato | | IGP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Mozzarella di Bufala Campana | | DOP | Formaggi | Italia |
| Murazzano | | DOP | Formaggi | Italia |
| Nocciola del Piemonte/ Nocciola Piemonte | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Nocciola di Giffoni | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Nocciola Romana | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Nocellara del Belice | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Nostrano Valtrompia | | DOP | Formaggi | Italia |
| Oliva Ascolana del Piceno | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Olio di Calabria | | IGP | Oli e grassi | Italia |
| Olio di Puglia | | IGP | Oli e grassi | Italia |
| Oliva di Gaeta | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Ossolano | | DOP | Formaggi | Italia |
| Pagnotta del Dittaino | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Pampapato di Ferrara/ Pampepato di Ferrara | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Italia |
| Pancetta di Calabria | | DOP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Pancetta Piacentina | | DOP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Pane casareccio di Genzano | — | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Italia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|---------|
| Pane di Altamura | — | DOP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Italia |
| Pane di Matera | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Italia |
| Pane Toscano | | DOP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Italia |
| Panforte di Siena | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Italia |
| Parmigiano Reggiano | — | DOP | Formaggi | Italia |
| Pasta di Gragnano | | IGP | Paste alimentari | Italia |
| Patata del Fucino | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Patata dell'Alto Viterbese | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Patata della Sila | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Patata di Bologna | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Patata novella di Galatina | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Patata Rossa di Colfiorito | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Pecorino Crotonese | | DOP | Formaggi | Italia |
| Pecorino delle Balze Volterrane | | DOP | Formaggi | Italia |
| Pecorino di Filiano | | DOP | Formaggi | Italia |
| Pecorino di Picinisco | | DOP | Formaggi | Italia |
| Pecorino Romano | | DOP | Formaggi | Italia |
| Pecorino Sardo | | DOP | Formaggi | Italia |
| Pecorino Siciliano | | DOP | Formaggi | Italia |
| Pecorino Toscano | | DOP | Formaggi | Italia |
| Penisola Sorrentina | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Peperone di Pontecorvo | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Peperone di Senise | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|--|--------------------------------------|----------------|--|---------|
| Pera dell'Emilia Romagna | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Pera mantovana | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Pescabivona | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Pesca di Leonforte | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Pesca di Verona | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Pesca e nettarina di Romagna | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Piacentinu Ennese | | DOP | Formaggi | Italia |
| Piadina Romagnola/Piada Romagnola | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Italia |
| Piave | | DOP | Formaggi | Italia |
| Pistacchio verde di Bronte | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Pitina | | IGP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Pizzoccheri della Valtellina | | IGP | Paste alimentari | Italia |
| Pomodorino del Piennolo del Vesuvio | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Pomodoro di Pachino | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Porchetta di Ariccia | | IGP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Pretuziano delle Colline Teramane | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Prosciutto Amatriciano | | IGP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Prosciutto di Carpegna | | DOP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Prosciutto di Modena | | DOP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Prosciutto di Norcia | | IGP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Prosciutto di Parma | | DOP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Prosciutto di Sauris | | IGP | Prodotti a base di carne | Italia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|--|--------------------------------------|----------------|--|---------|
| Prosciutto di San Daniele | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Italia |
| Prosciutto Toscano | | DOP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Prosciutto Veneto Berico-Euganeo | | DOP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Provolone del Monaco | | DOP | Formaggi | Italia |
| Provolone Valpadana | | DOP | Formaggi | Italia |
| Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì | | DOP | Formaggi | Italia |
| Quartirolò Lombardo | | DOP | Formaggi | Italia |
| Radicchio di Chioggia | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Radicchio di Verona | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Radicchio Rosso di Treviso | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Radicchio Variegato di Castelfranco | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Ragusano | | DOP | Formaggi | Italia |
| Raschera | | DOP | Formaggi | Italia |
| Ricciarelli di Siena | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Italia |
| Ricotta di Bufala Campana | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Italia |
| Ricotta Romana | | DOP | Formaggi | Italia |
| Riso del Delta del Po | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Riso di Baraggia Biellese e Vercellese | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Riso Nano Vialone Veronese | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Riviera Ligure | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Robiola di Roccaverano | | DOP | Formaggi | Italia |
| Sabina | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Salama da sugo | | IGP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Salame Brianza | | DOP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Salame Cremona | | IGP | Prodotti a base di carne | Italia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (*) | Tipo di prodotto | Origine |
|---|--------------------------------------|----------------|---|---------|
| Salame di Varzi | | IGP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Salame d'oca di Mortara | | IGP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Salame Felino | | IGP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Salame Piacentino | | DOP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Salame Piemonte | | IGP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Salame S. Angelo | | IGP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Salamini italiani alla cacciatora | | DOP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Salmerino del Trentino | | IGP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Italia |
| Salsiccia di Calabria | | DOP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Salva Cremasco | | DOP | Formaggi | Italia |
| Sardegna | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Scalognò di Romagna | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Sedano Bianco di Sperlonga | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Seggiano | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Sicilia | | IGP | Oli e grassi | Italia |
| Silter | | DOP | Formaggi | Italia |
| Soppressata di Calabria | | DOP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Soprèssa Vicentina | | DOP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Speck dell'Alto Adige/ Südtiroler Markenspeck/ Südtiroler Speck | | IGP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Spressa delle Giudicarie | | DOP | Formaggi | Italia |
| Squacquerone di Romagna | | DOP | Formaggi | Italia |
| Stelvio/Stilfser | | DOP | Formaggi | Italia |
| Strachitunt | | DOP | Formaggi | Italia |
| Susina di Dro | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Taleggio | | DOP | Formaggi | Italia |
| Tergeste | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Terra di Bari | | DOP | Oli e grassi | Italia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|---|--------------------------------------|----------------|--|---------|
| Terra d'Otranto | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Terre Aurunche | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Terre di Siena | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Terre Tarentine | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Tinca Gobba Dorata del Pinalto di Poirino | | DOP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Italia |
| Toma Piemontese | | DOP | Formaggi | Italia |
| Torrone di Bagnara | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Italia |
| Toscano | | IGP | Oli e grassi | Italia |
| Trote del Trentino | | IGP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Italia |
| Tuscia | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Umbria | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Uva da tavola di Canicattì | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Uva da tavola di Mazzarrone | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Uva di Puglia | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Italia |
| Val di Mazara | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Valdemone | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Valle d'Aosta Fromadzo | | DOP | Formaggi | Italia |
| Valle d'Aosta Jambon de Bosses | | DOP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Valle d'Aosta Lard d'Arnad | | DOP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Valle del Belice | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Valli Trapanesi | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Valtellina Casera | | DOP | Formaggi | Italia |
| Vastedda della valle del Belice | | DOP | Formaggi | Italia |
| Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Vitellone bianco dell'Appennino Centrale | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Italia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|--|--------------------------------------|----------------|--|-------------------|
| Vitelloni Piemontesi della coscia | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Italia |
| Vulture | | DOP | Oli e grassi | Italia |
| Zafferano dell'Aquila | | DOP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Italia |
| Zafferano di San Gimignano | | DOP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Italia |
| Zafferano di Sardegna | | DOP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Italia |
| Zampone Modena | | IGP | Prodotti a base di carne | Italia |
| Daujėnų naminė duona | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Lituania |
| Džiugas | | IGP | Formaggi | Lituania |
| Kaimiškas Jovarų alus | | IGP | Birra | Lituania |
| Lietuviškas varškės sūris | | IGP | Formaggi | Lituania |
| Liliputas | | IGP | Formaggi | Lituania |
| Seinų/Lazdijų krašto medus/Miód z Sejneńszczyzny/Łódziejszczyzny | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Lituania, Polonia |
| Stakliškės | | IGP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Lituania |
| Beurre rose — Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg | | DOP | Oli e grassi | Lussemburgo |
| Miel — Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Lussemburgo |
| Salaisons fumées, marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg | | IGP | Prodotti a base di carne | Lussemburgo |
| Viande de porc, marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Lussemburgo |
| Carnikavas nēģi | | IGP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Lettonia |
| Latvijas lielie pelēkie zirņi | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Lettonia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (*) | Tipo di prodotto | Origine |
|--|--------------------------------------|----------------|--|-------------|
| Rucavas baltais sviests | | IGP | Oli e grassi | Lettonia |
| Boeren-Leidse met sleutels | | DOP | Formaggi | Paesi Bassi |
| Brabantse Wal asperges | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Paesi Bassi |
| De Meerlander | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Paesi Bassi |
| Edam Holland | | IGP | Formaggi | Paesi Bassi |
| Gouda Holland | | IGP | Formaggi | Paesi Bassi |
| Hollandse geitenkaas | | IGP | Formaggi | Paesi Bassi |
| Kanterkaas/ Kanternagelkaas/ Kanterkomijnkaas | | DOP | Formaggi | Paesi Bassi |
| Noord-Hollandse Edammer | | DOP | Formaggi | Paesi Bassi |
| Noord-Hollandse Gouda | | DOP | Formaggi | Paesi Bassi |
| Opperdoezer Ronde | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Paesi Bassi |
| Westlandse druif | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Paesi Bassi |
| Andrutys Kaliskie | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Polonia |
| Bryndza Podhalańska | | DOP | Formaggi | Polonia |
| Cebularz lubelski | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Polonia |
| Chleb prądnicki | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Polonia |
| Czosnek galicyjski | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Polonia |
| Fasola korczyńska | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Polonia |
| Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/ Fasola z Doliny Dunajca | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Polonia |
| Fasola Wrzawska | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Polonia |
| Jabłka grójeckie | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Polonia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|--|--------------------------------------|----------------|--|---------|
| Jablka łąckie | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Polonia |
| Jagnięcina podhalańska | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Polonia |
| Karp zatorski | | DOP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Polonia |
| Kiełbasa biała parzona wielkopolska | | IGP | Prodotti a base di carne | Polonia |
| Kiełbasa lisecka | | IGP | Prodotti a base di carne | Polonia |
| Kiełbasa piaszczańska | | IGP | Prodotti a base di carne | Polonia |
| Kołocz śląski/kołacz śląski | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Polonia |
| Krupnioki śląskie | | IGP | Prodotti a base di carne | Polonia |
| Miód drahimski | | IGP | Altri prodotti di origine animale | Polonia |
| Miód kurpiowski | | IGP | Altri prodotti di origine animale | Polonia |
| Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich | | IGP | Altri prodotti di origine animale | Polonia |
| Obwarzanek krakowski | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Polonia |
| Oscypek | | DOP | Formaggi | Polonia |
| Podkarpacki miód spadziowy | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Polonia |
| Redykołka | | DOP | Formaggi | Polonia |
| Rogal świętomarciński | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Polonia |
| Ser koryciński swojski | | IGP | Formaggi | Polonia |
| Śliwka szydłowska | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Polonia |
| Suska sechłońska | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Polonia |
| Truskawka kaszubska/ Kaszëbskô malëna | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Polonia |
| Wielkopolski ser smażony | | IGP | Formaggi | Polonia |
| Wiśnia nadwiślanka | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Polonia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|---|--------------------------------------|----------------|--|------------|
| Alheira de Barroso-Montalegre | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Alheira de Mirandela | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Alheira de Vinhais | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Ameixa d'Elvas | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Portogallo |
| Amêndoa Coberta de Moncorvo | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Portogallo |
| Amêndoa Douro | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Portogallo |
| Ananás dos Açores/São Miguel | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Portogallo |
| Anona da Madera | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Portogallo |
| Arroz Carolino do Baixo Mondego | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Portogallo |
| Arroz Carolino Lezírias Ribatejanas | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Portogallo |
| Azeite de Moura | | DOP | Oli e grassi | Portogallo |
| Azeite de Trás-os-Montes | | DOP | Oli e grassi | Portogallo |
| Azeite do Alentejo Interior | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Portogallo |
| Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) | | DOP | Oli e grassi | Portogallo |
| Azeites do Norte Alentejano | | DOP | Oli e grassi | Portogallo |
| Azeites do Ribatejo | | DOP | Oli e grassi | Portogallo |
| Azeitona de conserva Negrinha de Freixo | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Portogallo |
| Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Portogallo |
| Batata de Trás-os-montes | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Portogallo |
| Batata doce de Aljezur | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Portogallo |
| Borrego da Beira | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|---|--------------------------------------|----------------|------------------------------|------------|
| Borrego de Montemor-o-Novo | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |
| Borrego do Baixo Alentejo | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |
| Borrego do Nordeste Alentejano | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |
| Borrego Serra da Estrela | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |
| Borrego Terrincho | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |
| Butelo de Vinhais/Bucho de Vinhais/Chouriço de Ossos de Vinhais | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Cabrito da Beira | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |
| Cabrito da Gralheira | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |
| Cabrito das Terras Altas do Minho | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |
| Cabrito de Barroso | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |
| Cabrito do Alentejo | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |
| Cabrito Transmontano | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |
| Cacholeira Branca de Portalegre | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Capão de Freamunde | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |
| Carnalentejana | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |
| Carne Arouquesa | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |
| Carne Barrosã | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |
| Carne Cachena da Peneda | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |
| Carne da Charneca | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |
| Carne de Bísaro Transmonano/Carne de Porco Transmontano | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |
| Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |
| Carne de Bravo do Ribatejo | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|---|--------------------------------------|----------------|---|------------|
| Carne de Porco Alentejano | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |
| Carne dos Açores | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |
| Carne Marinhola | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |
| Carne Maronesa | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |
| Carne Mertolenga | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |
| Carne Mirandesa | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |
| Castanha da Terra Fria | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Portogallo |
| Castanha de Padrela | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Portogallo |
| Castanha dos Soutos da Lapa | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Portogallo |
| Castanha Marvão-Portalegre | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Portogallo |
| Cereja da Cova da Beira | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Portogallo |
| Cereja de São Julião-Portalegre | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Portogallo |
| Chouriça de carne de Barroso-Montalegre | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Chouriça de carne de Melgaço | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Chouriça de Carne de Vinhais/Linguíça de Vinhais | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Chouriça de sangue de Melgaço | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Chouriça doce de Vinhais | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Chouriço azedo de Vinhais/Azedo de Vinhais/Chouriço de Pão de Vinhais | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Chouriço de Carne de Estremoz e Borba | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Chouriço de Portalegre | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Chouriço grosso de Estremoz e Borba | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|--|--------------------------------------|----------------|--|------------|
| Chouriço Mouro de Portalegre | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Citrinos do Algarve | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Portogallo |
| Cordeiro Bragançano | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |
| Cordeiro de Barroso/Anho de Barroso/Cordeiro de leite de Barroso | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |
| Cordeiro Mirandês/Canhão Mirandês | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |
| Farinheira de Estremoz e Borba | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Farinheira de Portalegre | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Fogaça da Feira | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Portogallo |
| Folar de Valpaços | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Portogallo |
| Ginja de Óbidos e Alcobaça | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Portogallo |
| Linguiça de Portalegre | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Linguiça do Baixo Alentejo/Chouriço de carne do Baixo Alentejo | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Lombo Branco de Portalegre | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Lombo Enguitado de Portalegre | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Maçã Bravo de Esmolfe | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Portogallo |
| Maçã da Beira Alta | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Portogallo |
| Maçã da Cova da Beira | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Portogallo |
| Maçã de Alcobaça | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Portogallo |
| Maçã de Portalegre | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Portogallo |
| Maçã Riscadinha de Palmela | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Portogallo |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|--|--------------------------------------|----------------|--|------------|
| Maracujá dos Açores/S. Miguel | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Portogallo |
| Mel da Serra da Lousã | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Portogallo |
| Mel da Serra de Monchique | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Portogallo |
| Mel da Terra Quente | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Portogallo |
| Mel das Terras Altas do Minho | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Portogallo |
| Mel de Barroso | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Portogallo |
| Mel do Alentejo | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Portogallo |
| Mel do Parque de Montezinho | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Portogallo |
| Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão) | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Portogallo |
| Mel dos Açores | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Portogallo |
| Meloa de Santa Maria — Açores | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Portogallo |
| Morcela de Assar de Portalegre | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Morcela de Cozer de Portalegre | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Morcela de Estremoz e Borba | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Ovos moles de Aveiro | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Portogallo |
| Paio de Estremoz e Borba | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Paia de Lombo de Estremoz e Borba | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Paia de Toucinho de Estremoz e Borba | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Painho de Portalegre | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Paio de Beja | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Pão de Ló de Ovar | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Portogallo |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|--|--------------------------------------|----------------|--|------------|
| Pastel de Chaves | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Portogallo |
| Pastel de Tentúgal | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Portogallo |
| Pêra Rocha do Oeste | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Portogallo |
| Pêssego da Cova da Beira | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Portogallo |
| Presunto de Barrancos/ Paleta de Barrancos | | DOP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Presunto de Barroso | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Presunto de Camp Maior e Elvas/ Paleta de Campo Maior e Elvas | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Presunto de Melgaço | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Presunto de Santana da Serra/ Paleta de Santana da Serra | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Presunto de Vinhais/ Presunto Bísaro de Vinhais | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Presunto do Alentejo/ Paleta do Alentejo | | DOP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Queijo de Azeitão | | DOP | Formaggi | Portogallo |
| Queijo de cabra Transmontano | | DOP | Formaggi | Portogallo |
| Queijo de Évora | | DOP | Formaggi | Portogallo |
| Queijo de Nisa | | DOP | Formaggi | Portogallo |
| Queijo do Pico | | DOP | Formaggi | Portogallo |
| Queijo mestiço de Tolosa | | IGP | Formaggi | Portogallo |
| Queijo Rabaçal | | DOP | Formaggi | Portogallo |
| Queijo São Jorge | | DOP | Formaggi | Portogallo |
| Queijo Serpa | | DOP | Formaggi | Portogallo |
| Queijo Serra da Estrela | | DOP | Formaggi | Portogallo |
| Queijo Terrincho | | DOP | Formaggi | Portogallo |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|--|--------------------------------------|----------------|--|------------|
| Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) | | DOP | Formaggi | Portogallo |
| Requeijão da Beira Baixa | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Portogallo |
| Requeijão Serra da Estrela | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Portogallo |
| Salpicão de Barroso-Montalegre | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Salpicão de Melgaço | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Salpicão de Vinhais | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Sangueira de Barroso-Montalegre | | IGP | Prodotti a base di carne | Portogallo |
| Travia da Beira Baixa | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Portogallo |
| Vitela de Lafões | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Portogallo |
| Cârnați de Pleșcoi | | IGP | Prodotti a base di carne | Romania |
| Magiun de prune Topoloveni | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Romania |
| Novac afumat din Țara Bârsei | | IGP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Romania |
| Salam de Sibiu | | IGP | Prodotti a base di carne | Romania |
| Scrumbie de Dunăre afumată | | IGP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Romania |
| Telemea de Ibănești | | DOP | Formaggi | Romania |
| Telemea de Sibiu | | IGP | Formaggi | Romania |
| Bruna bönor från Öland | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Svezia |
| Hännlamb | | DOP | Carni fresche (e frattaglie) | Svezia |
| Kalix Ljörom | | DOP | Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Svezia |
| Skånsk spettkaka | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Svezia |
| Svecia | | IGP | Formaggi | Svezia |
| Upplandskubb | | DOP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Svezia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione (1) | Tipo di prodotto | Origine |
|--|--------------------------------------|----------------|--|------------|
| Bovški sir | | DOP | Formaggi | Slovenia |
| Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre | | DOP | Oli e grassi | Slovenia |
| Jajca izpod Kamniških planin | | IGP | Altri prodotti di origine animale | Slovenia |
| Kočevski gozdni med | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Slovenia |
| Kranjska klobasa | | IGP | Prodotti a base di carne | Slovenia |
| Kraška panceta | | IGP | Prodotti a base di carne | Slovenia |
| Kraški med | | DOP | Altri prodotti di origine animale | Slovenia |
| Kraški pršut | | IGP | Prodotti a base di carne | Slovenia |
| Kraški zašink | | IGP | Prodotti a base di carne | Slovenia |
| Mohant | | DOP | Formaggi | Slovenia |
| Nanoški sir | | DOP | Formaggi | Slovenia |
| Prekmurska šunka | | IGP | Carni fresche (e frattaglie) | Slovenia |
| Prleška tünka | | IGP | Prodotti a base di carne | Slovenia |
| Ptujski lük | | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Slovenia |
| Šebreljski želodec | | IGP | Prodotti a base di carne | Slovenia |
| Slovenski med | | IGP | Altri prodotti di origine animale | Slovenia |
| Štajerski hmelj | | IGP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Slovenia |
| Štajersko prekmursko bučno olje | | IGP | Oli e grassi | Slovenia |
| Tolminc | | DOP | Formaggi | Slovenia |
| Zgornjesavinjski želodec | | IGP | Prodotti a base di carne | Slovenia |
| Klenovecký syrec | | IGP | Formaggi | Slovacchia |
| Levický Slad | | IGP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Slovacchia |
| Oravský korbáčik | | IGP | Formaggi | Slovacchia |
| Paprika Žitava/Žitavská paprika | | DOP | Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) | Slovacchia |
| Skalický trdelník | | IGP | Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Slovacchia |
| Slovenská bryndza | | IGP | Formaggi | Slovacchia |
| Slovenská parenica | | IGP | Formaggi | Slovacchia |

| Nome | Traslitterazione in caratteri latini | Protezione ⁽¹⁾ | Tipo di prodotto | Origine |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|------------|
| Slovenský oštiepok | | IGP | Formaggi | Slovacchia |
| Stupavské zelé | | DOP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Slovacchia |
| Tekovský salámový syr | | IGP | Formaggi | Slovacchia |
| Zázrivské vojky | | IGP | Formaggi | Slovacchia |
| Zázrivský korbáčik | | IGP | Formaggi | Slovacchia |

⁽¹⁾ Conformemente alla legislazione dell'Unione vigente, come contenuto nell'appendice 2.

⁽²⁾ Le modalità di utilizzo dell'IGP Gruyère sono descritte nei considerando 8 e 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 110/2013 della Commissione, del 6 febbraio 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gruyère (IGP)] (GU L 36 del 7.2.2013, pag. 1).

Appendice 2

LEGISLAZIONE DELLE PARTI

Legislazione dell'Unione europea

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

Legislazione della Confederazione svizzera

Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati, modificata da ultimo il 14 dicembre 2018 (RS 910.12, RO 2020 5445).».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT